

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Contrattazioni

Le contrattazioni sul mercato di Trieste s'intendono effettuate in conformità agli usi ed alle consuetudini della piazza.

Art. 2 - Merce estera

Le merci allo stato estero s'intendono vendute gravate dei diritti doganali. Nelle contrattazioni di merce allo stato estero, il venditore è tenuto a fornire la documentazione d'origine prescritta dalle disposizioni vigenti nell'Unione Europea ed il compratore assume gli obblighi derivanti dalla documentazione stessa.

Art. 3 - Clausola "merce visitata e piaciuta"

La merce contrattata con le clausole "visitata e piaciuta" ovvero vista e piaciuta si intende accettata, cioè non contestabile per vizi di qualità, salvo vizi occulti.

Art. 4 - Vendite su campione

Merce venduta su campione deve, comunque, corrispondere al campione

Art. 5 - Qualità buona mercantile

Merce venduta senza indicazione specifica di qualità, deve essere di qualità buona media mercantile (F.A.Q.)

Art. 6 - Visita

Nelle vendite stabilite alla condizione "salvo visita", il compratore può rifiutare il gradimento solo in difetto di obbiettiva corrispondenza della merce alla qualità, o, comunque, alla buona media qualità mercantile.

In tali vendite, ed in generale in tutti i casi in cui sia prevista la constatazione della qualità, la visita della merce deve avvenire entro un termine breve, non includente i giorni festivi, eventualmente assegnato e decorrente dal momento in cui il venditore stesso avrà messo il compratore nella materiale possibilità di visitare la merce, fatta eccezione per quegli articoli per i quali esistono usi speciali.

In particolare nel settore commercio ortofrutticolo il termine breve si identifica con la prima giornata di vendita ; nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi con il giorno di arrivo della nave ; nel settore del legname entro il giorno di arrivo della merce.

Trascorso questo termine senza che sia stata mossa eccezione, la merce s'intende accettata e gradita, salvi i rimedi di legge.

L'obbligo di provocare la visita della merce incombe al venditore. entro il giorno di arrivo della merce.

Art. 7 - Clausola "circa"

Nelle vendite fatte con la clausola "circa", s'intende ammessa una tolleranza a favore del venditore fino al 5 % in più o meno della quantità contrattata, salvo disposizioni contrarie degli usi speciali.

Art. 8 - Merce viaggiante

Per "merce viaggiante" s'intende quella, la cui caricazione, al momento del contratto, possa essere provata mediante polizza di carico, lettera di vettura od altro valido documento di trasporto, eccezion fatta per quelle merci per le quali vigono usi speciali.

Art. 9

Nel caso di contrattazione di merce "viaggiante via nave" il compratore è tenuto ad accettare la merce stessa quando gli venga consegnata nel luogo di destinazione previsto e provenga dalla nave indicata, anche se quest'ultima non sia giunta a destinazione.

Art. 10

Il compratore non può pretendere la consegna della merce se essa non arriva a destinazione, qualora il venditore provi che la stessa fu regolarmente caricata ed il mancato arrivo sia dipeso da causa non imputabile al venditore.

Art. 11

Nelle vendite di merce, con clausole CIF o CN&F, caricata o da caricarsi, il venditore è tenuto a comunicare al compratore il nome della nave o gli estremi del mezzo di trasporto, non appena ne abbia cognizione.

Art. 12 - "Imbarco pronto" in partenza da Trieste

Nelle contrattazioni per merce in partenza da Trieste con la clausola "imbarco pronto" o "alla prima occasione" la merce deve essere caricata al più tardi sulla prima nave regolare di linea con itinerario fisso prestabilito in partenza, salvo disponibilità di spazio.

Art.13 - *"Rispedizione pronta" da Trieste via mare*

Nelle contrattazioni con la clausola "rispedizione pronta" la merce, a sbarco ultimato, deve essere ricaricata al più tardi sulla prima nave regolare di linea, con itinerario fisso prestabilito, purchè ci sia disponibilità di spazio.

Art. 14 - Vendite per caricazione

Nelle vendite per caricazione ad epoca determinata, la caricazione deve essere effettuata entro il termine indicato nel contratto di vendita; la prova è fornita dalla data della polizza di carico o della lettera di vettura, od altro documento valido di trasporto.

Art. 15 - Presentazione dei documenti

Nelle contrattazioni per merce viaggiante o per caricazione ad epoca determinata, il venditore deve consegnare i documenti rappresentativi della

merce venduta entro il termine della libera giacenza. Qualora i documenti non fossero ancora arrivati, il venditore dovrà tuttavia, a sua cura ed a sue spese, provvedere, a richiesta del compratore, ai mezzi idonei per fargli conseguire la disponibilità della merce nel termine di cui al comma che precede

Art.16 - Clausole contrattuali

Vengono applicate le regole standard INCOTERMS 2000 ([vedi incoterms 2000](#)) della Camera di Commercio Internazionale, allo scopo di adottare regole internazionalmente riconosciute ed entrate ormai nella consuetudine locale, per l'interpretazione dei termini commerciali relativi alla consegna delle merci e delle relative obbligazioni tra venditori e compratori nei contratti di vendita, ivi compresi quelli implicanti il passaggio di frontiere.

Art. 17 - Consegna e ricevimento ñ Pesatura e misurazione nelle aree e depositi gestiti dall'Impresa esercente i lavori portuali

Nelle contrattazioni per consegna da magazzini privati o da magazzini comuni, il compratore riceve la merce dalla catasta e le spese di pesatura o misurazione sono a carico del venditore. Tutte le altre spese di uscita sono a carico del compratore. Il compratore può esigere che la merce ritirata dai magazzini privati dei punti franchi venga pesata da un pubblico pesatore; in tal caso le spese della pesatura sono a suo carico.

Art. 18

Nelle contrattazioni per consegna dai depositi comuni dell'Impresa esercente i lavori portuali alla condizione "franco spese" , vanno a carico del compratore le spese di uscita e di pesatura.

Art. 19

Nelle contrattazioni per consegna dai capannoni dell'impresa esercente i lavori portuali sono a carico del venditore le spese di consegna e pesatura prescritte dalla tariffa dell'Impresa stessa.

Art. 20

Nelle contrattazioni "c.i.f". peso constatato alla sbarco (o peso "ripesato"), il ricevitore della merce deve provvedere alla constatazione del peso della stessa al più tardi entro tre giorni lavorativi successivi a quello in cui la nave ha ultimato la scaricazione della partita.

Art. 21

La merce pesata o misurata col concorso del compratore, si considera consegnata subito dopo effettuata la pesatura o la misurazione.

Art. 22

La pesatura della merce, se eseguita dall'Autorità Portuale o dal concessionario suo delegato, è valida anche se la controparte non vi sia intervenuta, purchè sia stata avvisata a tempo. Nei recinti dei punti franchi, nelle aree e depositi gestiti dall'Impresa esercente i lavori portuali è ufficiale solo la pesatura fatta dagli organi dell' Impresa stessa.

Art. 23

Qualora la merce sia stata contrattata per consegna da magazzino in città, il prezzo convenuto s'intende per merce pesata e resa franca su mezzo di trasporto alla porta d'uscita del magazzino del venditore.

Art. 24 - Spese doganali

Le spese per l'assistenza doganale nella consegna da magazzini doganali fiduciari sono a carico del venditore.

Art. 25 - Consegna di merci nazionali ed estere

La consegna di merci estere, vendute in transito, viene effettuata nel territorio extra doganale dei punti franchi; quella di merci nazionali, in territorio nazionale. Le spese doganali per l'eventuale consegna, a richiesta del compratore, delle merci estere su territorio doganale o di quelle nazionali su territorio extra doganale, sono a carico del compratore.

Art. 26 - Termini per il ritiro della merce dai capannoni (hangar portuali)

Nelle contrattazioni per merci da consegnarsi dai capannoni, il compratore deve provvedere al loro ricevimento entro il termine della libera giacenza previsto dal regolamento dell'Autorità Portuale o del suo concessionario ovvero a lui concesso dal venditore. Le spese di giacenza per il mancato ricevimento entro i detti termini sono a carico del compratore.

Art. 27 - Ricevimento e consegna di merce giacente

Quando nelle contrattazioni di merci il ricevimento viene pattuito pronto, le relative operazioni devono incominciare non più tardi del giorno feriale susseguente a quello del contratto e proseguire senza interruzione imputabile alla parte.

Art. 28 - Trasporto in partita

Qualora, per negligenza del compratore, la merce acquistata, giacente nei capannoni, venga trasportata per disposizioni dell'Autorità Portuale o suo concessionario in partita (magazzino comune), la consegna si ritiene come avvenuta ed il venditore ha il diritto di fatturare al compratore la merce col peso accertato dall'Autorità Portuale, gravandola delle relative spese.

Art. 29 - Ricevimento dalla riva (fuori dagli scali dell'Autorità Portuale)

Il ricevimento dalla riva deve farsi nello stesso giorno in cui la merce vi viene posta, sempre che il ricevitore sia stato avvisato in tempo utile. In caso di mancato ritiro tempestivo, tutte le spese sono a carico della merce.

Art. 30 - Deterioramento della merce non ritirata

L'eventuale deterioramento naturale od accidentale di merci vendute e non ritirate tempestivamente, è a carico del compratore. Se si tratta di parte non individuata di una partita individuata, l'onere a carico del compratore sarà determinato in relazione alla proporzione fra la sua quota e l'intera partita

Art. 31 - Termini di spedizione via terra o di consegna

Quali termini usuali di spedizione via terra o di consegna s'intendono:

- Immediata o pronta: il venditore ha la disponibilità della merce e si impegna a spedirla con il primo mezzo disponibile.
- Primi del mese: dal 1° fino al 5 incluso
- Metà del mese: dal 13 fino al 17 incluso.
- Fine del mese: gli ultimi 5 giorni del mese.

In tutti i casi, tanto se la consegna venga fissata a giorni che ad epoche lunghe, è in facoltà del venditore di consegnare a suo piacere entro il limite stipulato. Nelle contrattazioni di merci già pronte nei depositi comuni o privati, i suddetti termini s'intendono quali limiti di tempo per il ritiro a piacere del compratore.

Art. 32 - Spedizioni o consegne frazionate via terra

Le spedizioni o consegna via terra, frazionate in un dato periodo di tempo, devono effettuarsi in quantitativi e ad intervalli uguali, proporzionati alla quantità totale da consegnarsi ed al termine di consegna.

Art. 33 - Riparazione degli imballaggi

Il venditore deve riparare a sue spese i colli, il cui imballaggio non risulti atto al regolare trasporto.

Art. 34 - Verifica della tara reale

Per quelle merci che si vendono a peso netto oppure con tara scritta (sui colli o nella fattura) è in facoltà del compratore, salvo che per gli articoli per i quali egli accetta la tara di fattura, di verificare entro 48 ore la tara reale, facendone riserva, in qualsiasi forma, all'atto del ricevimento. La verifica delle tare non può ritardare il pagamento della merce consegnata.

Art. 35 - Prelevamento dei campioni

Il prelevamento dei campioni della merce arrivata con carri ferroviari deve essere effettuato entro 24 ore dall'arrivo della merce, oppure dal momento in cui i carri ferroviari possono essere scaricati. Il venditore può rifiutare il campionamento quando la merce sia stata già ritirata dal compratore in un deposito privato.

Art. 36

Il prelevamento dei campioni per la merce arrivata via mare deve essere effettuato entro 24 ore dopo ultimato lo sbarco, oppure dopo ricevuto il permesso di visita.

Per quel che riguarda il commercio del caffè trova invece applicazione l'art. 4 dell'european contract for coffee.

Per quel che riguarda invece il commercio ed il transito di prodotti petroliferi, il campionamento deve essere effettuato prima dello sbarco della merce.

Art. 37

Tutti i campioni devono essere suggellati in contraddittorio tra le parti. Qualora una delle parti contraenti si rifiuti di assistere al prelevamento o al suggellamento dei campioni, l'altra parte ha facoltà di domandare il prelevamento degli stessi sia alla Camera di Commercio di Trieste, sia ad altro

Ente o persona a ciò autorizzati. Le spese della relativa procedura sono a carico della parte assente.

Art. 38

I campioni per la constatazione della qualità devono, entro otto giorni dopo ultimato il suggellamento e dopo fallito l'eventuale tentativo di componimento amichevole della vertenza, essere spediti all'organo previsto per decidere sulla contestazione e la domanda di arbitraggio deve essere prodotta entro otto giorni dall'avvenuta spedizione del campione.

Art. 39 - Contrattazioni con caparra

Sull'importo versato al venditore a titolo di caparra e principio di pagamento, per merci da consegnarsi in epoche determinate, il compratore non ha diritto di pretendere interessi.

Art. 40

Nelle contrattazioni "per consegna frazionata a cassa contro consegna", il venditore può richiedere ad ogni singola consegna il pagamento corrispondente al valore della merce consegnata.

Art. 41

Se il pagamento è stabilito a scadenza decorrente dalla consegna della merce, il termine di scadenza si computa dal giorno in cui la consegna sia effettivamente avvenuta, e comunque da quello della messa a disposizione della merce.

Art. 42 - Diritto di sostituzione della merce

La merce, dopo messa a disposizione del compratore e identificata, non può essere sostituita dal venditore senza consenso del compratore.

CAPO II: COMMISSIONI

Art. 43 - Compenso del commissionario

Il commissionario, che effettua per conto di terzi vendita di merci, ha diritto alla commissione da pagarsi da parte del committente solo al buon fine dell'affare. Il compenso dovuto al commissionario per la vendita di una merce in commissione, si calcola sul prezzo incassato dal venditore al netto di imposte.

CAPO III: MEDIAZIONI

Art. 44 - Pagamento della provvigione ai mediatori

La provvigione dei mediatori nelle contrattazioni di merci è a carico del venditore, salvo usi speciali.

Art. 45

Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando il contratto sia concluso. Quando la legge, per la validità di un contratto, richiede l'atto scritto, la

provvigione al mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione dell'atto o del preliminare da parte dei contraenti.

Art. 46

La clausola "franco di mediazione", o altra equipollente, inserita nei patti vale ad accollare ad una sola parte la provvigione del mediatore.

Art. 47

Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute. Non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, se l'affare non viene concluso.

Art. 48

Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori è dovuta dalle parti una sola provvigione.

Art. 49

Ove insorga controversia sulla esecuzione del contratto e si faccia luogo allo scioglimento di esso, le parti contraenti non possono richiedere rimborso della provvigione già pagata al mediatore, il quale ha diritto a percepire la provvigione anche nel caso che, concluso il contratto, lo scioglimento derivi da accordi intervenuti tra le parti o da mancata esecuzione del contratto stesso da parte di uno dei contraenti.

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI (nessun uso accertato)

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE D'IMMOBILI URBANI

CAPO I: COMPRAVENDITA

Art. 50 - Compravendita a corpo e a misura

Generalmente la compravendita di un appartamento e dei locali accessori (come ad esempio box, autorimesse, cantine, soffitte) viene effettuata a corpo.

Qualora la compravendita venga effettuata a misura, la superficie è calcolata in metri quadrati come segue:

- Appartamenti: viene misurata l'area racchiusa dal filo interno dei muri perimetrali di facciata (escluso quindi lo spessore degli stessi) e dalla linea di mezzera dei muri di confine interni divisorii con altre unità immobiliari o con parti comuni condominiali; nella misurazione dell'area sono viceversa comprese le tramezzature interne (che non sono struttura portante) e i pilastri.
- Poggioli e terrazze: i poggioli e le terrazze di dimensioni fino a 5 mq vengono calcolati al 50%, quelli di maggiori superfici al 33%; terrazze o poggioli completamente chiusi con vetrate vanno calcolati al 70%.
- Mansarde: nelle abitazioni ottenute nel sottotetto con abitabilità e nelle mansarde che sono pertinenza di appartamento già munito di abitabilità, la metratura va calcolata prendendo in considerazione solo l'area dell'immobile con un'altezza superiore a m. 1,70.
- Box, autorimesse: la metratura va calcolata prendendo in considerazione
- Cantine e soffitte: la superficie calpestabile dei vani.

Art. 51 - Provvigioni

Nella compravendita d'immobili spetta al mediatore - in difetto di diversa pattuizione - la provvigione del 3% a carico del compratore e del 3% a carico del venditore.

Art. 52

Nella compravendita di aziende spetta al mediatore - in difetto di diversa pattuizione - la provvigione del 3% a carico del compratore e del 2% a carico del venditore.

Art. 53

Nel caso in cui l'agente immobiliare presenti alla banca (o ad altro finanziatore) il cliente interessato a beneficiare di operazione di finanziamento a medio/lungo termine, all'agente spetta da parte del finanziatore - nel caso di positiva conclusione dell'operazione stessa - una provvigione determinata in base agli accordi intercategoriale ovvero direttamente intervenuti.

Art. 54 - Caparra

Nei contratti di compravendita immobiliare, all'atto della proposta, è dovuto il versamento a titolo di caparra di una somma pari al 10% del prezzo di compravendita. La caparra si intende confirmatoria se non specificatamente indicata, tra le parti, quale penitenziale.

CAPO II: LOCAZIONE

Art. 55 - *Pagamento rate del canone*

Il pagamento delle singole rate del canone di affitto deve essere effettuato in via anticipata e mensilmente - entro il giorno 5 - al domicilio del locatore o nel luogo e con le modalità indicate dal medesimo.

Art. 56 - *Visita della cosa locata*

La parte conduttrice deve permettere la visita della cosa locata nei giorni feriali e nelle ore da convenirsi a persone interessate munite di biglietto di presentazione.

Art. 57 - Riparazioni

Il proprietario deve consegnare al conduttore, prima della presa di possesso, copia di tutti i libretti di manutenzione degli impianti elettronici o elettromeccanici riferiti a beni di proprietà esclusiva installati nell'alloggio e nelle relative pertinenze. Oltre le riparazioni di piccola manutenzione indicate nell'art. 1609 del codice civile, sono a carico del conduttore le seguenti:

a) impianti idraulici: sostituzione e messa in efficienza dei congegni inerenti al funzionamento dei sistemi di sciacquamento, sostituzione dei rubinetti e miscelatori e parte di essi, delle valvole e delle relative guarnizioni concernenti le condutture dell'acqua e degli scaldabagni, nonchè le riparazioni degli stessi e la loro sostituzione in rapporto all'uso proporzionale alla durata media, prevista in 3 anni e dopo il primo anno di locazione;

b) condutture del gas: la disotturazione delle derivazioni inerenti la tubazione del gas e delle derivazioni della colonna montante, quest'ultima compresa;

c) elettricità: riparazione o sostituzione degli impianti elettrici esistenti nell'interno dell'ente locato, comprese le valvole di sicurezza situate all'esterno dell'abitazione, ma corrispondenti a questa; riparazione degli impianti elettrici riguardanti l'apertura automatica del portone ed il funzionamento delle suonerie, citofoni e videocitofoni, compreso il guasto che riguardi l'intero impianto, o i pulsanti delle suonerie e dei citofoni esistenti esternamente al portone d'entrata;

d) piccoli lavori di manutenzione e riparazione ai serramenti, agli avvolgibili, ai cardini, ai chiavistelli ed alle serrature, nonchè tutta la manutenzione e le riparazioni ai serramenti dei locali di affari siti al pianoterra;

e) riscaldamento: riparazione al focolaio, alle stufe, agli stipi ed architravi dei camini, nonchè pulitura dei focolai, delle stufe, canne fumarie e camini; le spese di funzionamento degli impianti di riscaldamento, sia autonomi che centralizzati (pompe, condotte fumo, caldaie, bruciatori, corpi riscaldanti, rifacimento refrattari, ecc.) in rapporto all'uso proporzionale alla durata media, prevista in 5 anni e dopo il primo anno di locazione, nonchè quelle di ordinaria manutenzione degli impianti stessi;

f) varie: riparazioni al pavimento ed alle piastrelle dei locali, quando solo alcune di esse sono rotte; piccole riparazioni agli intonaci ed alle pareti; sostituzione dei vetri degli appartamenti, a meno che la loro rottura non sia da attribuirsi a qualche evento straordinario del quale l'inquilino non sia responsabile; sostituzione degli stucchi e dei vasolini, manutenzione e sostituzione dei vetri e cristalli dei locali d'affari;

g) manutenzione e riparazioni dell'antenna televisiva centralizzata.

Art. 58 - Onere del riscaldamento

L'onere a carico di ciascun utente è ripartito in base alle norme del regolamento di condominio; in mancanza in base alla cubatura dei locali. Nella determinazione della cubatura dei locali vengono compresi i muri interni.

Art. 59 - Pagamento delle quote di riscaldamento

Il prezzo del riscaldamento è corrisposto dai singoli obbligati sulla base delle previsioni di spesa, in rate anticipate, salvo conguaglio.

Art. 60 - Obblighi condominiali

Qualora l'ente locato faccia parte d'un edificio in proprietà condominiale, il conduttore è tenuto a seguire le norme regolamentari deliberate dalla assemblea condominiale. Le spese relative ai servizi condominiali (riscaldamento, ascensore, luce e pulizia scale, ecc.) sono a carico del conduttore secondo la ripartizione stabilita dall'assemblea condominiale. Resta ferma la facoltà del conduttore di intervenire alle assemblee condominiali ai sensi dell'art. 10 L 392/1978.

Art. 61 - Rimborso spese consumi acqua fredda

I consumi dell'acqua registrati dal contatore centrale sono a carico di ciascun utente secondo i criteri stabiliti dal regolamento di condominio; in mancanza, in base al numero degli occupanti.

Art. 62 - Spese di contratto di locazione

Le spese per la registrazione del contratto di locazione ed i suoi rinnovi successivi sono a carico del locatore e del conduttore nella misura del 50% a ciascuno. I diritti di stesura e rinnovazione del contratto sono a carico del conduttore.

Art. 63 - Spese di riscossione dell'affitto

Le spese e diritti di riscossione dell'affitto, comprese quelle bancarie, sono a carico del conduttore.

Art. 64 - Custodia dell'appartamento durante l'assenza del conduttore

Il conduttore che si allontani temporaneamente dall'abitazione, lasciandola incustodita, è obbligato ad affidare le chiavi dell'appartamento a persona di sua fiducia, dandone avviso all'amministratore.

Art. 65 - Biancheria da asciugare

La biancheria da asciugare viene stesa dalla parte interna dello stabile prospiciente il cortile e comunque dalla parte non vietata dal Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 66 - Provvigione di mediazione per l'affittanza di immobili, locali d'affari ed aziende

Nell'affittanza d'immobili spetta al mediatore la provvigione, a carico del conduttore, di 2 mensilità di pigione, quando l'affittanza è stipulata almeno per un anno; per periodi inferiori, proporzionata alla durata.

Art. 67 - Competenze spettanti agli amministratori per la gestione di un immobile locato

Le competenze spettanti agli amministratori per la gestione di un immobile locato vanno commisurate su tutti gli incassi lordi, ivi compresi gli accessori, anche se esatti dal proprietario.

Art. 68 - Revoca del mandato di amministrazione

In caso di revoca del mandato di cui all'articolo precedente, ove non si tratti di un passaggio di proprietà per atto tra vivi, la consegna dell'amministrazione stessa con la relativa resa dei conti si effettua alla scadenza della gestione amministrativa in corso.

Art. 69 - Caparra

Nelle affittanze di immobili, il deposito cauzionale è pari a tre mensilità di affitto. La caparra si intende confirmatoria se non specificatamente indicata, tra le parti, quale penitenziale.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONI DI FONDI RUSTICI

CAPO I: COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI (nessun uso accertato)

CAPO II: AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 70 - Contratto di affittanza

La decorrenza del contratto di conduzione è a partire dall'11 novembre; la disdetta deve essere data entro l'11 maggio. Sui terreni condotti in affitto, al momento della risoluzione del contratto (10 novembre) l'affittuario lascia il fondo e su questo le scorte morte ivi compreso il letame verso pagamento del controvalore in denaro o in natura da parte dell'affittuario subentrante o, in difetto, da parte del proprietario del fondo. L'affittuario uscente asporta le scorte vive. L'affittuario subentrante rimborsa all'affittuario uscente il valore del seme di erba medica seminato nell'ultima annata. Le colture legnose pluriennali in allevamento che non hanno dato prodotti, devono essere pagate all'affittuario uscente dall'affittuario subentrante o, in difetto, dal proprietario del fondo.

Art. 71 - Affittanza degli orti

L'affittanza degli orti osserva la durata di un anno o più, a seconda degli accordi, a datare dal giorno dell'inizio del contratto, indipendentemente dalla annata agraria (11 novembre dell'anno di inizio e 10 novembre dell'anno successivo). Nelle affittanze che cessano il 10 novembre, se la riconsegna non avviene nei termini sopraddetti, l'affittuario uscente si riserva il diritto di raccogliere - fino e non oltre il 19 marzo successivo - i frutti pendenti, seminati con le successioni d'uso delle coltivazioni. L'affittuario cessante ha diritto che, all'atto della riconsegna, gli vengano rimborsati, a prezzo di stima, dall'affittuario subentrante o dal proprietario del fondo in difetto del primo, i

frutti pendenti e le eventuali piante da trapianto non mature in vivaio, nonché quelle a coltura pluriennale. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono gli usi indicati nell'articolo precedente.

CAPO III: CONDUZIONE A MEZZADRIA

(nessun uso accertato)

CAPO IV: CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE

(nessun uso accertato)

CAPO V: CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

(nessun uso accertato)

CAPO VI: CONDUZIONE IN ENFITEUSI

(nessun uso accertato)

CAPO VII: ALTRE FORME DI CONDUZIONE

(nessun uso accertato)

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPO I: PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

A) Bestiame

Art. 72 - Contrattazione

I contratti di acquisto di bestiame si stipulano a voce e, generalmente in presenza del mediatore od eventualmente di testimoni.

Art. 73 - Consegna

La consegna all'acquirente degli animali acquistati avviene normalmente subito e così pure il pagamento.

Art. 74 - Bovini

I vitelli, se da allevamento, si contrattano a capo; se da macello a vista o a peso vivo. Le vacche si contrattano a capo, se trattasi di animali da

allevamento; se trattasi di animali da macello, si contrattano a vista oppure a peso vivo o morto.

Art. 75 - Equini

Gli equini si contrattano a capo od anche a peso vivo, se destinati al macello.

Art. 76 - Ovini

Gli ovini si trattano a capo o a peso vivo; gli agnelli a peso vivo.

Art. 77 - Suini

I suini grassi si contrattano a capo o a peso vivo; i lattonzoli generalmente a capo.

Art. 78 - Peso morto

Il peso morto dei bovini ed equini è dato dal peso dei quattro quarti, il tutto ridotto del 2%, quando la pesatura avviene immediatamente dopo la macellazione. Il peso morto dei vitelli e dei suini è dato dal peso dell'animale dopo tolti il sangue e le interiora ("peso tremontin").

Art. 79 - Caparra

All'atto della conclusione dell'affare viene generalmente corrisposta dall'acquirente al venditore la caparra a conferma dell'affare concluso. La misura della caparra, che viene fissata d'accordo fra le parti, in genere si aggira fra il 2 e il 5 per cento del valore dell'affare concluso. Il venditore che, senza giusta ragione, si rifiuta di consegnare gli animali, è tenuto a restituire la caparra ed a pagare altrettanta somma all'acquirente ("doppia caparra"). Se l'acquirente rifiuta di ricevere gli animali, perde solo la caparra.

Art. 80

La constatazione dei vizi o difetti occulti denunciati viene effettuata allegando una certificazione del veterinario.

Art. 81 - Mediazione

La mediazione per i bovini, gli equini, gli ovini e suini è commisurata a capo ed è a carico sia dell'acquirente che del venditore in parti uguali.

B) Animali da compagnia (nessun uso accertato)

C) Lane

Art. 82 - Contrattazioni

Le lane lavate, sudice e da conca di qualsiasi qualità e provenienza si trattano per chilogrammo peso netto, tara reale constatata, imballaggio gratuito.

Art. 83 - Prezzo

Il prezzo si intende per contanti senza sconto.

Art. 84 - Qualità

Per qualità buona mercantile s'intende la lana senza difetti, corrispondente alla provenienza contrattata.

Art. 85 - Lana lavata

Per lana lavata intendesi lana lavata a caldo secondo regolare procedimento industriale. Per lana lavata a fondo (scoured) intendesi lana lavata in modo da poter essere adoperata senza bisogno di un'ulteriore lavatura. Le lane sul dorso (saltate ñ washed), dato che richiedono un'ulteriore lavatura devono essere indicate come tali.

Art. 86 - Tolleranza calo

Per le lane sudicie è tollerato un calo naturale fino all'1% come per le lane lavate a fondo o saltate.

Art. 87 - Tolleranza grasso

Per le lane lavate a fondo è tollerato fino all'1,50% di grasso.

Art. 88 - Condizionatura

Le lane lavate a fondo s'intendono condizionate col 16% di umidità.

Art. 89 - Impurità

Per le lane, la tolleranza di materie estranee è in relazione alla provenienza della merce.

Art. 90 - Tolleranza di lana colorata e nera

Nelle lane lavate a fondo e classificate per bianche, non si tollera la lana colorata.

Art. 91 - Mediazione

La mediazione è dell'1% o 2% a carico del venditore.

CAPO II: PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

A) Cereali

1) Disposizioni generali

Art. 92 - Rinvio

Per i cereali si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento interno della Borsa Merci di Bologna ([vedi all. 2](#)) e in particolare alle condizioni generali unificate per i contratti relativi ai frumenti, legumi, eccÖ; al contratto italiano per sottoprodotti della lavorazione nazionale del frumento tenero e duro; al contratto italiano per farine di frumento tenero n. 121; al contratto italiano per sfarinati di frumento duro n. 122.

Art. 93 - Vendite di merci nazionalizzate

Per merce venduta nazionalizzata, su carro, in vagone o da bordo di natanti, incombe al venditore ogni operazione inerente allo sdoganamento, il

pagamento del dazio, come pure ogni spesa accessoria doganale, nonché la presentazione di tutti i documenti necessari per effettuare l'importazione. Il venditore deve essere in possesso della licenza d'importazione.

2) Frumento (nessun uso accertato)

3) Granturco (nessun uso accertato)

4) Riso (nessun uso accertato)

5) Avena (nessun uso accertato)

6) Segale (nessun uso accertato)

7) Orzo da birra (nessun uso accertato)

B) ORTAGGI

1) Patate

Art. 94 - Contrattazione

Le patate si trattano in sacchi, in casse (in legno o in plastica), bins (in legno o in plastica) o cartoncino telescopico.

Art. 95 - Qualità

Le patate si suddividono a seconda della denominazione varietale depositata e internazionalmente riconosciuta e a seconda della zona di produzione.

Art. 96

Per merce mercantile dell'annata s'intende:

-per le patate novelle, merce da 20 grammi in su;

-per quelle autunnali, merce da 40 e/o 45 mm. ed oltre di diametro.

Art. 97 - Mediazione

La mediazione è del 2% suddiviso in parti uguali tra compratore e venditore.

2) Cipolle

Art. 98 - Contrattazione

Le cipolle si trattano a chilo, in casse o in sacchi.

Art. 99 - Cipolle di produzione nazionale

Le cipolle di produzione nazionale si consegnano in bins, in casse o sacchi.

Art. 100 - Qualità

Le cipolle si suddividono a seconda della denominazione varietale depositata e internazionalmente riconosciuta e a seconda della zona di produzione.

Art. 101 - Visita

Nelle vendite salvo visita, la visita della merce si effettua il giorno stesso dello stabilito, se avvenuto nella mattina, ed entro la mattina del giorno seguente, se avvenuto al pomeriggio, in difetto di che la merce si considera come accettata. Qualora nelle vendite a consegna lo sbarco avvenga ad intervalli, il venditore ha il diritto di presentare la merce alla visita anche ripartitamente.

Art. 102 - Mediazione

La mediazione è del 2% suddiviso in parti uguali tra compratore e venditore.

3) Agli

Art. 103 - Contrattazione

L'aglio secco nazionale si tratta al chilo, in treccia (resta) , a mazzi e in teste calibrate, o sacchi.

Art. 104 - Qualità

L'aglio si suddivide a seconda della denominazione varietale depositata e internazionalmente riconosciuta e a seconda della zona di produzione.

Art. 105 - Aglio secco d'Egitto e paesi extracomunitari

L'aglio secco d'Egitto o di paesi extracomunitari, stelato o meno, si tratta a peso predeterminato in sacchi o in gabbie.

Art. 106 - Mediazione

La mediazione è del 2% suddiviso in parti uguali tra compratore e venditore.

4) Asparagi

Art. 107 - Contrattazione

Gli asparagi si trattano con peso predeterminato all'origine.

Art. 108 - Qualità

Gli asparagi si suddividono a seconda della denominazione varietale depositata e internazionalmente riconosciuta e a seconda della zona di produzione.

5) Lattughe e scarole

Art. 109 - *Contrattazione*

Le lattughe e le scarole si trattano al chilogrammo.

Art. 110 - Qualità

Le lattughe e le scarole si suddividono a seconda della denominazione varietale depositata e internazionalmente riconosciuta e a seconda della zona di produzione.

6) Basilico, prezzemolo e erbe aromatiche

Art. 111 - Contrattazione

Il basilico, il prezzemolo e le erbe aromatiche si trattano al chilogrammo o a mazzi.

7) Carciofi e carciofini

Art. 112 - Contrattazione

I carciofi si trattano a pezzo sia in mazzi che in gabbie. I carciofini si trattano al chilogrammo.

Art. 113 - Qualità

I carciofi si suddividono a seconda della denominazione varietale depositata e internazionalmente riconosciuta e a seconda della zona di produzione.

8) Ravanelli

Art. 114 - Contrattazione

I ravanelli si trattano a mazzi.

Art. 115 - Qualità

I ravanelli si suddividono a seconda della denominazione varietale depositata e internazionalmente riconosciuta e a seconda della zona di produzione.

9) Sedani

Art. 116 - Contrattazione

I sedani si trattano al chilogrammo.

Art. 117 - Qualità

I sedani si suddividono a seconda della denominazione varietale depositata e internazionalmente riconosciuta e a seconda della zona di produzione.

10) Legumi secchi

Art. 118 - Mediazione

Per i legumi la mediazione è dell'1% a carico del venditore.

a) Fagioli

Art. 119 - Contrattazione

I fagioli si vendono al chilo per 5 o 25 kg. o in confezioni denominate big begs da 500 o 1000 kg. in sacchi di peso uniforme, su campione tipo oppure su denominazione con indicazione della provenienza. La merce deve essere di qualità omogenea. Agli effetti dell'uniformità del peso dei colli è ammessa una tolleranza dell'1% in più o in meno. I sacchi devono essere di juta od altra fibra di pari resistenza, cuciti alla bocca, ben condizionati, ed è tollerato qualche rattoppo.

Art. 120 - Qualità

Nelle contrattazioni di fagioli di provenienza estera (dall'emisfero settentrionale)dal 15 settembre in poi s'intendono fagioli del nuovo raccolto. Dopo questo termine, per merce vecchia s'intende quella dell'annata precedente. Nelle contrattazioni di fagioli di provenienza estera, la merce s'intende dell'ultimo raccolto. I fagioli s'intendono esenti da tarlo.

Art. 121 - Tolleranze

Nelle vendite su campione, denominazione o pezzatura, il compratore deve tollerare una differenza di qualità fino all'1% con corrispondente abbuono. Nelle vendite su campione tipo è ammessa una differenza di qualità fino all'1% senza alcun abbuono. Ove vi sia un'ulteriore differenza fino al 3%, il compratore è obbligato a ricevere la merce con corrispondente abbuono.

Art. 122 - Vendita su denominazione o descrizione

Nelle vendite su denominazione o descrizione, la merce deve essere sana, leale e corrispondente alla buona media del raccolto dell'annata per la provenienza o tipo stabilito.

b) Lenticchie

Art. 123 - Qualità

Per lenticchie "naturali" si intende merce buona media, leale, mercantile dell'annata. Le lenticchie s'intendono esenti da tonchio.

Art. 124 - Denominazione

Le lenticchie vengono vendute sotto le seguenti denominazioni: "Giganti"(0), "Gigantine" (1), "Medie"(2) e "Piccole" (3). Vengono considerate Giganti quelle di calibro non inferiore a 7 mm.; "Gigantine" quelle di calibro non inferiore a mm 6 e mezzo; "Medie" quelle di calibro non inferiore a 6 mm. e "Piccole" quelle inferiori a 6 mm.

Art. 125 - Tonchi

Le lenticchie vendute "garantite senza tonchio" devono essere di una provenienza assolutamente immune da tale insetto. Se vendute "sterilizzate" possono provenire da luoghi infetti, ma devono essere preventivamente sterilizzate a regola d'arte, in modo da distruggere uova, larve od eventuali tonchi vivi sviluppatisi nell'interno dei chicchi.

Art. 126

Qualora nella merce venduta "garantita senza tonchio" venissero riscontrati tonchi vivi, è in facoltà del compratore di respingere senz'altro la merce, considerando il venditore in mora, oppure di ritirarla con il minimo valore constatato, restando in più a carico del venditore la spesa per la risterilizzazione della merce.

Art. 127 - Tolleranza di grani tarlati

Nella merce comperata come "sterilizzata" non sono ammessi in via assoluta tonchi vivi. E' tollerata una percentuale senza abbuono dello 0,5% di grani tarlati.

Art. 128 - Modalità di contrattazione

La merce può essere venduta su calibratura, su denominazione con località di provenienza, su campione tipo, o su campione.

Art. 129

La merce venduta su denominazione deve corrispondere, sia per il colore che per il tipo, alla buona media mercantile dell'annata del luogo di produzione contrattato.

Art. 130 - Tolleranza sulla qualità

Viene ammessa la tolleranza fino al 5% di merce di calibro immediatamente inferiore a quello usuale per le differenti denominazioni.

Art. 131

La merce venduta su campione tipo deve corrispondere al campione con una tolleranza sino al 2% in più di grani diversamente colorati.

c) Piselli secchi spezzati

Art. 132 - Qualità

I piselli commestibili vengono venduti sotto denominazione di gialli e verdi. I piselli venduti come "sterilizzati" devono essere sterilizzati a regola d'arte. I piselli si intendono esenti da tonchio.

Art. 133 - Denominazioni

I piselli vengono venduti sotto le seguenti denominazioni: grossi e medi.

Art. 134 - Tonchi

Qualora nei piselli venduti come sterilizzati venissero riscontrati tonchi vivi, è in facoltà del compratore di respingere senz'altro la merce e considerare il venditore in mora, oppure ritirarla con il minor valore constatato, restando in più a carico del venditore la spesa per la sterilizzazione della merce.

Art. 135 - Tolleranze

Nella merce venduta su denominazione, buona, media, leale dell'annata del luogo di produzione indicato, è ammessa per i piselli "verdi" una tolleranza sino al 2,5% di piselli gialli, una tolleranza sino al 2,5% di piselli gialli e per quelli "gialli" sino al 5% di piselli verdi. Viene tollerato pure un quantitativo massimo dell'1% di grani bruciati e rosi.

Art. 136 - Campionamento di legumi

Arrivando la merce in sacchi con ferrovia o via mare, i campioni di legumi secchi sono da prelevarsi nella proporzione del 10% dai sacchi costituenti la partita. Per il campionamento valgono le medesime norme prescritte dalla presente raccolta per i cereali.

C) UVA E MOSTO (nessun uso accertato)

D) OLIVE (nessun uso accertato)

E) AGRUMI

Art. 137 - *Contrattazione*

Gli agrumi (limoni, arance, mandarini, mandarance e pompelmi, si trattano a collo se di origine extracomunitaria o a chilo se di origine nazionale o comunitaria. Gli agrumi trattati a peso possono essere in casse (accatastabili in legno o plastica) e cartoni a peso netto.

F) FRUTTA FRESCA

1) Fragole, fragoline di bosco e piccoli frutti

Art. 138 -*Contrattazione*

Le fragole, fragoline di bosco e piccoli frutti si trattano al chilogrammo o a colli (padelle) grandi e piccoli.

Art. 139 - *Qualità delle fragole*

Le fragole si distinguono in prima e seconda scelta.

G) FRUTTA SECCA

1) Disposizioni generali

Art. 140 - *Peso d'origine*

Nelle vendite alla condizione peso "d'origine" il venditore è tenuto a comprovarlo.

Art. 141 - *Mediazione*

La mediazione è del 2% a carico del venditore.

2) Fichi secchi

Art. 142 - *Fichi di provenienza greca e turca*

I fichi di provenienza greca o turca sono venduti in confezioni da 250 o da 500 gr. I fichi di provenienza turca possono essere venduti anche in confezioni di cellophane in varie pezzature e peso.

Art. 143

I fichi nazionali vengono distinti secondo la qualità in: "prima scelta" o "seconda scelta".

3) Prugne secche

Art. 144 - *Contrattazione e qualità*

Per frutto selezionato s'intende quello trattato con l'indicazione del quantitativo dei pezzi contenuti in ogni mezzo chilogrammo o libbra inglese, a seconda del Paese di provenienza. L'imballaggio può essere in casse, cassette o cartoni, o

sacchetti di plastica a peso predeterminato. La qualità delle prugne deve essere indicato sulla confezione.

Art. 145

Le prugne s'intendono di qualità sana e bene essiccate. Le prugne in cassetta devono essere essiccate a regola d'arte. Sul contratto di compravendita deve essere specificato se trattasi di merce affumicata o semplicemente essicata.

4) Mandorle, noci, nocciole, carrube

Art. 146 - *Rinvio*

Le mandorle, le noci e le nocciole di produzione nazionale - sia in guscio che sgusciate - e le carrube, seguono gli usi dei centri commerciali di produzione delle singole provenienze.

5) Uva secca

Art. 147 - *Contrattazione*

Proviene in particolare dalla Grecia, dalla Turchia e dal Cile. La merce proveniente da Grecia, Turchia e Cile viene trattata in contenitori preconfezionati con peso netto indicato sullo stesso. L'uva può essere confezionata in bustine di cellophane di varia pezzatura, fermo restando il peso delle confezioni standard sopra indicate.

6) Pinoli

Art. 148 - *Contrattazioni*

Sono di provenienza italiana, spagnola, turca o cinese. Vengono trattati in sacchi a peso netto da 25 kg.

Art. 149 - *Mediazione*

La mediazione è del 2% a carico del venditore.

H) ERBE, SEMENTI E FORAGGI (nessun uso accertato)

I) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI (nessun uso accertato)

L) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO (nessun uso accertato)

M) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI

1) Droghe, spezie e the

Art. 150 - *Imballaggi*

Le merci vengono consegnate in imballaggio originale. Il costo dell'imballaggio è compreso nel prezzo della merce.

Art. 151 - *Clausola "circa"*

Nelle compravendite effettuate con clausola "circa", è tollerata una differenza nella consegna sino al 5% in più o in meno del quantitativo venduto. La presente disposizione si applica anche alla vendita di merce nazionalizzata.

Art. 152 - *Modalità di vendita*

La merce può essere venduta:

- a)"su descrizione", nel qual caso la merce deve corrispondere in ogni particolare alla qualità descritta;
- b)"su campione tipo" (su tipo di campione), nel qual caso la merce deve corrispondere, nel suo insieme, alle caratteristiche del campione tipo presentato;
- c)"su campione prelevato da partita determinata", nel qual caso la merce deve essere quella campionata e corrispondere fedelmente al campione presentato. Le clausole "a campione" o "su campione della partita" (stoklot) sono equivalenti.
- d)"qualità avuta", nel qual caso la merce deve essere di qualità eguale a quella della precedente fornitura.

Art. 153 - *Vendita con la clausola "merce vista e piaciuta"*

Le compravendite effettuate alla condizione merce vista e piaciuta, od altra equivalente, escludono ogni diritto a reclamo per differenza di qualità o per qualsiasi altro difetto o avaria, quando il compratore abbia visitato ed accettato la merce oppure abbia esplicitamente rinunciato alla visita.

Art. 154 - *Prezzo e unità di contrattazione*

Nelle contrattazioni su piazza, sia di merce allo stato estero, sia di merce nazionalizzata, il prezzo e l'unità di contrattazione si intendono in Euro per kg. netto. Nelle contrattazioni di piante medicinali ed aromatiche il prezzo s'intende, per merci in sacchi o balle; per merce in casse o cartoni si considera il peso netto e l'imballo gratis.

Art. 155 - *Posizione della merce*

Le compravendite per consegna sulla piazza di Trieste possono riguardare:

- 1 -"merce pronta", nel qual caso la merce si trova già giacente a magazzino;
- 2 - "merce attesa".

- a)"merce allo sbarco", nel qual caso viene indicato il nome della nave che sta scaricando;
 - b)"merce viaggiante salvo felice arrivo", nel qual caso viene precisato il nome della nave, se la merce viaggia via mare, oppure, la data di caricazione ed il mezzo, se la merce viaggia via terra;
 - c)"merce da caricarsi", nel qual caso viene indicata l'epoca d'imbarco o di caricazione, con la clausola "salvo felice arrivo"
- Per la "merce attesa" è inclusa anche la clausola del "salvo regolare proprio rifornimento", per quanto concerne quantità e qualità.

Art. 156 - *Clausola "imbarco pronto" e "imbarco immediato"*

Per "imbarco pronto" si intende l'imbarco entro 30 giorni correnti dal giorno successivo alla data della conclusione dell'affare. Per "imbarco immediato", tale termine è ridotto a 15 giorni.

Art. 157 - *Prova dell'epoca e d'imbarco e comunicazioni relative*

Per determinare l'epoca d'imbarco o di caricazione in caso di contestazione, farà fede ñ salvo prova contraria ñ la data della polizza di carico della lettera di vettura o della bolletta di trasporto del corriere. Per le compravendite d'origine (cioè per l'imbarco dall'origine), le comunicazioni d'imbarco e di trasbordo date dal venditore al compratore s'intendono fatte sotto riserva. La riserva significa che la notizia viene comunicata così come ricevuta dal venditore, senza garanzia da parte dello stesso circa l'esattezza della comunicazione da lui ricevuta.

Art. 158 - *Località di consegna*

Nelle vendite di:

a)"merce nazionalizzata": la consegna è effettuata franco banchina magazzino nazionale venditore o del suo spedizioniere;

b)"merce di transito": la consegna è effettuata in Punto Franco da magazzino transito del venditore o del suo spedizioniere franco banchina.

La clausola "allo sbarco" o "dallo sbarco" significa che la consegna deve effettuarsi nel magazzino di sbarco in Punto Franco entro i termini previsti di franchigia.

Art. 159 - *Documenti a fini doganali*

All'atto della consegna dei documenti è obbligo del venditore di fornire a sue spese la documentazione necessaria ai fini doganali.

Art. 160 - *Consegna e ritiro*

All'atto della consegna si riscontra l'originalità dell'imballaggio, si esegue la pesatura e si verifica la qualità. Tutte le spese antecedenti alla consegna, compresa quella di pesatura ordinaria, sono a carico del venditore. La spesa di assistenza al peso e quelle successive alla consegna sono a carico del compratore. In caso di merce pronta, il compratore deve ritirare la merce entro e non oltre otto giorni dalla data della conclusione della vendita, festivi esclusi. Negli altri casi, il venditore deve tempestivamente avvisare il compratore. Quest'ultimo deve provvedere al ritiro della merce entro i vigenti termini di franchigia di diritti di sosta.

Art. 161 - *Peso*

Le compravendite sono regolate sul peso di consegna. In caso di vendite di merce allo sbarco, viaggiante o da caricarsi, vale la pesatura effettuata all'atto dell'estrazione dal magazzino di sbarco. Quando una delle parti richieda l'intervento del Pubblico Pesatore, la parte richiedente deve pagare la differenza di spesa fra la pesatura ordinaria e quella eseguita con il Pubblico Pesatore. Per la merce nazionalizzata il peso è quello constatato in partenza all'atto della consegna al compratore oppure al vettore per la spedizione.

Art. 162 - *Tara*

La tara d'uso è quella d'origine. Qualora questa non fosse determinabile, vale la tara reale media. Il controllo della tara reale, per partite ad imballaggi omogenei, si effettua col pesare da 5 a 10 involucri per ogni 100 calcolando il

loro peso medio. La determinazione della tara avviene in presenza di ambedue le parti ed a spese del venditore. Per la merce nazionalizzata le tare d'uso sono:

a) per il pepe: se di provenienza indiana, in tela doppia kg.1,5; se di provenienza indonesiana, in tela doppia kg.2;

b) per la cannella Ceylon: in cannoli kg. 1,200 per fardo da 100 Ibs e per quella in rottami kg.2 per fardo da 100 Ibs;

c) per i chiodi di garofano Zanzibar: kg.3 per fardo da kg.65 circa;

d) per i chiodi di garofano Madagascar, noci moscate e macis: kg.1 se sacco semplice; kg.2 se in sacco doppio.

Il the e le altre spezie confezionate in casse, vengono usualmente venduti in base alla tara di origine.

Art. 163 - *Mediazione*

La mediazione nelle compravendite è del 2% per il pepe, the ed altri coloniali, a totale carico del venditore, mentre per le piante medicinali è del 3%.

Art. 164 - *Spese di bollo*

I bolli di fatture ed eventuali tratte o cambiali sono sempre a carico del compratore.

2) Caffè crudi

Art. 165 - *Rinvio*

La contrattazione del caffè crudo è in genere regolata dal contratto europeo del caffè.

Art. 166 - *Modi e forme di contrattazione*

I caffè crudi si trattano a peso netto con detrazione della tara e le spese di visita, ricevimento e scarto sono a carico del compratore, mentre il venditore paga soltanto le spese di pesatura. I caffè crudi si trattano alla condizione "nazionalizzato", "in transito", "schiavo dogana". Se espresso in Euro, il prezzo s'intende per 1 kg. netto; se espresso in valuta estera, secondo le quotazioni d'origine nella valuta stessa. Se non diversamente indicato, il caffè trattato "in transito" s'intende rispeditibile verso qualsiasi destinazione, ivi compresa l'importazione in Italia. Se il compratore destina all'importazione una partita acquistata in transito, sono a suo carico, salvo pattuizione contraria, le pratiche valutarie ed il venditore è tenuto a fornirgli la documentazione d'origine necessaria secondo le norme in vigore all'atto della conclusione della vendita. Per il caffè trattato "schiavo dogana" s'intende caffè destinato all'importazione in Italia, per cui le pratiche valutarie ed ogni necessaria documentazione sono a carico del venditore, mentre sono a carico del compratore tutti gli oneri e le spese connesse all'operazione di importazione della merce.

Art. 167 - *Merce viaggiante e da caricarsi*

Per merce viaggiante s'intende merce di cui sia comprovabile la caricazione o mediante documenti di spedizione o mediante lettera o altro mezzo di informazione telematica della casa speditrice o del suo agente con la

comunicazione della caricazione e, per la merce viaggiante via mare, con l'indicazione della nave.

Art. 168

Nelle vendite di caffè viaggiante o da caricarsi, il venditore è tenuto a comunicare al compratore, all'atto della conclusione dell'affare o non appena tali dati sono a sua conoscenza, il nome della nave o delle navi sulle quali la merce è stata caricata, o la data di caricazione se la spedizione avviene con altro mezzo.

Art. 169 - *Vendite su denominazione*

I caffè venduti sotto una denominazione e/o descrizione generale di qualità, senza precisare la casa caricatrice, o se del caso il venditore estero, devono corrispondere in qualità ad un tipo medio dell'annata delle relative classificazioni.

Art. 170 - *Certificati d'origine*

Il venditore fornisce a sue spese tutta la documentazione che le disposizioni doganali esigono, ivi compreso il certificato di origine o documento equipollente, nonché il certificato di non manipolazione per la merce proveniente da luogo diverso della sua origine.

Art. 171 - *Clausola "c.i.f"*

In caso di vendita con la clausola "costo, nolo ed assicurazioni" (c.i.f.), la merce s'intende assicurata da terra a terra alle condizioni correnti della polizza italiana o inglese di assicurazione per un valore non inferiore al suo prezzo di vendita, maggiorato del 5%. In caso di vendita con la clausola "c.i.f. ripesato", il venditore deve indicare l'eventuale controllore del peso, le spese del cui intervento sono a suo carico. In mancanza di tale indicazione è considerato peso di sbarco quello risultante dalla pesatura ufficiale effettuata entro il termine più breve possibile, e comunque entro i termini previsti dalla polizza di assicurazione e dal contratto europeo caffè.

Art. 172 - *Imbarco all'origine*

Per imbarco "pronto all'origine" si intende quello effettuato entro 30 giorni dalla conclusione dell'affare, salvo cause di forza maggiore.

Art. 173 - *Peso e perdita di umidità*

Nelle vendite da magazzino il peso lordo delle partite non deve essere in media inferiore al peso usuale del rispettivo Paese d'origine o porto di spedizione, con una tolleranza di circa il 3%.

Art. 174 - *Ricevimento della merce*

In caso di pattuito pronto ricevimento, questo deve effettuarsi entro 15 giorni dal giorno della conclusione dell'affare.

Art. 175 - *Tare*

Per il caffè di provenienza brasiliana, si detrae una tara di mezzo kg. per ogni sacco semplice e di 1 kg. per i sacchi doppi. Per tutte le altre provenienze "vale

la tara reale"; questa viene stabilita prendendo la media di 5 sacchi su ogni 100. La determinazione della tara deve avvenire in presenza di ambedue le parti nel magazzino di consegna a cura e spese del venditore.

Art. 176 - *Bolli*

Bolli di fattura e di eventuali tratte o cambiali sono a carico del compratore.

Art. 177 - *Mediazione*

La mediazione è dell'1%.

3) Cotoni

Art. 178 - *Condizioni di vendita*

Le contrattazioni di cotone greggio si fanno in contanti per kg. netto.

Art. 179

Nelle vendite di merce alla condizione isana visitata ed accettata in qualità, il compratore è tenuto a ricevere le balle sane della partita ed ha il diritto di escludere quelle che fossero eventualmente avariate (marce o patite) oltre il 50% per ogni singola balla. L'abbuono sulle balle avariate ritirate dal compratore, viene fissato in via amichevole od a mezzo perizia giudiziale, le cui spese sono a carico del venditore. Nelle vendite di merce à apparcampione, il fornitore deve mettere a disposizione del compratore, uno o più campioni suggellati, che dovranno servire per l'eventuale arbitraggio in caso di contestazione.

Art. 180 - *Vendite su campione e tolleranza*

La merce venduta su campione deve corrispondere al medesimo. E' ammessa una tolleranza in meno soltanto del 15% delle balle, di ± classe in qualità, che però deve essere compensata con egual numero di balle che siano in classe altrettanto migliori. Per i cotoni egiziani non vi è alcuna tolleranza.

Art. 181

Per merce buona mercantile, s'intende merce sana, con umidità non superiore a quella fissata in contratto. Le balle devono essere pressate ad uso esportazione.

Art. 182 - *Tara*

Per i cotoni di tutte le provenienze, è da computarsi la tara reale. A richiesta del compratore o del venditore, la tara reale viene determinata pesando i cerchi e gli imballaggi del 10% delle balle originali e asciutte. Se la tara è formata da imballaggi di varie qualità, sarà da prendere in considerazione la media proporzionale delle balle di ogni qualità, in modo che la tara totale rappresenti il peso complessivo degli imballaggi e cerchi di tutta la partita. La riduzione del peso inglese va fatta in ragione di 45,35 kg. per 100 libbre inglesi.

Art. 183 - *Controllo tara*

Se la verifica richiesta dal compratore avrà per esito una eccedenza di tara, il cui bonifico supera le spese della taratura stessa, queste saranno sopportate dal venditore, e in caso contrario dal compratore. Se invece la taratura sarà richiesta dal venditore, questi sopporterà le spese di verifica, qualunque sia il risultato della stessa.

Art. 184

A formare il peso lordo, agli effetti della tara di ogni partita, si aggiunge il peso dei cerchi di egual tipo eventualmente mancanti.

Art. 185 - *Campionamento*

Per i campioni d'arbitraggio prelevati dal compratore e suggellati dal venditore o chi per lui, sarà da campionare ogni balla, ed il peso di ogni campione dovrà essere di almeno 250 gr. per balla. I campioni dovranno essere prelevati dall'interno della balla, e cioè dopo aver allontanato lo strato esterno del cotone, e se una delle due parti lo richiedesse, da ambo i lati della balla. I campioni restano in possesso del compratore.

Art. 186

Qualora si tratti di partite nettate da avaria, o di balle ricondizionate, il compratore ha diritto di prelevare campioni da ogni balla e, se necessario, del peso superiore a quello elencato nell'articolo precedente.

Art. 187 - *Peso*

Le balle di cotone devono essere pesate entro 15 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione. Le balle di cotone devono essere pesate prima del campionamento. La pesatura va fatta con frazioni di mezzo chilo.

Art. 188 - *Consegna*

La data di consegna per la merce giunta in container deve essere considerata quello dello svuotamento del container. I termini di 15 e rispettivamente 10 giorni di cui sopra devono computarsi escluse le giornate di inoperosità dovute a scioperi.

Art. 189 - *Falso impacco*

Se dopo il ricevimento delle balle si riscontrasse, all'atto della loro apertura, frammisto cotone di qualità inferiore o corpi estranei od altre scorie non rilevabili all'atto della campionatura, tale fatto viene considerato imballo con inganno (falso impacco), ed il venditore è tenuto a prestare un indennizzo fissato dalla perizia arbitrale assunta dalla Camera di Commercio o dall'Autorità Giudiziaria. Il reclamo per tali irregolarità potrà essere avanzato al venditore entro 180 giorni dal ricevimento della merce.

Art. 190 - *Merce avariata*

Nelle vendite di merce soltanto avariata, non vale la campionatura e la merce s'intende venduta alla condizione visitata e piaciuta.

Art. 191 - *Calo naturale*

Per calo naturale non è ammessa alcuna franchigia di peso. Il grado di umidità da tollerare deve essere stabilito in contratto.

Art. 192 - Mediazione

La mediazione è dell'1%.

N) PRODOTTI CONSERVATI

1) Cedri in salamoia (nessun uso accertato)

2) Capperi (nessun uso accertato)

3) Ciliegie amarene (nessun uso accertato)

4) Olive in salamoia (nessun uso accertato)

O) FUNGHI SPONTANEI LOCALI

Art. 193 - Commercializzazione di funghi sfusi

E' possibile esclusivamente a mezzo di operatore abilitato ai sensi della legge regionale. Comunque i funghi sfusi possono essere commercializzati solo dopo la visita del micologo incaricato dall'Azienda Sanitaria.

Art. 194 - Imballo di funghi sfusi

I funghi sfusi devono essere venduti esclusivamente nell'imballo sul quale il micologo a posto la sua autorizzazione.

Art. 195 - Etichettatura di funghi sfusi

I funghi spontanei locali venduti sfusi devono essere assistiti da etichettatura con le indicazioni stilate dal micologo, che deve contenere anche le modalità di consumo.

CAPO III:PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

A) LEGNA DA ARDERE

Art. 196 - Classificazione

La legna da ardere è prodotta da legname sano e si suddivide nelle seguenti categorie:

a)legna prodotta da essenze forti;

b)legna mezza dura;

c)legna dolce.

Art. 197

Per "legna prodotta da essenze forti" si intendono quelle di faggio, quercia, frassino, olmo, acero, carpino, nonché quelle di alberi fruttiferi. Sotto la denominazione di "legna mezza dura" si intendono quelle di ontano, betulla, tiglio e acacia. Sotto la denominazione di "legna dolce" si considerano quelle prodotte da conifere e più precisamente quelle ottenute da cascami di

segheria, ridotte in liste della lunghezza di un metro, confezionate in mazzi da cm. 25, legati all'estremità con due fili di ferro, adatte soltanto come accendifuoco.

Art. 198 - *Calo*

La legna subisce in deposito un calo che varia dal 10% al 30% a seconda del contenuto di umidità.

Art. 199 - *Trasporto della merce*

In caso di trasporto a mezzo ferrovia, la merce si intende destinata alla stazione ferroviaria del luogo dove il compratore ha la sede principale della sua impresa. Se la merce è spedita a terzi, secondo disposizioni del compratore, il venditore deve rimettere immediatamente al compratore l'avviso di spedizione con gli estremi della stessa, precisando numero del vagone e peso della merce. Il compratore resta comunque responsabile verso il venditore del regolare ritiro della merce stessa. Se la merce giunge impregnata di umidità e tale fatto deriva da causa che abbia agito precedentemente alla spedizione, il compratore può richiedere una riduzione proporzionale di prezzo, in percentuale di peso, o rifiutare il ritiro della merce.

Art. 200 - *Vendita sotto condizione di collaudo*

Se la merce è contrattata sotto condizione di collaudo, lo stesso viene eseguito all'origine.

Art. 201 - *Peso*

La merce, se spedita per ferrovia, s'intende contrattata con il peso riconosciuto dalle ferrovie, alla stazione di partenza, salvo il diritto del compratore del controllo alla stazione di arrivo.

Art. 202 - *Pezzatura*

La legna da ardere sono prodotte a spacco di 1 metro circa di lunghezza con le estremità segate, aventi i due lati retti non inferiori a cm. 8 con tolleranza del 10% di tondello del diametro da cm. 8 in sopra.

Art. 203 - *Unità di contrattazione*

Il prezzo di vendita, sia alla rinfusa che in sacchi, s'intende per 50 Kg. di merce sana e stagionata. Nella vendita di merce insaccata, il peso s'intende netto, sacchi a rendere.

Art. 204 - *Contestazioni*

Se il commerciante compratore della legna prima di acquistarla va a vederla sul posto di produzione, la responsabilità del venditore cessa all'atto in cui la legna lascia il posto di produzione per essere diretta al magazzino del compratore.

Art. 205 - *Clausola "circa"*

Quando in un contratto viene posta la clausola "circa" il compratore tollera che la legna gli venga consegnata in quantitativo del 10% in più o in meno di quello pattuito.

Art. 206 - *Mediazione*

La mediazione è del 2% a carico del venditore.

B) CARBONE VEGETALE (nessun uso accertato)

C) LEGNAME ROZZO (nessun uso accertato)

D) SUGHERO (nessun uso accertato)

CAPO IV: PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

A) PRODOTTI DELLA CACCIA (nessun uso accertato)

B) PRODOTTI DELLA PESCA

1) Disposizioni Generali

Art. 207 - *Contrattazioni*

Le contrattazioni usuali nella provincia di Trieste per i prodotti ittici si dividono in tre categorie:

a) contratti relativi alla compravendita, al trasporto ed alla commercializzazione dei pesci;

b) contratti relativi alla compravendita, al trasporto ed alla commercializzazione dei crostacei;

c) contratti relativi alla compravendita, al trasporto ed alla commercializzazione dei molluschi.

La parte economica più importante si riferisce, tra i pesci, alle sardine (*Clupea pilchardus*), all'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), alla papalina (*Sprattus sprattus*); tra i molluschi, ai mitili (*Mytilus galloprovincialis*), alle ostriche (*Ostrea edulis* e altre specie) ed alle seppie (*Sepia officinalis*); tra i crostacei, alle cannocchie (*Squilla mantis*) e alle grancevole (*Maja squinado*).

2) Contrattazione dei pesci

a) Sarde (*Clupea pilchardus*)

Art. 208

Le qualità commerciali della sarda dipendono dai tre tipi di pesca praticati nel golfo di Trieste:

a) pesca con il sistema della rete di circuizione, definita "pesca a lampara" ;

b) pesca con il sistema della rete a strascico, definita "pesca volante" ;

c) pesca con il sistema della rete di posta, definita "pesca di menaide".

Il periodo di pesca per tutte e tre le tecniche di pesca è pressochè uguale e dipende dalla presenza stagionale del prodotto.

Art. 209 - *Validità del contratto*

Il contratto di vendita per le sarde vale per tutto il prodotto pescato nella stagione per natante o per gruppi di natanti.

Art. 210 - Caratteri del prodotto

Il prodotto deve avere caratteristiche di estrema freschezza, le branchie devono essere di un colore rosso vivo brillante, l'occhio deve apparire cristallino, lucido e non rientrato nell'orbita, il ventre non deve essere molle, il colore deve comunque nella sua brillantezza avere sfumature argentate su un colore di fondo azzurro - blu vivo.

Art. 211 - Orario di ritiro

Viene fissato l'orario di ritiro delle partite giornaliere a seconda dei tipi di pesci. E' facoltà dell'acquirente accettare o rifiutare il prodotto conferito oltre l'orario stabilito.

Art. 212 - Prezzo

Il prezzo s'intende per collo e non per chilogrammo ed include tutto (cassetta/imballo, IVA e ghiaccio), escluso il caricamento. Il collo garantisce 7 kg. di prodotto ittico netto, in caso di peso minore il peso dovrà essere compensato.

Art. 213 - Pagamento

Il pagamento da parte del compratore avviene nelle 24 ore successive al ritiro della partita oppure settimanalmente.

Art. 214 - Cauzione

A titolo cauzionale, alla firma del contratto, l'acquirente versa una somma proporzionale al valore del pescato di 15% in contanti o a mezzo assegno circolare che resta in deposito presso la Cassa del venditore e viene restituito al termine del contratto.

Art. 215 - Denuncia del contratto

L'acquirente può denunciare il contratto nel caso che una o più barche si rifiutassero di consegnare il proprio prodotto nell'orario prefissato, o peggio, cedano ad altri il loro prodotto. In tal caso la cauzione viene restituita all'acquirente per l'intero ammontare dell'importo.

Art. 216 - Perdita della caparra

Nel caso di rescissione del contratto per cause non dovute a forza maggiore, il venditore è autorizzato a trattenersi l'intero deposito cauzionale.

Art. 217 - Prestazioni

Il venditore garantisce unicamente la fornitura di ghiaccio, mentre il caricamento può essere effettuato, verso pagamento, dal produttore stesso.

Art. 218 - Clausola generale

Le ordinazioni al produttore si intendono sempre salvo pesca, cioè se le condizioni metereologiche consentono l'uscita in mare.

3) Contrattazione dei molluschi

a) Seppie (*Sepia officinalis*)

Art. 219 - *Qualità delle seppie*

Le qualità commerciali delle seppie dipendono dai tre tipi di pesca praticati nel golfo di Trieste. Si distinguono infatti:

- a) seppie da passelera o da reo (di I qualità);
- b) seppie di cocchia (di II qualità);
- c) seppie di rampone (di III qualità).

Art. 220 - *Sistema di vendita*

La vendita delle seppie viene trattata nella forma del pubblico incanto e col sistema dell'offerta segreta. L'asta vale 60 giorni e negli ultimi 15 vale il diritto cosiddetto di piccola asta o di privilegio per l'ex esclusivista.

Art. 221

La presentazione delle singole buste verrà accettata solo se accompagnata dal contestuale deposito, in contanti o a mezzo assegno circolare, di una somma a titolo di cauzione e di una seconda somma per fondo spese contrattuali.

Art. 222

Le offerte alla o alle cooperative in busta chiusa vengono consegnate per l'apertura contemporaneamente; il miglior offerente si impegna ad acquistare tutto il prodotto pescato nella stagione.

Art. 223 - *Stagione di pesca*

La stagione delle seppie ha una durata di 60 giorni (aprile-maggio) e dipende dalle condizioni di tempo e soprattutto di temperatura dei periodi considerati.

Art. 224 - *Caricamento e peso*

Il caricamento viene effettuato generalmente alla rinfusa con strati alternati di ghiaccio. Il peso viene calcolato per contenitori standard su bascula o bilancia o bilico in banchina o nella sede del mercato. La tara generalmente contrattata è del 3%.

Art. 225 - *Prezzo*

Il pezzo si intende per kg. di prodotto.

b) Mitili (*Mytilus gallo provincialis*)

Art. 226 - *Campione*

Il produttore consegna un campione rappresentativo dei mitili "in resta", cioè sul rapporto diretto di allevamento.

Art. 227 - *Clausola generale*

La merce contrattata come vista e piaciuta su campione viene pattuita, per stok definiti alla spedizione in resta senza alcun confezionamento, con carico direttamente dalla banchina ai camion isotermeici.

Art. 228 - *Caparra*

Nel caso in cui l'acquisto riguardi l'intera produzione, viene richiesta dal produttore una caparra corrispondente al 10% del valore totale della merce preacquistata.

Art. 229 - *Caratteri*

La merce deve essere pulita, priva di epifiti e epizoi incrostanti, avente un odore salso e gradevole, le valve devono essere ben chiuse e i molluschi devono essere saldamente afferrati alla struttura di supporto.

Art. 230 - *Mitili sfusi e tara*

I mitili consegnati sfusi, cioè ad uno ad uno liberati dal materiale di sostegno in coltura, vengono confezionati, a cura del produttore, in sacchi di nylon a perdere con un peso massimo di 27 kg. lordi per 25 kg. netti. La tara usualmente contrattata è del 5% sul peso immediatamente dopo il caricamento sulla più vicina pesa, per i molluschi in resta mentre per i molluschi acquistati sfusi, la tara pattuita massima è dell'8%.

Art. 231

I mitili possono essere venduti anche in resta, sottotaglia (sotto i 5 cm. di lunghezza) se destinati ad essere riparcati presso altro allevatore che provvederà al completamento del loro allevamento.

Art. 232 - *Pesatura*

I camion isoterme carichi sono normalmente avviati presso la più vicina pesa; le spese di pesatura sono a carico del produttore ed il peso registrato sullo statino di pesatura costituisce poi il peso-fattura meno la tara concordata.

Art. 233 - *Sacchi*

I sacchi devono essere di peso il più possibile uniforme, provvisti di etichetta e sigillati. La merce in totale deve essere accompagnata da certificato sanitario.

Art. 234 - *Prezzo*

Il prezzo si intende per kg. di prodotto ed è comprensivo del costo del sacco, della etichettatura e del certificato sanitario per i mitili sfusi, mentre per i mitili in resta il prezzo è comprensivo del costo del certificato sanitario. In entrambi i casi, il prezzo è fissato franco banchina di caricamento nel porto più vicino alla zona di produzione.

Art. 235 - *Caricamento*

Il facchinaggio per il caricamento è a carico del produttore.

Art. 236

Il prodotto deve essere consegnato per il caricamento nel periodo di tempo più breve possibile con un lasso accettato massimo di 4 ore tra l'estrazione dall'acqua e le operazioni successive di caricamento.

Art. 237 - *Pagamento*

Il pagamento della merce avviene per pronta cassa al momento del caricamento. Sono tuttavia usuali le dilazioni a cifra tonda, ogni 300-500 quintali, con un termine di pagamento di 45 giorni dal primo caricamento delle partite frazionate.

Art. 238 - *Contestazione*

La contestazione della merce è ammessa nelle 12 ore successive dal momento del caricamento; qualora si accerti un difetto all'origine, rilevato durante o a seguito del trasporto comunque non oltre le 12 ore, (mitili in riproduzione cosiddetti lattiginosi, mitili che hanno subito eccessivo calore durante il caricamento sul natante, mitili con il bisso molle per eccessivo calore dell'acqua, mitili eccessivamente fangosi all'interno del contenitore di coltura), è uso normale la vendita per conto con realizzazione al meglio.

Art. 239 - *Ordinazioni*

Le ordinazioni al produttore si intendono sempre salvo pesca, cioè se le condizioni metereologiche consentono l'uscita in mare.

Art. 240 - *Responsabilità del produttore*

Il produttore non risponde di ritardi, perdite, avarie ecc. dipendenti dai mezzi di trasporto.

Art. 241 - *Reclami contro il vettore*

Eventuali reclami contro il vettore devono essere fatti dal destinatario immediatamente.

Art. 242 - *Sconti e abbuoni*

Prezzi ed importi totali, oltrechè gli imponibili, si intendono netti di sconti ed abbuoni.

c) Ostriche (*Ostrea edulis* Lamkin; *Ostrea edulis* Limnaeus; *Crassostrea angulata*; *Crassostrea gigas* ibrida)

Art. 243 - *Specie di ostriche*

Le specie di ostriche oggetto della compravendita nella provincia di Trieste sono:

- a) *Ostrea edulis* (Lamkin)
- b) *Ostrea edulis* (Limnaeus)
- c) *Crassostrea angulata*
- d) *Crassostrea gigas* ibrida

Una ulteriore classificazione è:

- ostriche di allevamento
- ostriche di pesca.

Negli usi di cui trattasi, si intende sempre l'ostrica di pesca, poichè quella di allevamento ha valutazioni specifiche e non comuni.

Art. 244 - *Sistema di vendita*

La vendita delle ostriche di pesca avviene mediante presentazione all'acquirente di un campione rappresentativo del banco di pesca e pertanto statisticamente casuale. Il rischio della non standardizzazione del prodotto durante il periodo di consegna ricade, quindi, sull'acquirente, a meno che non siano previste clausole speciali.

Art. 245 - Spedizione

La merce contrattata come "vista e piaciuta" su campione s'intende accettata e pattuita per la spedizione in stock definiti, con un confezionamento in sacco di nylon a perdere.

Art. 246 - Caparra

Normalmente per un contratto di vendita in esclusiva viene richiesta una caparra proporzionale al previsto sforzo di pesca e pari in valore al 25% del totale fatturato.

Art. 247 - Confezionamento

Le ostriche vengono insaccate alla rinfusa in sacchi di nylon intrecciato per un peso/sacco medio di 30-35 kg. con un massimo consentito di kg. 45/sacco. La tara usualmente contrattata è del 5%. Se durante l'esame della partita viene constatato a mezzo di perizia extragiudiziale senza preavviso, nei sacchi un quantitativo di scarto superiore o uguale al 5% del peso/sacco oppure dei riempitivi (pietre, conchiglie vuote o chiuse piene di fango, molluschi diversi, gusci triturati ecc.) la partita viene scartata, quindi non accettata dall'acquirente ed il contratto unilateralmente denunciato.

Art. 248 - Caratteri

Le ostriche devono essere lavorate ad una ad una, ogni pezzo staccato uno dall'altro, pulite, accuratamente lavate, non fangose, tutte della stessa specie.

Art. 249 - Pesatura

Le operazioni di pesatura vengono effettuate in banchina su bilico o presso i magazzini del produttore o dell'acquirente. Le spese di pesatura sono a carico del produttore ed il peso registrato è, detratta la tara, il peso fattura.

Art. 250 - Movimentazione dei sacchi

La movimentazione dei sacchi dalla barca alla pesa e dalla pesa al mezzo di trasporto è a intero carico del produttore.

Art. 251 - Sacchi

I sacchi devono essere di peso il più uniforme possibile e dotati di etichetta. La merce deve essere accompagnata da certificato sanitario.

Art. 252 - Prezzo

Il prezzo si intende per kg. di prodotto ed esclude il costo dei sacchi di nylon che sono addebitati all'acquirente al prezzo di costo e rimangono di proprietà dello stesso.

Art. 253 - Facchinaggio

Il facchinaggio per il caricamento può essere fatturato a carico dell'acquirente.

Art. 254 - Pagamento

Il pagamento delle partite di ostriche avviene settimanalmente.

Art. 255 - Contestazione

La contestazione della merce è ammessa nelle 24 ore successive dal momento del caricamento, qualora si accerti un difetto all'origine (mancanza di peso, riempitivi ecc.).

Art. 256 - Ordinazioni

Le ordinazioni al produttore si intendono sempre salvo pesca, cioè se le condizioni metereologiche consentono l'uscita in mare.

Art. 257 - Rischio del compratore

La merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del compratore, anche se viene venduta salvo destino.

Art. 258 - Responsabilità del produttore

Il produttore non risponde dei ritardi, perdite, avarie, ecc. dipendenti dai mezzi di trasporto.

Art. 259 - Reclami contro il vettore

Eventuali reclami contro il vettore devono essere fatti dal destinatario immediatamente.

Art. 260 - Sconti ed abbuoni

Prezzi ed importi totali, oltrechè gli imponibili, si intendono netti di sconto ed abbuoni.

d) Altri molluschi

Art. 261

Le condizioni di vendita viste per i mitili (*Mytilus galloprovincialis*) e le ostriche (*Ostrea*) si applicano anche ai seguenti molluschi:

a) *Venus Gallina* - Conchiglia orbicolare, ristretta nella parte superiore, arrotondata al margine. Valve rigonfie superiormente, percorse da coste concentriche poco pronunciate. Colore bianco, generalmente interrotto da tre raggi bruni, azzurri o violacei. Dimensioni: 3 - 4 cm. Valore commerciale: discreto. Importanza economica: eccezionale.

Nomi italiani:

Italiano: Cappa Gallina, Venere Gallina

Veneto: Biberazza, Peverazza

Venezia Giulia: Biberazza

Campania: Lupino

Nomi stranieri

Francia: Clovisse

Spagna: Chirla

b) Venus verrucosa-Conchiglia ovale quasi rotonda, robusta, sensibilmente rigonfia, ruvida per la presenza di lamine rilevate, concentriche, parallele al margine, le quali da una parte formano delle nodosità simili a verruche. Colorazione: giallo -grigiastra Dimensioni: lung. 5 - 6 cm. Valore commerciale: notevole Importanza economica: notevole

Nomi italiani:

Italiano: Tartufo

Veneto: Caparozzolo

Venezia-Giulia: Dondolo

Nomi stranieri

Francia: Praire

c) TapesDecussatus-Conchiglia ovale esternamente percorsa da sottili striature radiali incrociandosi con strie concentriche. Colorazione: variabile, giallastra, verdastra, grigiastra. Dimensioni: 5 - 6 cm. Valore commerciale: elevatissimo Importanza economica: discreto

Nomi italiani

Italiano: Venere incrocchiata

Veneto: Lupino verace

Venezia-Giulia: Caparossolo

Campania: Vongola verace

Nomi stranieri

Francia: Palourde

d) TapesAureus- Conchiglia ovale, finemente striata, con linee concentriche avvicinate tra loro, striature radiali sottilissime. Colore variabilissimo. Dimensioni: lung. 3 cm. Valore commerciale: modesto Importanza economica: modesta

Nomi italiani

Italiano: Mastietto

Veneto: Caparossolo

Campania: Summacchie

e) MeretrixChione- Conchiglia ovale, lucida con margine liscio, percorsa da strie concentriche di un colore marrone rossastro che si proietta verso il margine. Dimensioni: lung. 8 -11 cm. Valore commerciale: discreto Importanza economica: discreta

Nomi italiani

Italiano: Cappa chione

Veneto: Issolone

Venezia-Giulia: Capa lisa

Campania: Fasolara

Nomi stranieri

Francia: Vernis

f) Cardium Edule- Conchiglia globulosa, leggermente obliqua, di colore grigio rossastro o biancastro con qualche fascia più scura ai margini, 24 - 26 costole

poco rilevate. Dimensioni: lungh. 4-6 cm. Valore commerciale: modesto
Importanza economica: modesta

Nomi italiani

Italiano: Cuore edule

Veneto: Capa tonda di valle

Toscana: Tellina

Nomi stranieri

Francia: Coque

g) Arca Noae-Conchiglia dalle valve uguali, ma non equilatera, rigonfia, solcate longitudinalmente e rivestite da cuticola rugosa. Colore rossiccio con macchie brune. Dimensioni: lungh. 8 - 9 cm. Valore commerciale: notevole Importanza economica: modesta

Nomi italiani

Italiano: Arca di Noè

Veneto: Mussolo

Venezia-Giulia: Mussolo

Nomi stranieri

Francia: Arche de Noè

h) Modiolus Barbatulus- Conchiglia oblunga, ovale, rigonfia in avanti. Epidermide di colore rosso bruno, prolungata in frange a guisa di barba. Dimensioni: lungh. 4 cm. Valore commerciale: discreto Importanza economica: modesta

Nomi italiani

Italiano: Muscolo peloso

Veneto: Mussolo peloso

Venezia-Giulia: Mussolo peloso

Campania: Cozza pelosa

Nomi stranieri

Francia: Modiolebarbue

i) Solen vagina-Conchiglia tubuliforme molto allungata, diritta, aperta alle estremità dalle quali sporgono il grosso piede e i sifoni. Valve di color bianco-giallastro o bruno, ricoperte da un'epidermide brillante. Dimensioni: lungh. 12 -13 cm. Valore commerciale: buono Importanza economica: discreta

Nomi italiani

Italiano: Cannolicchio

Veneto: Capalonga nostrana

Venezia-Giulia: Capalonga

Campania: Cannolicchio ferraro

Nomi stranieri

Francia: Couteau

l) Pecten Jacobeaus- Conchiglia inequivalve, auricolata, provvista di 14- 16 costole striate che si irradiano dalla cerniera. Delle due valve la inferiore è molto convessa e biancastra, la superiore è piatta e rossastra, rosa o castana. Dimensioni: lungh. 12 - 13 cm. Valore commerciale: notevole Importanza economica: discreta

Nomi italiani

Italiano: Ventaglio
Veneto: Capasanta
Venezia-Giulia: Capasanta
Campania: Pellegrina
Nomi stranieri
Francia: Coquille Saint-Jacques

m) MurexBrandaris -Conchiglia robusta, provvista di spine coniche, prolungata in un lungo canale che conferisce l'aspetto di una clava. Colore della conchiglia: giallastro o cinereo. Dimensioni: lungh. 8-9 cm. Valore commerciale: discreto Importanza economica: buona

Nomi italiani
Italiano: Murice comune
Veneto: Garusolo
Venezia-Giulia: Garusa, Garusolo
Campania: Sconciglio
Nomi stranieri
Francia: Rocherepineux

C) PELLI DA PELLICCERIA (nessun uso accertato)

CAPO V: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

A) MINERALI METALLIFERI (nessun uso accertato)

B) MINERALI NON METALLIFERI

1) Carboni fossili, antracite e cokes

Art. 262 - *Contrattazione*

I carboni fossili, l'antracite ed i cokes si trattano nel commercio all'ingrosso per tonnellata. Quando la merce viene contrattata per tonnellate inglese (long ton), questa si intende ragguagliata a chilogrammi 1.016. Nel commercio al minuto vengono trattati a 100 kg.

Art. 263 - *Denominazione*

La denominazione generica di "carbone fossile" si riferisce solamente al litantrace.

Art. 264 - *Classificazione*

- a) Per carbone fossile "tout-venant" si intende il carbone tale e quale esce dalla miniera, senza crivellatura di sorta;
- b) Per carbone fossile, si intende il carbone fossile crivellato alla miniera con la tolleranza di minuto dovuto alle varie manipolazioni;
- c) Per il "coke di importazione o nazionale", si intende il coke crivellato all'origine, con la tolleranza di minuto dovuta alle varie manipolazioni.

Art. 265 - *Tolleranza di umidità del coke*

L'umidità tollerata nei carboni coke è la seguente:

a) coke per il riscaldamento di produzione nazionale o estera, pezzatura:

- più di 80 mm... 6%
- da 50 a 80 mm.. 6%
- da 25 a 50 mm.. 10%
- da 10 a 25 mm.. 10%
- minuto 0/10.... 16%

b) coke metallurgico importato dall'estero, pezzatura:

- più di 90 mm... 6%
- da 40 a 90 mm.. 6%
- da 20 a 50 mm.. 10%
- da 10 a 20 mm.. 10%
- minuto 0/10 mm. 14%

c) coke metallurgico da fonderia produzione nazionale, pezzatura:

- più di 90 mm... 6%
- da 60 a 90 mm.. 6%
- da 40 a 70 mm.. 6%
- da 20 a 40 mm.. 10%
- da 10 a 20 mm.. 10%
- minuto 0/10 mm. 14%

Oltrepassando tali limiti, il compratore non può rifiutare la merce, ma ha diritto ad un indennizzo che compensi la maggior umidità e semprechè l'eccedenza di umidità non risulti compensata da una eccedenza di peso. Il destinatario in tal caso farà constatare il peso all'arrivo.

Art. 266 - *Qualità e condizionatura della merce*

Nelle vendite di carboni e cokes, le parti determinano la qualità e l'assortimento della merce contrattata mediante indicazione dei tipi, delle classificazioni, delle provenienze e delle calibrature.

Art. 267 - *Percentuali di minuto tollerate*

Per le provenienze via mare la percentuale di minuto tollerata nel carbone su vagone è del 6% per il coke metallurgico. Per carbone fossile minuto s'intendono le frazioni granulometriche al di sotto dei 3 mm.

Art. 268 - *Merce viaggiante*

Per merce viaggiante si intende una merce di cui sia comprovabile l'avvenuta caricazione con l'indicazione della nave mediante la polizza di carico o lettera di vettura per merce spedita a mezzo ferrovia ovvero mediante lettera o telegramma della casa speditrice o del suo agente.

Art. 269 - *Consegne da navi*

Nelle consegne fatte direttamente dal bordo di una nave, la qualità, la provenienza e l'assortimento vengono dimostrati mediante certificazione d'origine, rilasciate dalla miniera o da uffici a ciò autorizzati, i quali fanno piena prova.

Art. 270 - *Resa*

Qualora un carico di carbone venga ritirato da una nave da più ricevitori, anche in quote diverse, per la resa ogni ricevitore sopporta l'eventuale calo in proporzione della quota ritirata.

Art. 271 - *Direzione della discarica della nave*

La direzione della discarica spetta - salvo che un gruppo di ricevitori rappresentanti congiuntamente la maggioranza del carico non ne richieda la attribuzione - al maggiore ricevitore, con diritto:

- a) di decidere sulle modalità di scarico della nave, sulla rata giornaliera di discarica e ripartire fra tutti i ricevitori le spese, eccezione fatta per le eventuali maggiori spese dovute all'accosto agli elevatori per quelle partite che non hanno beneficiato dell'accosto stesso;
- b) di decidere per il ritiro del carico sul peso di polizza con normale abbuono del 2% , per non pesare, sempre che il contratto di noleggio preveda tale abbuono, o sul peso reale accertato alla discarica.

Art. 272

Il ricevimento dal bordo di una nave avviene a richiesta del venditore, dietro preavviso di almeno 24 ore, in partite giornaliere pressochè uguali e proporzionate al tempo di consegna stabilito nel contratto di compravendita e , in mancanza di un patto relativo, in base al tempo di stallie concesso dal contratto di noleggio.

Art. 273 - *Condizioni di consegna*

Nelle consegne di carboni fossili, antraciti e cokes, sono usate le condizioni previste dagli INCOTERMS 2000.

2) Marmi e pietre

a) Disposizioni Generali

Art. 274 - *Contrattazioni*

Le trattazioni dei marmi e delle pietre naturali vengono fatte generalmente su denominazione o campione. Il campione indica solamente la qualità e la provenienza della merce e non impegna quindi per l'identità delle venature e delle macchie.

Art. 275 - *Qualità dei marmi estratti dalle cave locali*

I marmi più importanti provenienti dalla stessa o da diverse cave della provincia di Trieste, si differenziano tra loro con le seguenti denominazioni commerciali:

Per le cave di Aurisina:

- a)Aurisina Chiara;
- b)Roman Stone;
- c)Aurisina Fiorita;
- d)Aurisina Granitello.

Per le cave di Monrupino:

- a)Repen classico Zolla;
- b)Repen classico Chiaro.

Per le cave di Rupinpiccolo-Rupingrande:
Fior di Mare.

Per le cave di Slivia:
Breccia Carsica.

Per la stalattite del Carso:

- a)Stalattite rossa;
- b)Stalattite gialla.

b) Prodotti grezzi di cava

Art. 276 - Classificazione ed unità di misura

Blocchi da telaio: di forma parallelepipedica regolare, con superfici grezze riquadrate. Il blocco normalmente viene riquadrato con tagli perpendicolari alla naturale giacitura della roccia. Unità di misura: metro cubo. Blocchi uniformi o difettosi: di forma irregolare, adatti per taglio a dischi diamantati o per la produzione di lastre a spacco o pietrame da muratura. Parametro di misura: peso (t.).

Art. 277 - Difetti

Nella compravendita di blocchi, il venditore deve indicare al compratore i difetti visibili. Qualora si manifestino difetti gravi durante la segazione (difetti occulti interni al blocco) è consuetudine che il venditore riconosca al compratore il rimborso del solo valore del marmo non utilizzabile, sulla base del prezzo di fattura, escluso ogni altro risarcimento. Il materiale greggio scelto nel deposito o alla cava dal cliente o da un suo incaricato, s'intende acquistato senza riserve e, conseguentemente, non viene garantito da difetti occulti. Per blocchi uniformi o difettosi venduti a peso, non si possono pretendere risarcimenti di alcun genere. Per i blocchi di marmo colorato o brecciato, considerati per natura difettosi, vi è una maggiore tolleranza in quanto è in genere consentita la stuccatura e grappatura delle lastre.

Art. 278 - Abbuoni e misurazioni

Quando la compravendita è a misura, l'abbuono sulle tre misure ortogonali varia da 3 a 5 cm. per ogni misura a seconda del livello di perfezione della riquadratura. Le misure sono effettuate a "tutta pietra". Inoltre vengono concordati abbuoni di compenso all'atto della misurazione per smussi, mancanze o difetti.

Art. 279 - *Contestazioni*

I difetti visibili o gli errori di misurazione, devono essere contestati per iscritto contestualmente alla consegna. Nel caso di difetti emersi durante la segazione, entro 2 mesi dalla fornitura, gli stessi debbono essere contestati per iscritto non appena rilevati, ed il blocco segato deve essere lasciato a disposizione del venditore per otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia per la constatazione. Per il caso di contestazione sulla misurazione di blocchi, ove non sia possibile la constatazione sul posto, è consuetudine fare riferimento al peso del materiale spedito secondo i seguenti valori medi:

(kg/mc.)

kg. 3200 per blocchi inferiori al mc.

Kg. 3150 per blocchi da 1 a 2 mc.

Kg.3050 per blocchi oltre 2 mc.

c) Prodotti semilavorati

Art. 280 - *Classificazione ed unità di misura*

a) Lastre grezze da telaio: di spessore variabile da un minimo di cm. 2, semplicemente segate, con coste grezze non rifilate. Gli spessori successivi variano di centimetro in centimetro. Unità di misura: mq.

b) Filagne per contorni e gradini: semilavorati di sezione predeterminata e di lunghezza libera, due facce grezze, spessori vari da un minimo di cm.2, coste lunghi rifilate e/o finite, teste irregolari grezze. Unità di misura: lunghezza o superficie commerciali (ml. o mq), da definirsi con chiarezza all'atto del preventivo.

c) Maselli, spessori: semilavorati con due facce grezze e quattro coste rifilate. Il parametro di misura utilizzato è variabile secondo forme e dimensioni: mq - mc - ml.

d) Lastrame a spacco: se di forma regolare con coste rifilate a macchina il parametro di misura è la superficie; se di forma irregolare (mosaico) la valutazione avviene a peso.

Art. 281 - *Misurazioni*

Per lastre di forma rettangolare regolare la valutazione di superficie è data dalle misure a "tutta lastra" con l'abbuono di cm. 3 per ognuna delle misure. Eventuali difetti vengono compensati con maggiori abbuoni concordati. Le filagne vengono misurate secondo la massima lunghezza utilizzabile, con l'abbuono di cm.3. Lastre e filagne con una faccia lavorata (lucida, levigata, bocciardata ecc.) vengono misurate senza tenere conto di abbuoni. I masselli e gli spessori rifilati sono misurati al minimo rettangolo o parallelepipedo circoscritto, senza abbuoni.

Art. 282 - *Tolleranze*

Lo spessore è soggetto alla tolleranza del 10% fino a cm.2 e di più o meno 2-3 mm. oltre tale spessore; ciò è comunemente accettato sia per i segati a telaio che a disco diamantato. Le misure di superficie, nell'ordinazione di lastre grezze, si intendono approssimative. Larghezza delle filagne: tolleranza di rifilatura +/- 1 mm.

Art. 283 - *Difetti*

a) *Complanarità*: quando le due facce di una lastra non sono parallele, è considerata difetto di segagione una differenza di spessore che, rilevata a mezza lastra, superi il valore di +/- 2-3 mm.

b) *Rigatura*: i solchi di segagione dovuti all'azione dell'abrasivo non devono superare il valore di 1-2 mm.

c) *Microfratture*: sono considerate difetti quando pregiudicano l'integrità della lastra.

Per i marmi colorati o brecciati vige una particolare tolleranza per i difetti dovuti alla natura del materiale, e sono consentite la stuccatura e la grappatura, se fatte a regola d'arte.

d) *Manufatti, lavorati e prodotti finiti di laboratorio*

Art. 284 - *Contratti di fornitura*

Avvengono per consuetudine in forma scritta e debbono indicare: la descrizione precisa dei manufatti oggetto del contratto; l'identificazione del materiale; le finiture; le dimensioni di massima; lo spessore; i prezzi unitari e la relativa unità di misura; il riferimento a eventuali campionature; il metodo di misurazione e fatturazione; i termini di consegna; i termini di pagamento.

Art. 285 - *Campionature*

Anche se il campione del materiale è citato nel contratto e controfirmato dalle parti, sono sempre sottintese ed accettate le variazioni di colore e di granulometria che la fornitura dovesse presentare rispetto al medesimo. La campionatura delle pietre naturali è sempre considerata come indicativa, il suo valore è orientativo e non impegna il fornitore circa la rispondenza di colore, venatura e uniformità della fornitura le cui caratteristiche di composizione sono legate alla variabilità del giacimento di cava. Nel caso di campionature complesse di interi manufatti finiti, sono invece da ritenersi impegnative la lavorazione, il dimensionamento e le rifiniture.

Art. 286 - *Misurazione e fatturazione*

Le forniture di manufatti in pietra naturale sono in genere effettuate in base a contratti "a misura". La fatturazione avviene quindi solitamente in base alle consuetudini di misurazione:

-a mc, secondo il minimo parallelepipedo circoscritto, per masselli, spessori e manufatti speciali;

-a mq. per lavorati derivati da produzione seriale (marmette, ecc.);

-a mq, secondo il minimo rettangolo circoscritto, per lavorati con superficie estesa, con nulla o scarsa presenza di lavorazioni lineari (pavimenti, rivestimenti, gradini, ecc);

-a ml, le eventuali lavorazioni lineari da valutare a parte in quanto non comprese nel prezzo precedente;

-a ml, a massimo sviluppo, per lavorati di sezione regolare, con elevato contenuto di lavorazioni lineari e sviluppo in lunghezza (cordoli, gradini, contorni, cornici, listelli ecc.).

Lavorazioni particolari sono soggette alla trattativa di volta in volta.

Art. 287 - *Tolleranze*

Le tolleranze relative allo spessore, già indicate nel paragrafo relativo ai semi lavorati, sono applicate comunemente anche ai manufatti finiti. Inoltre di norma si ammette quanto segue:

- lavorati a piano lucido: lo spessore di contratto può diminuire di 1 o 2 mm. a causa del processo di lavorazione del piano (abrasione);
- dimensioni in pianta: tutte le misure di refilatura sono soggette a tolleranze di +/- 4 mm. Per lavorati che comportino particolare precisione di montaggio può essere concordata una tolleranza inferiore con relativo adeguato sovrapprezzo (es. pavimenti sopraelevati);
- differenze di spessore: eventuali differenze di spessore fra lastre di marmo posate o fornite grezze che possono essere eliminate con la successiva levigatura in opera, non danno diritto a contestazione;
- pavimenti prefiniti: per particolari tipi di pavimentazione o di rivestimento - che comportano la posa in opera mediante incollaggio su superfici perfette e per le quali non sia prevista la successiva lucidatura in opera - può essere richiesto il rispetto di una tolleranza di spessore pari o inferiore a 5 decimi di mm.
- pavimentazioni o rivestimenti in lastre prelucide: i bordi saranno consegnati bisellati.

Art. 288 - *Scelta*

La consuetudine esclude il concetto di scelta - fatta salva la denominazione commerciale pattuita - in tutti i contratti nei quali non sia ampiamente ed inequivocabilmente specificato. Una scelta particolare, impossibile per forniture di media e grande entità, può essere tuttavia effettuata, per certi materiali, per piccole partite e con adeguato sovrapprezzo. Le forniture di manufatti in pietra naturale, commercialmente corrente, si intendono esenti da difetti fisici di struttura ma con le caratteristiche cromatiche e morfologiche medie del materiale prescelto, avente come unico termine di paragone la cava di estrazione e le sue peculiarità petrografiche.

Art. 289 - *Contestazioni*

Il committente ha l'obbligo di verificare materiali, lavorazioni e misure entro trenta giorni dalla data di consegna, e comunque prima della posa in opera, muovendo eventuali contestazioni per iscritto. Quando il manufatto ha subito urti o manomissioni in cantiere dopo la consegna oppure è già stato posto in opera, il fornitore non è tenuto a rispondere dei difetti anche constatati per tali. Nel caso di lastre per pavimenti con superficie grezza da lucidare in opera, il fornitore è tenuto alla sostituzione delle lastre difettose scartate a pie' d'opera, senza ulteriori oneri e purchè i difetti constatati ne rendano impossibile l'impiego. Lievi differenze di colore, variazioni di grana e venatura tra le lastre nonché modeste inclusioni naturali, non costituiscono motivo di contestazione. Le lastre rotte, incrinare, mancanti di spigoli o comunque sbracciate, come quelle che presentino evidenti magrosità, devono essere sostituite dal fornitore prima della posa in opera. Per i manufatti eseguiti con marmi colorati o brecciati non vengono considerate motivi di contestazione la stuccatura e grappatura purchè siano rese necessarie dalla struttura del

materiale ed eseguite a regola d'arte. Eventuali danni causati dal trasporto, in caso di merce venduta franco partenza, non possono essere addebitati al fornitore e devono comunque essere indicati sulla bolla di ritorno prima dello scarico. Sono a carico del committente i danni causati in fase di scarico o di movimentazione di cantiere, se eseguite con propri mezzi e personale.

Art. 290 - *Adattamenti in opera*

I manufatti in pietra naturale richiedono, nella maggioranza dei casi, adattamenti e ritocchi in fase di posa in opera dovuti all'imperfezione delle opere murarie; tali interventi sono per consuetudine a carico del committente e nulla può essere addebitato al fornitore per gli adattamenti considerati normali. Il fornitore è invece responsabile degli errori di esecuzione e di misura dei pezzi difformi dal casellario di lavorazione o dai disegni esecutivi approvati dal committente ed è tenuto alla loro sostituzione integrale, prima della posa in opera, in tutti i casi nei quali non sia possibile apportare le modifiche necessarie senza pregiudizio delle caratteristiche della fornitura. Ove richiesto, il fornitore deve suggerire per partite particolari di materiale le modalità di posa, con indicazione di malte e collanti idonei al prodotto fornito.

Art. 291 - *Imballi*

Quando la merce viene consegnata caricata sul mezzo di trasporto prescelto franco partenza, la merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Il materiale può essere imballato come segue:

- lastre grezze da telaio: cavalletti con catene o legacci senza teste;
- lastre lucide: legacci con teste;
- manufatti grezzi: pianali;
- manufatti finiti: gabbie;
- manufatti di pregio o per trasporti difficili: casse chiuse;
- marmette modulari (di serie): scatole di polistirolo su pianali.

All'esterno degli imballi sono di norma riportate il numero e la tipologia dei pezzi contenuti per facilitarne la ricerca e il controllo. L'imballo viene calcolato a parte, e i pallets possono essere restituiti a carico del destinatario.

3) Sabbia e ghiaia

Art. 292 - *Definizione*

Con la semplice denominazione "ghiaia", s'intende il materiale estratto da fiume o da cava all'asciutto, per il pronto impiego nella confezione del calcestruzzo.

La ghiaia normalmente si vende allo stato naturale (ghiaia mista).

Art. 293 - *Qualità*

Le sabbie si distinguono, secondo la provenienza, in:

- a)sabbia di cava all'asciutto;
- b)sabbia di fiume;
- c)sabbia di fiume mista;
- d)sabbia di mare.

Le sabbie, secondo la granulometria, si distinguono in:

- a) sabbia fina;
- b) sabbia granita.

Le ghiaie si distinguono, secondo la provenienza, in:

- a) ghiaia di fiume;
- b) ghiaia di cava.

Art. 294 - Condizioni di vendita

La sabbia e la ghiaia sono vendute a metro cubo. Si ammette il calo del 10% per tutti i mezzi di trasporto.

Art. 295 - Consegna

La merce è consegnata "franco cava" su mezzo di trasporto, a cura e spese del venditore.

4) Pietrisco

Art. 296 - Definizione

Per pietrisco s'intende il prodotto ottenuto dalla frantumazione della pietra o della ghiaia.

Art. 297 - Qualità

Dalla frantumazione del calcare si ottengono i prodotti commercialmente classificati come segue:

- a) sabbia;
- b) pietrisco n.1 (da mm.3 a mm.8);
- c) pietrisco n.2 (da mm.8 a mm.15);
- d) pietrisco n.3 (da mm.15 a mm.30);
- e) pietrisco mezzano (da mm.30 a mm.60);
- f) pietrisco grosso (da mm.60 a mm.120);
- g) pietrisco per calcestruzzo a dosatura variabile secondo la richiesta;
- h) massicciata per sottofondo stradale.

Art. 298 - Condizioni di vendita

Il pietrisco viene venduto a metro cubo.

Art. 299 - Caricazione della merce

La merce viene venduta e caricata su mezzo di trasporto a spese del venditore.

Art. 300 - Misurazione e tolleranza

Per merce acquistata "franco cava", la misurazione è quella del materiale caricato e misurato in cava. Per merce resa "franco destino", la misurazione è quella del materiale caricato e misurato in cava, con tolleranza del 10%, determinata dall'assestamento del materiale stesso.

5) Pietrame per opere marittime

Art. 301 - Pezzature

Il pietrame per opere marittime viene fornito usualmente nelle seguenti pezzature:

- a) scapoli fino a 150 kg. caricati mediante mezzi meccanici;
- b) blocchi da kg. 500 a kg. 1.000;
- c) massi da scogliera da kg. 1.000 ed oltre.

Art. 302 - Condizioni di vendita

Il pietrame usato per opere marittime viene venduto a tonnellata, ovvero a metro cubo per gli scapoli, nel qual caso viene assunto il peso specifico convenzionale di kg. 1.600 per metro cubo, materiale caricato alla rinfusa.

Art. 303 - Accertamento del peso

L'accertamento del peso per materiale venduto franco destino, viene determinato mediante pesatura diretta.

Art. 304 - Controversie relative ad opere marittime

Trattandosi di opere marittime eseguite su ordinazioni di Enti Pubblici, in ogni controversia relativa alla quantità ed alla qualità, fa fede quanto viene accertato dall'Ente Pubblico committente.

6) Pietra calcarea

Art. 305 - Pietra calcarea per uso industriale

Il pietrame calcareo per uso industriale viene normalmente venduto per tonnellata in pezzature da circa cm.2 a cm.20 franco automezzo.

Art. 306 - Pietrame calcareo da muro o per opere stradali - Qualità

La pietra calcarea da muro si distingue in:

- a) pietra greggia da muro;
- b) pietra faccia a vista.

Art. 307 - Sottoprodotti di cava

I sottoprodotti della lavorazione delle pietre da taglio vengono venduti sia per massiciata, sia per pietra comune da muro, sia per riempimenti stradali o portuali, a metro cubo o a tonnellata. Il sottoprodotto di macinazione per uso stradale viene venduto a metro cubo o a tonnellata.

7) Pietra arenaria

Art. 308 - Qualità

La pietra arenaria di produzione locale si divide secondo la provenienza in:

- a) pietra arenaria di Muggia;
- b) pietra di S. Giovanni di Trieste.

Art. 309 - Lavorazione

Secondo il modo di lavorazione, la pietra arenaria si distingue in:

- a) masselli (banchine e paramenti, conci speciali);
- b) selciati, bolognini, ecc.;
- c) gradini, cordonate, ecc.;

d) materiale da rivestimento e pavimentazione.

Art. 310 - Condizioni di vendita

L'arenaria venduta senza particolare precisazione deve intendersi quella di qualità commercialmente corrente, cioè di normale produzione senza scelta e di colorazione mista (turchina e gialla), sana e monda da cappellaccio.

Art. 311 - Tolleranza

La pietra deve essere sana e compatta. E' tollerata però una ineguaglianza sulle superfici lavorate, dovuta alla durezza variabile, anche su uno stesso pezzo.

Art. 312 - Misurazione

L'arenaria grezza viene venduta a metro cubo. Per merce acquistata "franco cava" o "franco destino", l'accertamento del volume viene fatto sul mezzo di trasporto misurando sempre in cava il volume del cassone nel quale la merce è caricata alla rinfusa (spazi vuoti compresi). La merce può essere venduta anche a peso, nel quale caso viene assunto il peso specifico convenzionale di kg. 1.600 per metro cubo, materiale caricato alla rinfusa.

Art. 313 - Commisurazione del prezzo

La pietra arenaria lavorata viene venduta a metro cubo. Trattandosi di masselli a faccia a vista, viene venduta a metro quadrato. Le lastre grezze di perimetro incerto, i selciati e paramenti visti fino a 25 cm. (ed anche più allorchè sia richiesta una rientranza maggiore) vengono pure venduti a metro quadrato. Le cordonate, i gradini e tutti quei lavorati, in cui la lunghezza predomina sulla sezione, vengono venduti a metro lineare. I pezzi speciali e conici a misura fissa vengono misurati a tutta pietra, sul minimo parallelepipedo o sul minimo rettangolo circoscritto.

Art. 314 - Forme di contrattazione

Le vendite "franco cava" s'intendono per merce caricata su mezzo di trasporto.

CAPO VI: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

A) RISO BRILLATO (nessun uso accertato)

B) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

1) farine

Art. 315 - Contrattazioni

Le farine nazionali per uso locale si consegnano in sacchi di carta a perdere da 25 chilogrammi; quelle estere, secondo gli usi del rispettivo Paese.

Art. 316

Le farine sono vendute in imballi di carta, oppure alla rinfusa in carri cisterna.

Art. 317 -Imballaggio

L'imballaggio deve essere ben condizionato ed atto alla spedizione.

Art. 318 - Mediazione

La mediazione è dell'1% a carico del venditore.

2) Sottoprodotti della macinazione (crusca, cruschetto e prodotti affini)

Art. 319 - Vendite

La crusca ed il cruschetto s'intendono prodotti esclusivamente dal frumento, tollerandosi le stesse impurità che nel frumento dell'annata e della rispettiva provenienza. La crusca, il cruschetto, il tritello e il farinaccio sono messi in vendita, oltre che in sacchi, alla rinfusa, ovvero pellettizzati.

Art. 320

La crusca ed il cruschetto si trattano come prodotti da frumento tenero o duro. Le crusche ed il cruschetto di grano devono essere specificate come tali.

Art. 321 - Qualità

Per la qualità vale il prodotto del rispettivo molino, oppure la provenienza. Comunque il prodotto deve essere sano, privo di odore e di umidità non superiore al 15,5%. Nelle vendite su tipo è ammessa una differenza di qualità fino al 2%.

Art. 322 - Prezzo

IL prezzo s'intende per 1.000 kg.

C) PASTE (nessun uso accertato)

D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA (nessun uso accertato)

E) Zucchero e prodotti dolciari

1)zucchero estero

Art. 323 - Contrattazioni

Le contrattazioni per lo zucchero estero vengono effettuate sulla base delle descrizioni internazionali o di quelle esistenti nei singoli Paesi produttori. La contrattazione ha perciò luogo normalmente su denominazione e descrizione. In mancanza della descrizione da parte del venditore, il compratore potrà richiedere la vendita su campione ed in tale caso la merce deve corrispondere perfettamente al campione, oppure la contrattazione può aver luogo con la clausola "visitato e piaciuto". La visita in tale caso deve aver luogo nel giorno successivo a quello della contrattazione. Alle trattative verbali, per tutte le contrattazioni, deve seguire una conferma di vendita per iscritto.

Art. 324 - Forma del contratto

Il contratto o la conferma di vendita debbono contenere dettagliatamente e con la massima precisione i seguenti punti che ne formano parte essenziale:
- qualità dello zucchero;

- quantitativo;
- imballaggio;
- prezzo;
- termine di consegna;
- modalità di pagamento;
- condizioni di resa.

Il rifiuto della conferma scritta o la mancata restituzione della stessa controfirmata dal compratore, dà facoltà al venditore di pretendere ugualmente l'esecuzione ovvero di ritenere il contratto risolto.

Art. 325 - Unità di base per la contrattazione

Di norma l'unità di base di contrattazione è il vagone da 20 t. a meno che non si tratti di qualità particolari (zucchero in cubetti o simili). Per spedizioni via terra il vagone di zucchero s'intende sempre di 20 t..

Art. 326 - Requisiti della merce

Lo zucchero raffinato o cristallino deve avere una polarizzazione minima di 99,5: essere sano asciutto e mercantile; corrispondere alla descrizione indicata nella conferma di vendita.

Art. 327 - Imballaggio e spedizione

L'imballaggio deve essere quello normale in uso nei singoli Paesi produttori per lo zucchero destinato all'esportazione ed atto al genere di trasporto concordato. Il termine di spedizione, o di imbarco, dello zucchero dei Paesi di origine è quello precisato dai rispettivi contratti o conforme agli usi internazionali. Nelle vendite dall'origine il venditore può eseguire consegne parziali purchè entro i termini pattuiti.

Art. 328 - Consegna

Per la merce disponibile si intende:

- consegna prontissima o immediata entro tre giorni a partire dal giorno successivo a quello della stipulazione del contratto;
- consegna pronta entro otto giorni a partire dal giorno successivo a quello della stipulazione del contratto;
- per consegna "a richiesta del compratore entro" s'intende che il compratore ha la facoltà di fissare a suo piacimento il tempo delle consegne anche ripartite purchè entro il termine massimo fissato dal contratto con il preavviso indicato nel contratto stesso;

ogni consegna parziale nell'ambito dello stesso impegno forma contratto a sè stante;

- in caso di omissione del termine di consegna il contratto s'intende per consegna pronta;
- per la caricazione via mare o le spedizioni via terra, la prova della data di esecuzione è quella della data della polizza di carico o della lettera di vettura;
- la merce venduta con la clausola "visitata e piaciuta" s'intende consegnata al compratore subito dopo effettuata la visita e la relativa pesatura;

-nelle cessioni di contratto d'origine il compratore subentra al venditore in tutti i diritti ed obblighi contemplati nel contratto d'origine di cui però il venditore deve dare piena ed estesa conoscenza al compratore.

Art. 329 - Spese per le rivendite su piazza

Le spese di pesatura e relativo facchinaggio sono a carico del venditore. Nel caso però in cui il compratore richieda pesatura sacco per sacco, intervento di un controllore peso ovvero pesatura ufficiale, le maggiori spese sono a suo carico. Per i contratti d'origine le spese sono sempre a carico del compratore.

Art. 330 - Presentazione documenti

Il venditore deve tempestivamente mettere a disposizione del compratore la serie completa dei documenti o copie valide degli stessi. In caso di ritardo nella presentazione dei documenti, eventuali spese di sosta sono a carico del venditore, in quanto negligente. I documenti debbono includere:

- Giro completo polizze di carico o lettere di vettura;
- Fattura commerciale con almeno una copia;
- Certificato di assicurazione (solo per le vendite CIF);
- Certificato d'origine.

Art. 331 - Vendite di zucchero della UE

Tutte le vendite di zucchero di produzione dei Paesi UE s'intendono coperte dal certificato di libera circolazione, a meno che il venditore, all'atto della stipulazione della vendita, non faccia esplicita e chiara menzione trattarsi di zucchero non della UE anche se prodotto in Paesi UE ed il compratore non abbia accettato tale condizione.

Art. 332 - Assicurazioni

L'assicurazione della merce viene effettuata a cura e spese del venditore solo per le vendite c.i.f. Nel caso di spedizioni per vagone, la merce non viene di norma assicurata dal venditore. I rischi del viaggio sono sempre a carico del compratore. Ogni responsabilità del venditore cessa dopo la consegna della merce a chi ne assume il trasporto. La merce viaggia a rischio e per conto del compratore anche se venduta franco destino.

Art. 333 - Prezzo

Il prezzo viene calcolato per netto nelle rivendite di merce pronta. Eventuali variazioni al vigente regime doganale o fiscale in Italia non possono costituire motivo valido per la risoluzione del contratto. Ogni provvedimento governativo di carattere fiscale o doganale nei Paesi di origine prima della consegna della merce al venditore o a chi ne assume il trasporto va a favore o a carico della merce.

Art. 334 - Pagamento

Il pagamento deve aver luogo in stretta aderenza con le condizioni contrattuali. In caso di consegne ripartite il pagamento deve essere effettuato per ogni consegna.

Art. 335 - Reclami

Per eventuali reclami inerenti le spedizioni dall'origine, valgono le condizioni previste nel contratto d'origine.

Art. 336 - *Arbitraggio*

In caso di controversia o contestazione sull'esecuzione del contratto, ivi compresa la sua esistenza, si ricorre al Giudizio Arbitrale della Camera di Commercio di Trieste.

Art. 337 - *Mediazione*

La mediazione per le vendite su piazza è dell'1% del valore della merce, esclusi i diritti doganali ed altri gravami fiscali. Essa è a carico del venditore. Le spese incontrate dal mediatore per la conclusione dell'affare sono a suo carico.

2) Prodotti dolciari

Art. 338 - *Compravendita*

Nelle compravendite di prodotti dell'industria dolciaria, tutte le ordinazioni sono subordinate all'accettazione della Casa venditrice, alla quale le ordinazioni stesse dovranno giungere debitamente firmate dall'acquirente. E' in facoltà del venditore di postergare o sospendere le forniture, o chiedere il pagamento anticipato per le consegne da eseguirsi, qualora il compratore non sia in regola con i pagamenti di forniture precedenti.

Art. 339 - *Imballi*

Per gli imballi non fatturati perchè il loro costo è compreso nel prezzo del prodotto non si accettano ritorni. Gli imballi fatturati a parte con patto di resa, si accettano di ritorno soltanto se resi franchi ed in buono stato, entro tre mesi dalla data della fattura. Particolari condizioni di confezionamento devono risultare dall'ordinazione e dalla fattura.

Art. 340 - *Responsabilità del venditore*

Il venditore non risponde delle rotture, avarie, manomissioni, perdite o ritardi dopo consegnata la merce al vettore, salvo che ciò dipenda da causa a lui imputabile.

Art. 341 - *Reclami*

Ogni reclamo deve essere presentato direttamente alla filiale o agenzia della Casa venditrice e alla sua sede centrale, nel termine di giorni 8 dal ricevimento della merce.

Art. 342 - *Pagamento*

Il pagamento può essere effettuato:

- a) anticipato;
- b) alla consegna della merce;
- c) in contanti, ed in tal caso, se su piazza, s'intende effettuato al più tardi al primo venerdì dopo la consegna; se fuori piazza, il termine di tolleranza per il pagamento è di giorni 10 dalla data della fattura.

Se il pagamento non è pattuito nelle forme di cui sopra, esso deve essere effettuato al più tardi entro 30 giorni dalla data della fattura senza sconto, con facoltà da parte del venditore di emettere tratta, salvo quanto disposto dal D.Lgs.l.n 231/2002 ([vedi all. 3](#)).

Non si riconoscono pagamenti che non siano stati effettuati direttamente dalla ditta venditrice o a persona da essa espressamente delegata.

Art. 343 - *Variazioni fiscali*

Qualsiasi variazione fiscale o doganale, in più o in meno, gravante sul prodotto o sulle materie prime, dà facoltà al venditore di modificare il prezzo in proporzione all'avvenuta variazione.

Art. 344 - *Prodotti caratteristici locali di produzione artigianale*

Solamente sui prodotti caratteristici locali di produzione artigianale (fave triestine, marzapane reale, pinze, putizze e presnitz) viene apposta la dicitura "specialità tipica triestina".

Art. 345 - *Vendita*

I prodotti della pasticceria fresca (paste fresche a taglio, pasticceria da dessert, pasticceria da forno) nonché crapfen, ciambelle e simili, sono venduti a pezzo e non a peso.

Art. 346 - *Spese d'incasso*

Le spese d'incasso ed eventuali susseguenti aggravii sono a carico del compratore.

F) Prodotti da bar

Art. 347 - *Cappuccino di Trieste*

Il cappuccino di Trieste corrisponde ad un caffè macchiato con aggiunta di latte senza aggravio di prezzo alcuno.

Art. 348 - *Spritz*

E' una tipica bevanda composta da vino ed acqua minerale (non seltz) in parti uguali.

Art. 349 - *Servizio al tavolo*

Nelle somministrazioni effettuate al tavolo nei bar la percentuale da applicare alla voce servizio è determinata dal singolo esercente e può variare di caso in caso.

Art. 350 - *Osmizze*

La denominazione osmizza (o osmica in lingua slovena) individua locali che somministrano vino di propria produzione per un periodo di tempo limitato (circa otto giorni). Nelle osmizze della provincia di Trieste è mantenuta costante la consuetudine di offrire con il vino anche altri prodotti tipici derivanti dall'allevamento aziendale (salumi, uova, formaggi, ecc.) o anche da coltura (pomodori, peperoni, ecc.).

G) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE

1) Salumi e carni insaccate

Art. 351 - *Denominazione d'uso della merce*

Nella compravendita dei salumi indicati con la denominazione tipo "Friulano", "Milano", "Napoli", "Ungherese", i contraenti si riferiscono a quelle carni lavorate, insaccate in budella di maiale, di bovino, di cavallo, di pecora, di montone o in cellophane e confezionate in modo particolare, secondo la ricetta in uso nelle località originarie di produzione. I prosciutti denominati "Parma" e "S. Daniele", sono inviati freschi alle suddette località per la salatura, stagionatura e rifinitura e portano il marchio originale dell'azienda del luogo ove si sono effettuate le suddette lavorazioni.

Art. 352 - *Imballaggio*

I salumi sono pesati al netto dell'imballaggio.

Art. 353 - *Verifica della merce*

Nel trasporto con automezzo, il peso è quello riconosciuto all'atto della consegna. La qualità della merce e le condizioni dei colli vengono verificate dal destinatario all'atto del ritiro della merce.

Art. 354 - *Ritardo nella consegna*

E' ammesso il rifiuto al ritiro da parte dell'acquirente quando si verifica il ritardo nella consegna della carne fresca rispetto ad un preciso giorno concordato.

Art. 355 - *Requisiti della merce*

- a) Salsiccia "Treviso" : è prodotta con carne suina; si considera fresca quando è morbida e di colore roseo; deve avere una salatura massima del 2,5%;
- b) Salamini: sono prodotti con carne suina; devono essere morbidi e conservati non oltre i 20 giorni; la salatura massima è del 3%;
- c) Salsicce tipo "Vienna" : sono prodotte con carni suine ñ bovine o solo suine e devono essere affumicate e stufate con salatura massima del 3,5%;
- d) Salsicce tipo "Cragno": sono prodotte con carni suine (la composizione è del 25% di pancettoni, e del 75% di carne suina, di cui il 90% di magro e il 10% di grasso); insaccate in budello naturale; affumicate e stufate; salatura massima del 3,5%;
- e) Salame cotto: salatura massima del 3%;
- f) Prosciutto cotto tipo "Trieste": è prodotto da cosce suine fresche ; con polifosfati (ingredienti: zuccheri, aromi, sale nitritato, sodio ascorbato) o senza polifosfati (ingredienti: caseinati, soia, lattosio, glutammati); con o senza osso; se senza osso con forma finale ìapanettoneî, senza rete, senza geretto, non cotto in stampo; salatura massima del 2,5%; umidità finale 65-70%; affumicatura naturale, non con fumo liquido; colore dorato.
- g) Prosciutto cotto tipo "Praga": con o senza osso, salatura massima del 3%.

Art. 356 - *Salsicce tipo "Vienna" e tipo "Cragno"*

Vengono vendute generalmente a pezzo e non a peso. La grammatura varia da 90 a 100 grammi per le "Vienna" e da 125 a 250 grammi per le "Cragno".

Art. 357 - Specificazione di uso all'atto dell'ordinazione

All'atto dell'ordinazione, dal committente vengono specificate le qualità, i tipi, le quantità e le denominazioni dei generi, secondo il listino di produzione delle aziende venditrici.

Art. 358 - Spese di trasporto, di facchinaggio, di pesatura ed eventuali avarie

Le spese di trasporto, facchinaggio e pesatura sono a carico del venditore sino al momento della consegna; le successive, a carico del compratore. Quando si vende "franco stazione partenza", o "franco arrivo", le avarie intervenute nel corso del viaggio sono a carico del compratore, che si rivale sul vettore.

H) PESCI PREPARATI (nessun uso accertato)

I) PRODOTTI SURGELATI (nessun uso accertato)

L) CONSERVE ALIMENTARI (nessun uso accertato)

M) LATTE E DERIVATI (nessun uso accertato)

N) OLII E GRASSI VEGETALI

1) Per uso alimentare

a) Olii commestibili

Art. 359 - Contrattazione

L'olio d'oliva si vende:

- a) in cisterne di acciaio inossidabile o vetroresina;
- b) in fusti di inox o latta;
- c) in vasi di latta, bottiglie in vetro o altri recipienti.

b) Olio d'oliva

Art. 360 - Contrattazione

Le vendite d'olio d'oliva se in cisterne o fusti si fanno a peso netto; se in vasi, bottiglie o altro le vendite si fanno a volume netto. Nelle vendite a peso su piazza o nel territorio nazionale, la merce si intende venduta nuda, cioè escluso l'imballaggio. Nelle vendite su mercati esteri, l'imballaggio s'intende comunemente compreso nel prezzo o cauzionato separatamente. Nelle vendite a volume l'imballo è sempre compreso nel prezzo.

Art. 361 - Qualità

La merce s'intende venduta sana, leale, genuina, mercantile e conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia. Per qualsiasi contestazione riguardante la qualità è valida l'analisi della Stazione Sperimentale Olii e Grassi di Milano o del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Trieste.

Art. 362 - Verifica del peso e delle tare

Il peso lordo si verifica al momento della consegna. Le tare si verificano dopo vuotati i recipienti, col consenso del venditore o di un suo rappresentante.

Art. 363 - Restituzione dei recipienti vuoti

Qualora sia stata pattuita la restituzione dei recipienti, questi devono essere restituiti entro 30 giorni dal ricevimento della merce. La merce spedita in carri cisterna dovrà essere scaricata entro 24 ore dal momento in cui il carro viene posizionato dalla Società Ferroviaria, oppure entro 48 ore se trasportata a domicilio su carrelli. Se la merce è spedita mediante autobotti, queste devono venir scaricate subito dopo l'arrivo, durante le ore lavorative.

Art. 364 -Variazioni fiscali

Eventuali aumenti di oneri doganali, ferroviari e fiscali di qualsiasi genere che ricadessero in qualsiasi modo sulla merce venduta, materie prime, imballi, ecc., andranno a carico del compratore, il quale dovrà ricevere la merce con il conseguente aumento di prezzo.

Art. 365 - Fondi d'olio

I fondi d'olio (morchia) vengono trattati senza recipiente.

c) olio di semi raffinato (nessun uso accertato)

d) olio di semi greggio (nessun uso accertato)

e) semi oleosi

Art. 366 - Contrattazione

I semi oleosi si trattano per sacchi preconfezionati da 25 chilogrammi o big bags da 500 o 1000 Kg., tanto in guscio che sgusciati. Se venduti alla condizione "Londra", si applicano le norme stabilite dai contratti del The Incorporated Oil Seed Association. Se venduti alla condizione "contratto italiano", si applicano le condizioni stabilite dal contratto stesso edito dall'Associazione Granaria di Milano.

Art. 367 - Qualità

La merce si intende venduta naturalmente secca. Non si considera come merce sana quella con odore, quella anche parzialmente riscaldata, oppure contenente grani ammuffiti o guasti oltre la percentuale contenuta nella buona media mercantile dell'annata del Paese di origine.

Art. 368 - Vendite su denominazione e descrizione

Merce venduta su denominazione e descrizione deve corrispondere alla buona media mercantile dell'annata del Paese d'origine.

Art. 369 - Campionamento ñ Semi oleosi in genere

Il prelievo dei campioni da parte di semi oleosi avviene secondo la buona tecnica, in modo che il campione prelevato rappresenti la media della partita.

Per il prelievo valgono le norme contenute negli articoli della Raccolta relativi agli usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere. I campioni sono conservati in contenitori di plastica o vetro per la determinazione dell'umidità.

Art. 370 - *Mediazione*

Per tutte le qualità di semi oleosi sopra accennati, la mediazione è dell'1%, metà a carico del venditore e metà a carico dell'acquirente.

f) germi di granturco e di grano, germi di riso e vinaccioli (nessun uso accertato)

g) pannelli e farine di estrazione (nessun uso accertato)

2) per uso industriale

b) olio di lino (nessun uso accertato)

c) olio di ricino (nessun uso accertato)

O) OLII E GRASSI ANIMALI

1) per uso alimentare

a) sego colato (nessun uso accertato)

2) per uso industriale

a) acidi grassi, oleine, olii e grassi per uso tecnico (nessun uso accertato)

P) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE(nessun uso accertato)

Q) VINI

Art. 371 - *Contrattazione*

I vini si trattano per 100 kg. a peso netto o per ettogrado, che nell'uso significa quintale e grado alcolico all'ebullimetro centesimale.

Art. 372 - *Prezzi*

Il prezzo dei vini nazionali s'intende schiavo d'imposta. Il prezzo dei vini esteri s'intende per merce in transito. Il prezzo dei vini, sia nazionali che esteri, qualora stabilito per contanti o per cassa, s'intende senza sconto alla consegna della merce.

Art. 373 - *Vendite su campione*

Il vino venduto su campione deve corrispondere per gradazione, gusto, colore ed altre caratteristiche fisico-chimiche al campione con acidità volatile massima tollerata dalla legge. E' in facoltà del compratore di rifiutare e di pretendere la sostituzione di quei singoli colli che presentassero un difetto non facilmente riconoscibile nel monte del campione formato da tutti i colli della partita.

Art. 374 - *Vendite su denominazione*

Per merce venduta su denominazione di provenienza con campione tipo suggellato, s'intende vino sano e genuino della stessa provenienza ed annata, che per gusto, colore, grado alcolico ed estratto secco si avvicini senza rilevante differenza al campione tipo di vendita.

Art. 375

Per vino venduto su sola denominazione di provenienza, senza campione, si intende vino sano e genuino della provenienza stabilita, che corrisponda per gusto, colore, grado alcolico ed estratto secco alla qualità media dell'annata.

Art. 376 - *Gradazione*

La gradazione alcolica si determina con l'ebulliometro centesimale.

Art. 377 - *Tolleranza*

Per i vini che sono contrattati ad un determinato prezzo per ettogrado, il controvalore per ogni decimo in più o in meno viene pagato dal compratore o rispettivamente dedotto dal prezzo pattuito. Tuttavia se la differenza di gradazione supera il mezzo grado, il compratore ha il diritto di rifiutare la merce. Se il contratto indica una gradazione "circa", la tolleranza ammessa è di 3/10 di grado. Sui quantitativi contrattati è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno.

Art. 378 - *Contrattazione di vini fini da bottiglia*

I vini fini da bottiglia si contrattano su campione in base alla provenienza, alla qualità speciale e alle loro caratteristiche inerenti, senza tollerare alcun difetto.

Art. 379 - *Contrattazione di vini in fiaschi e bottiglie*

I vini in fiaschi e bottiglie sono contrattati a numero ed il valore del fiasco e della bottiglia è compreso nel prezzo stabilito per il vino.

Art. 380 - *Contrattazione di vini dolci*

I vini dolci devono possedere il tenore zuccherino stabilito (espresso in gradi Baumè) con una tolleranza di mezzo grado a favore del venditore. Qualora, oltre la tolleranza, il tenore zuccherino risulti minore fino ad un mezzo grado Baumè, il compratore è tenuto a ricevere la merce col relativo abbuono. Una maggiore differenza in meno dà diritto al compratore di ricevere la merce con un adeguato abbuono, oppure di rifiutarla. Il tenore zuccherino (densità) viene determinato con densimetro Baumè alla temperatura di 20^f C.

Art. 381

Nelle vendite di vini dolci naturali, s'intende che il tenore zuccherino debba essere naturale, senza aggiunta di zucchero od altre materie edulcoranti.

Art. 382 - *Bottame*

Il bottame originale di tutti i vini non s'intende compreso nel prezzo, eccettuato il vino Marsala, per il quale il fusto s'intende compreso nel prezzo.

Art. 383

La nomenclatura dei fusti è la seguente: bordolese (botte da circa 200 l.); barrique (botte da circa 225 l.); mezzo carato (botte da circa 350 l.); pipa (botte da circa 400 l.); bozzello (botte da circa 600 l.); caratoncino (botte da circa 700 l.).

Art. 384 - *Verifica delle tare*

La verifica delle tare dei fusti avviene dopo che le botti sono completamente asciutte ed al più tardi entro 10 giorni dalla data dell'avvenuto arrivo del vino; quella dei carri serbatoi, cisterna, autobotti e rimorchi, entro 3 giorni.

Trascorso detto termine senza che sia stata sollevata alcuna eccezione da parte del compratore, si ritiene come accettata la tara di fattura conteggiata dal venditore. Sulla tara è tollerata una differenza di 2 kg. per bozzello e per caratoncino; per gli altri, in proporzione.

Art. 385 - *Restituzione dei fusti e damigiane*

Nelle vendite di vini con fusti o con damigiane a rendere la restituzione dei vuoti avviene franco di spese alla riva od in qualsiasi altro punto della città indicato dal venditore, e, trattandosi di vini di provenienza estera, a seconda delle condizioni contrattuali. Se la restituzione dei recipienti cauzionati non avviene entro l'anno solare dalla data della consegna del vino, il venditore ha diritto di chiedere il pagamento dei fusti non restituiti fatturandoli al valore mercuriale e rimborsando la cauzione versata.

Art. 386

Per le vendite di vino in damigiane o fusto franco arrivo, la restituzione si intende franco fornitore.

Art. 387 - *Mediazione*

La mediazione è del 2 % al quintale a carico del venditore.

Art. 388 - *Contestazioni*

In caso di contestazione sulle caratteristiche organolettiche e/o enolitiche, si fa ricorso alla certificazione del Laboratorio chimico-merceologico della Camera di Commercio di Trieste oppure del Laboratorio d'Igiene e Profilassi della Provincia di Trieste.

R) ALCOOL E LIQUORI

Art. 389 - *Unità di base di contrattazione*

Gli alcoli e distillati nazionali ed esteri si trattano per ettanidro (100 litri 100 gradi) calcolando il volume in base al peso netto. Per tale operazione si adottano i coefficienti delle tabelle annesse alle leggi nazionali ed alle normative comunitarie.

Art. 390 - *Prezzo*

Il prezzo s'intende per cassa alla consegna, senza sconto.

Art. 391

Per le merci nazionali ed estere il prezzo stabilito è schiavo di ogni imposta; l'eventuale imposta è a carico del compratore.

Art. 392

La gradazione si rivela con gli alcoolometri ufficiali della Repubblica Italiana.

Art. 393 - *Tolleranza sul quantitativo*

Sui quantitativi contrattati è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno.

Art. 394 - *Qualità*

Qualora in una contrattazione di alcole non viene precisata una determinata qualità, s'intende alcole buongusto rettificato a minimo 95 gradi centesimali.

Art. 395

Per l'alcole denaturato, le contrattazioni hanno per base la gradazione di 90^f centesimali. L'intensità del colore dell'alcole denaturato non può essere ragione di contestazione.

Art. 396 - *Tara*

Il compratore ha il diritto di chiedere la verifica delle tare dando al venditore analogo preavviso. La verifica delle tare dei fusti deve effettuarsi entro 30 giorni e quella dei carri serbatoi, cisterna, autobotti e rimorchi, entro 3 giorni dalla data di arrivo della merce. Per la verifica delle tare è normativa la pesatura ufficiale di Trieste.

Art. 397

Sulle botti di legno è ammessa una tolleranza di kg. 2 per botte e di kg. 1 per mezza botte.

Art. 398 - *Recipienti*

Per botte di legno s'intende il fusto della capacità da 600 fino a 750 litri; per mezza botte quello da 300 fino a 400 litri; per fusto di ferro quello da circa 200 litri a circa 400 litri.

Art. 399

Nelle contrattazioni di alcole sia estero che nazionale, in vagoni ñ cisterna, intendesi un quantitativo di 500-600 ettolitri per cisterna grande e uno di 150-300 per cisterna piccola.

Art. 400 - *Spedizioni e consegne*

Gli alcoli venduti per spedizione prontissima devono essere spediti entro 5 giorni e quelli per spedizione pronta entro 9 giorni dalla data della conclusione dell'affare.

Art. 401

Nelle contrattazioni di merce viaggiante per terra il venditore deve indicare la data di spedizione ed il numero delle cisterne o dei fusti; nelle contrattazioni di merce viaggiante per mare, la data di spedizione ed il nome della nave.

Art. 402 - Visita e ricevimento

La visita ed il ricevimento della merce devono effettuarsi entro 48 ore dall'arrivo al magazzino del venditore, oppure nei magazzini dell'Autorità Portuale, previo invito da parte del venditore.

Art. 403 -Acquaviti, rum,brandy, whisky, ecc

Per acquaviti, rum, brandy whisky, ecc., sono normativi gli usi surriferiti.

Art. 404 -Provvigione

La provvigione sugli alcoli nazionali e sui distillati è dell'1% sul prezzo della merce schiavo di imposta; sugli alcoli in transito il 2%.

Art. 405 - Contestazioni

In caso di contestazione sulle caratteristiche organolettiche e/o enolitiche, si fa ricorso alla certificazione del Laboratorio chimico-merceologico della Camera di Commercio di Trieste oppure del Laboratorio dell'Arpa di Trieste.

S) BIRRA

Art. 406 - Contrattazioni

La birra viene venduta in fusti, oppure in bottiglie o in barattoli, questi ultimi riposti in cartoni o casse.

Art. 407 - Restituzione dei fusti

Nelle vendite di birra in fusti per il consumo locale, il compratore è tenuto a restituire i fusti vuoti entro 8 giorni; per il consumo fuori piazza entro un mese e, per la birra esportata all'estero, entro sei mesi.

Art. 408 - Cauzione

Il compratore è tenuto a versare al venditore, a titolo di cauzione per i fusti, un importo convenzionale. La cauzione viene restituita al compratore dopo la riconsegna dei fusti vuoti. Qualora ciò non si verifichi entro l'anno solare verranno fatturati al valore mercuriale gli imballi mancanti e rimborsata la cauzione precedentemente versata.

Art. 409 - Birra in bottiglie

Nelle vendite di birra in bottiglie per il consumo locale, le bottiglie non sono comprese nel prezzo, ma sono cauzionate separatamente secondo il prezzo corrente, rimborsabili a riconsegna delle bottiglie vuote. Lo stesso dicasi per le casse.

Art. 410 - Bottiglie

Al consumo locale sono destinate:

- bottiglie quintine della capacità di un quinto di litro;
- bottiglie terzine, con quantitativo minimo garantito di cl. 33;
- bottiglie mezze, della capacità di mezzo litro, con quantitativo minimo garantito di cl.50;
- bottiglie da 2/3 di litro, con quantitativo minimo garantito di cl. 66;
- barattoli da 1/3 di litro, con quantitativo minimo garantito di cl. 33.

Art. 411 - Consegna e pagamento

La consegna della birra, sia in fusti che in bottiglie, viene effettuata dal venditore franco domicilio, stazione ferroviaria o riva ed il pagamento avviene alla consegna della merce.

Art. 412 - Birra per esercizi pubblici

Nelle forniture di birra per il consumo locale ad esercizi pubblici, le fabbriche forniscono, a titolo di comodato agli esercizi, verso l'obbligo dell'esclusività della fornitura, ghiacciaie per il raffreddamento della birra ed apparati da spillatura.

T) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO (nessun uso accertato)

CAPO VII: PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO
(nessun uso accertato)

CAPO VIII: PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI
(nessun uso accertato)

CAPO IX: PRODOTTI DELL'INDUSTRIA TESSILE

A) FILATI DI COTONE, LANA, SETA, ECC. (nessun uso accertato)

B) TESSUTI DI COTONE, LANA, SETA, ECC.

1) Tessuti di canapa (nessun uso accertato)

C) MAGLIERIA (nessun uso accertato)

D) CORDAMI (nessun uso accertato)

**CAPO X: PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO**

A) PRODOTTI DELL'ABBIGLIAMENTO

Art. 413 - Cambio di prodotto di moda

Nelle vendite al dettaglio di prodotti moda d'abbigliamento è possibile il cambio del prodotto, non viziato, a richiesta del cliente, successivamente all'acquisto entro dieci giorni, dietro presentazione dello scontrino o di equipollente documento e senza comunque diritto a restituzione di tutto o parte del denaro speso.

Art. 414 - Fermo merce di prodotto di moda

E' possibile concordare che il commerciante trattenga un prodotto a disposizione del cliente prima della vendita, ma trascorsi dieci giorni senza che il cliente ritiri il prodotto e perfezioni l'acquisto, il commerciante sarà libero di immettere sul mercato il prodotto stesso. Se a compenso del servizio viene versata una somma non superiore al 10% del prezzo del prodotto, nel caso il cliente non ritiri la merce e non perfezioni il contratto nel termine sopra indicato, il commerciante avrà diritto a trattenere la somma.

B) PRODOTTI DELL'ARREDAMENTO

Art. 415 - *Vendita di mobilio e arredo in genere per uso privato*

Fatte salve diverse pattuizioni, nella transazione tra rivenditore e privato il prezzo si intende comprensivo di IVA, imballo, trasporto, consegna e montaggio degli arredi ordinati, a domicilio del committente.

Art. 416 - *Vendita di arredi per uso commerciale e/o artigianale*

Fatte salve diverse pattuizioni, nella transazione tra rivenditore e azienda, il prezzo si intende non comprensivo dell'IVA; trasporto, consegna e montaggio, vengono conteggiati a parte.

Art. 417 - *Clausole comuni*

I requisiti dei componenti dell'arredo devono corrispondere all'ordinazione ed essere costruiti a regola d'arte con materia prima sana, priva di difetti. In ordine alla garanzia, si fa riferimento alle norme in vigore al momento dell'acquisto, o, solo se migliorative rispetto a queste, alle clausole inserite dal venditore nel contratto di vendita.

CAPO XI: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

A) USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE DEI LEGNAMI

Art. 418 - *Perfezionamento del contratto*

Nel caso di offerta di vendita o proposta di acquisto, quando non sia esplicitamente indicato un termine impegnativo, s'intende che l'offerta o la proposta hanno solo valore di invito a contrattare. Le clausole "salvo approvazione della casa", "salvo venduto" ed altre analoghe, significano che il contratto è soggetto a conferma da parte del venditore. La conferma deve pervenire al compratore entro il termine di otto giorni da quello in cui il compratore ha firmato la copia di commissione; in difetto, il contratto non ha luogo. I prezzi dei listini s'intendono non impegnativi fino alla perfezione del contratto e s'intende che riguardano unicamente il legname di dimensioni normali in commercio. Per legnami e misure speciali è uso di stabilire di volta in volta il prezzo.

Art. 419 - *Provenienza*

Per provenienza del legname s'intende il luogo da cui il materiale viene spedito. Per origine del legname s'intende il Paese o la regione o la località in cui è stato abbattuto il tronco. Quando l'origine o provenienza dei tronchi non è menzionata, il legname può essere fornito da qualunque Paese. Quando

l'origine o provenienza è riferita ad una regione, il legname può essere fornito da qualunque località di quella regione.

Art. 420 - Determinazione del peso

Per il legname venduto a peso, s'intende per peso certo il peso accertato dalla Società Ferroviaria in partenza; per i trasporti a mezzo autocarro, il peso accertato da una pesa pubblica o doganale.

Art. 421 - Clausole "circa"

Il quantitativo del legname che il venditore deve consegnare è quello pattuito con una tolleranza del 5% in più o in meno. Se nel contratto è inclusa la parola "circa", il quantitativo può variare sino al 10% in più o in meno.

Art. 422 - Variazioni di tariffe di trasporto e diritti doganali

La merce, anche se venduta C.I.F. o franco destino, viaggia a rischio e pericolo del compratore. Eventuali variazioni in più o in meno di tributi e di spese doganali o di trasporto ferroviario o camionistico o marittimo che si verificassero dopo pattuito il prezzo della merce, vanno a carico o a favore del compratore, anche se la vendita è pattuita franco destino. Qualora la merce venisse spedita in ritardo rispetto al termine convenuto, eventuali aumenti - ove verificatisi dopo detto termine - vanno a carico del venditore, purchè questi sia stato messo in mora da parte del compratore e salvo i casi di forza maggiore.

Art. 423 - Consegna e ricevimento, pesatura e misurazione

Nelle contrattazioni per consegna dei magazzini privati nel Punto Franco o da magazzini comuni dell'Autorità Portuale, il compratore riceve la merce dalla catasta (stiva) e le spese di misurazione, comprese quelle del personale occorrente, sono a carico del venditore. Per la misurazione, da effettuarsi in magazzini privati, il venditore mette a disposizione, a proprie spese, il personale necessario e il compratore ha diritto di assistere e controllare.

Art. 424 - Nelle contrattazioni per consegne da "capannone da riva" (hangar) dell'Autorità Portuale, sono a carico del venditore le spese di consegna e pesatura o misurazione prescritte dalla tariffa dell'Autorità Portuale.

Art. 425 - Misurazione e cubatura

La misurazione del legname viene fatta dal venditore; qualora però si esiga l'intervento di un perito misuratore, la relativa spesa va a carico della parte che lo ha richiesto. Nel calcolo di cubatura si tiene conto fino ai millesimi cubici, fermo restando che i decimillesimi vengono arrotondati in un millesimo quando risultano essere 5 o più (esempio: mc. 7.6245 = mc. 7.625).

Art. 426 - Legname segato

Il legname segato deve essere consegnato in condizioni tali da non deteriorarsi durante il viaggio.

Art. 427 - Collaudo

Il collaudo della merce, praticato dal compratore nel deposito del venditore, stabilisce l'aggradimento qualitativo e quantitativo della merce, creando il preciso e reciproco obbligo di consegnare e ricevere unicamente la merce collaudata. Il collaudo non costituisce però atto di dazione o presa in consegna. La merce deve essere ritirata dal compratore entro 8 giorni dall'avvenuto collaudo, salvo caso di forza maggiore.

Art. 428 - Condizioni di compravendita

I prezzi di vendita o acquisto praticati a Trieste nell'ambito portuale s'intendono non comprensivi del dazio e di I.V.A.

Art. 429 - Traffico ferroviario e camionistico

Col termine "vagone", senza altra specifica indicazione, s'intende un quantitativo non inferiore alle 10 t.. Ogni carico non deve essere inferiore al peso minimo tassabile per spedizione a vagone completo per le vigenti tariffe ferroviarie. In caso contrario, la differenza del nolo è a carico del venditore, con una tolleranza del 10%. Per le spedizioni con automezzo, il quantitativo s'intende entro i limiti delle disposizioni di legge valide nei Paesi interessati al transito dell'automezzo.

Art. 430 - Nelle vendite stabilite alla condizione "franco vagone e/o autotreno confine U.E e/o porto U.E, non sdoganato", il dazio e tutte le spese doganali d'importazione, incluse quelle dello spedizioniere, s'intendono non comprese nel prezzo contrattato.

Art. 431 - Nelle vendite alla condizione "franco vagone arrivo Trieste Punti Franchi" vanno a carico del venditore, oltre il nolo, tutte le altre spese conteggiate nella lettera di vettura, nonché eventuali altre spese confinarie.

Art. 432 - Nolo marittimo

Il nolo marittimo viene conteggiato per i legnami di conifere a metro cubo e per i legnami duri (latifoglie) a metro cubo oppure a tonnellata e/o per 1000 FBM (mc 2,360), e/o per TONS di 50 CU.FT. (mc 1,416).

Art. 433 - Mediazione

La mediazione è del 2% a carico del venditore là dove non specificato diversamente.

B) ABETE

1) Travi e bordonali

Art. 434 - Caratteristiche

Le travi possono essere a squadro mercantile uso Trieste, a testa a testa, oppure a spigolo vivo. Devono essere fresate. La qualità deve essere sana. Si escludono come scarto: il marcio, il tarlato, i pezzi prodotti da piante morte in piedi, quelli contorti e con fenditure trasversali profonde in modo da indebolire la resistenza della trave. Il grigio prodotto dall'umidità viene tollerato qualora

non sia stato espressamente escluso nel contratto. Le travi devono essere diritte; si può però tollerare un'unica leggera curvatura.

Art. 435 - *Travi mercantili uso Trieste*

Squadro: le travi devono essere fresate sui quattro lati, con poco smusso fino a circa un terzo della loro lunghezza, ove devono avere la grossezza richiesta, misurandosi per pieno anche lo smusso. Da tale punto fisso alla cima del pezzo viene tollerata una squadratura meno perfetta seguendo la conicità naturale del pezzo. La trave deve però presentare almeno due lati fresati su tutta la lunghezza. Sono esclusi pezzi eccessivamente accimati (cimaroli).

Sezioni:

cm. 9×9

cm. 9×11

cm. 11×11

cm. 11×13

cm. 13×16

cm. 13×19

cm. 16×19

cm. 16×21

cm. 19×21

cm. 19×24

cm. 21×24

cm. 21×27

cm. 24×27

cm. 24×29

Sulle dimensioni surriferite in centimetri è ammessa la tolleranza di 1 cm. in meno.

Misurazione: viene fatta in testa, nella parte più grossa.

Lunghezza : le lunghezze vanno da metro a metro e cioè da metri 3 a metri 12.

Art. 436 - *Travi testa a testa*

Squadro: in merito allo squadra valgono le stesse disposizioni che per le travi mercantili uso Trieste, con la differenza che la trave deve presentare la sezione stabilita in ambedue le estremità con la tolleranza di 1 cm. in meno. La trave deve presentare tutti e quattro i lati fresati su tutta la lunghezza.

Sezioni e lunghezze: le sezioni e lunghezze di uso sono quelle delle travi mercantili uso Trieste.

Art. 437 - *Bordonali mercantili*

I bordonali devono essere squadrati o segati su tutti i 4 lati e su tutta la loro lunghezza, tollerandosi qualche lieve smusso fino a due terzi della lunghezza e verso la cima un massimo smusso, che non oltrepassi per ambi gli angoli dello stesso lato in complesso la quarta parte della sezione o larghezza del pezzo.

Sezioni: le sezioni sono 26 × 26 cm. ed oltre.

Lunghezza: la lunghezza è di metri 4 ed oltre.

Art. 438 - *Travi e bordonali a spigoli vivi*

Sotto questa denominazione s'intendono travi e bordonali di misure speciali. La lavorazione, se non richiesta ad ascia o fresa, s'intende eseguita a sega.

Squadro: lo squadro deve presentare angoli vivi. Viene tollerato soltanto un leggero smusso.

2) Segati, tavolame e moralame

Art. 439 - *Tavolame*

Sotto la definizione "tavolame di abete" s'intende una partita composta di abete rosso (*picea excelsa*, Fichte), e/o di abete bianco (*abiespectinata*, Tanne).

Art. 440 - *Qualità*

Le qualità di tavolame si suddividono in quattro scelte: prima, seconda, terza, quarta e lo scarto.

Art. 441 - *Assortimenti*

Le vendite vengono effettuate normalmente nei seguenti assortimenti:

- a) Tombante: comprende i primi quattro assortimenti, senza precisazione delle singole scelte;
- b) Monte: comprende la prima, la seconda e la terza scelta;
- c) Prima e seconda scelta;
- d) Terza scelta;
- e) Terza e quarta scelta;
- f) Quarta scelta;
- g) Scarto.

Art. 442

Il legname di prima scelta deve essere perfettamente sano, segato fuori cuore, senza difetti di lavorazione, di fibra regolare e diritta, con pochi e piccoli nodi bianchi sani e legati, escluse le chiavi (nodi trasversali o a baffo), il canastro (o conastro), le spaccature, le sventrature (spaccature sul filo) e il rosato; tollerate leggere fenditure alle estremità, non più lunghe della metà della larghezza della tavola. Il legname di seconda scelta deve essere sano, ben lavorato, con nodi sani e legati, non cadenti, non eccessivamente grossi nè numerosi. Le fenditure sono tollerate su ambedue le estremità, purchè ciascuna non ecceda in lunghezza la metà della larghezza della tavola. Tollerate tracce di resina su una faccia, strisce di rosato e leggere svenature, esclusi tarlo e verme. Il legname di terza scelta è formato da tavole con difetti di lavorazione con grossi nodi, anche se trasversali e qualcuno cadente, macchie nere e blu, rosato, sventrature e spaccature non eccessive. Sono escluse le tavole rotte, completamente annerite, sciabolate o contorte. Il legname di quarta scelta comprende tutte le tavole non comprese nella terza, purchè utilizzabili e che tengano il chiodo. Per il legname di scarto s'intende merce venduta a peso, senza classificazione di qualità.

Art. 443 - *Segagione*

Il tavolame viene segato parallelo e/o prismato. Se segato parallelo, viene tollerata una conicità di cm. 1 nelle larghezze inferiori a 20 cm. e di cm. 2 nelle larghezze superiori a cm. 20. Tale tolleranza non si estende però oltre il 20%

del volume della partita. La condizione "segazione prismata" deve essere pattuita espressamente.

Art. 444 - *Misure*

Le misure d'uso sono le seguenti:

Lunghezza: per tutte le specie sopra indicate la lunghezza è generalmente di m. 4.

Nomenclatura:

scurette.....	da 8 a 15 mm
tavole.....	da 20 a 30 mm
ponti.....	oltre i 30 mm

Spessore e larghezza: si tollera, senza diritto ad abbuono, una differenza in meno di 3 mm. sugli spessori.

La *larghezza* comprende due categorie:

a) sottomisure da 8 a 15 cm.

b) misure normali da 16 cm. in avanti.

La *misurazione* della larghezza si pratica a metà del pezzo ed a mezzo centimetro calcolato per pieno.

Art. 445 - *Prezzo*

Il prezzo dei segati si stabilisce generalmente a metro cubo.

Art. 446 - *Moralame*

Sotto la denominazione di moralame s'intende legname di abete segato a sezione quadra (moralì) e a sezione rettangolare (mezzi moralì). Vengono esclusi pezzi di cuore.

Art. 447 - *Misure*

Le misure d'uso sono le seguenti:

Lunghezza: per tutte le specie su indicate la lunghezza generalmente è di metri 4.

Sezioni: le sezioni dei moralì vanno da 50×50 a 120×120 mm. e dei mezzi moralì da 35×70 a 60×120 mm.

Viene tollerata, senza diritto ad abbuono, una differenza in meno di 3 mm. su ogni lato.

3) Correnti, listelli e cantinelle

Art. 448 - *Caratteristiche*

Sezioni: per correnti da 25×50 a 30×60 mm, per listelli da 20×20 a 40×40 mm, per le cantinelle da 8×25 a 13×25 mm. La *qualità* deve essere sana.

La *lunghezza* va da 1 metro in sopra da 50 a 50 cm. Si consegnano in mazzi. Viene tollerata, senza diritto ad alcun abbuono, una differenza in meno di 3 mm. sulle sezioni.

4) Bottolame

Art. 449 - *Caratteristiche*

Per bottolame s'intende il materiale ricavato dai bottoli in qualità tombante, escluso marcio e rotto, da 2 metri di lunghezza in avanti, spessori da mm. 35 in sopra, larghezze da cm. 16 in avanti.

5) Cortame

Art. 450 - *Caratteristiche*

Per cortame s'intende il legname segato in tavole in qualità tombante, escluso marcio e rotto, m. lunghezze da m. 1 a 2,75, spessori da mm. 18 in sopra, larghezze da cm. 7 in avanti.

6) Boules

Art. 451 - *Caratteristiche*

Sono tronchi segati in tavole o tavoloni non refilati e ricostituiti con gli stessi elementi. Si ricavano dai primi fusti o da equivalenti secondi fusti di tronchi scelti, esternamente esenti da difetti, di diametro in punta non inferiore a 30 cm. I singoli pezzi segati devono corrispondere alla qualità prima e seconda. La prima e l'ultima tavola devono avere la larghezza minima di 16 cm. Non vanno compresi gli scorzoni. La *misurazione della larghezza* si effettua a metà del pezzo sulla faccia superiore che si presenta dalla successiva scomposizione della boule in modo che metà dei pezzi vengano misurati dalla parte più stretta e metà dalla parte più larga. *Lunghezze* da 3 m. in avanti, con misurazione da 50 in 50 cm.

7) Pilotti

Art. 452 - *Caratteristiche*

Sono pezzi prodotti in stato greggio con o senza corteccia. *Qualità*: Deve essere sana; si escludono come scarto i pezzi prodotti da piante morte, affetti da marcio, grigi o curvi, tollerandosi una leggera curva alla base del pezzo. *Misurazione*: Viene praticata in lunghezza, non tenendosi conto delle frazioni minori di 10 cm. Il diametro reale oppure la circonferenza si prende a centimetro, a metà della lunghezza sotto corteccia, calcolando il 1/2 cm. per pieno e si cuba quindi il pezzo geometricamente.

Art. 453 - *Prezzo*

Viene fissato a metro cubo oppure a pezzo.

C) PALI TELEGRAFICI

Art. 454 - *Caratteristiche*

Vengono prodotti da piante di abete, pino o larice scortecciate e si trattano o in stato greggio oppure impregnati. In questo ultimo caso vengono consegnati con la cima appuntita e la base segata diritta. Le dimensioni variano da metri 6 in più in lunghezza e da cm. 10 a 18 di diametro in cima, col diametro alla base circa in proporzione. La *qualità* deve essere sana; vengono esclusi come scarto i pezzi affetti da marcio o tarlo o molto nodosi, nonché i pezzi curvi. E'

tollerata una curva dell'1%. *Misurazione*: viene fatta in base alla lunghezza e al diametro misurato a metà pezzo.

Art. 455 - *Prezzo*

Viene stabilito per pezzo o a metro cubo.

D) TONDELLI DA MINIERA

Art. 456 - *Caratteristiche*

I tondelli da miniera possono essere di larice, pinastro, pino o abete, e del tutto o soltanto in parte scortecciati. Devono essere sani, tollerandosi tuttavia parzialmente leggere curve e nodi che non compromettano la solidità del pezzo. Si trattano in tutti i diametri da un minimo alla cima di 8 cm. in avanti e nelle lunghezze da m. 2 in avanti. Il volume si conteggia in base al diametro ed alla lunghezza. La *misurazione* del diametro si effettua a metà lunghezza del pezzo calcolando il mezzo centimetro per pieno. La *lunghezza* si misura da 10 a 10 cm.

E) LARICE E PINO (*pinussilvestris*)

1) Travi e bordonali mercantili e a spigolo vivo

Art. 457 - *Rinvio*

Per lo squadro, spessore, lunghezza misurazione, qualità e prezzo valgono gli usi vigenti per l'abete.

2) Tavolame

Art. 458 - *Misure e qualità*

Per la lunghezza, larghezza, spessore e misurazione valgono gli usi vigenti per l'abete. Si distinguono le seguenti scelte: prima, seconda, terza. Nella prima scelta la merce deve essere perfettamente sana, segata fuori cuore, senza spaccature, con esclusione di pezzi con sacche di resina e di pezzi con alborno; sono tollerati nodi sani. Nella merce di seconda scelta vengono tollerati pezzi con l'alborno non superiore a 3 cm. su ogni lato, nodi più accentuati e macchie resinose non superiori alla lunghezza di cm. 50. Nella merce di terza scelta si tollerano i difetti sopra indicati ma più accentuati.

F) FAGGIO

1) Tavolame

Art. 459 - *Destinazione*

Il tavolame di faggio viene prodotto refilato e non refilato. Sia nell'uno che nell'altro caso può essere naturale o evaporato. Il tavolame non refilato si tratta sciolto o in boules.

a) Tavolame refilato

Art. 460 - *Misurazione*

La misurazione della larghezza tanto per il tavolame refilato naturale che per quello evaporato si effettua a centimetro, calcolando il mezzo cm. per pieno. Nella misurazione della lunghezza si calcolano le frazioni di metro da 10 in 10 cm.

Art. 461

Lo scarto si vende a metro cubo o a peso.

aa) naturale

Art. 462 - *Dimensioni*

Il tavolame refilato naturale viene segato nelle seguenti dimensioni:

Lunghezza:

supercortame da 0,50 a 0,90 m.

cortame da 1,00 a 1,70 m.

lungo da 1,80 in avanti (con frazioni da 10 in 10 cm).

Larghezza:

da 8 cm. in avanti.

Spessore:

da 18 a 120 mm.

Art. 463 - *Qualità*

Si distinguono le seguenti qualità: prima, seconda, mercantile, terza, quarta e scarto.

Art. 464 - *Assortimenti*

Le vendite vengono trattate nei seguenti assortimenti:

- 1) monte (composto dalla prima, seconda, mercantile, terza e quarta scelta, escluso lo scarto);
- 2) prima scelta;
- 3) seconda scelta;
- 4) prima e seconda scelta;
- 5) prima, seconda e mercantile;
- 6) mercantile;
- 7) terza scelta;
- 8) quarta;
- 9) scarto.

Art. 465

La merce di prima scelta deve essere perfettamente sana, ben lavorata e segata a spigoli vivi, senza nodi. Si tollerano su una sola faccia piccoli nodi sani compatti, cuore bruno (Braunkern) su una faccia negli spessori da oltre 50 mm. La merce di seconda scelta deve essere pure di legno sano e segato a spigoli vivi. Sono ammesse, oltre ai difetti indicati nella scelta precedente, le fenditure diritte di testa non più lunghe di 10 cm, qualche nodo passante sano, ma non più di uno per ogni metro di lunghezza, leggere fenditure di asciugamento, cuore bruno su una sola faccia negli spessori oltre 50 mm. e profondo fino a 1/3 dello spessore. Si tollera inoltre qualche leggera macchia

nerastra o gialla o nidolo se diritto, sano e trovantesi su di una sola faccia negli spessori oltre 40 mm, nonchè leggero smusso. Nella scelta mercantile, oltre ai difetti ammessi nella seconda scelta, si tollerano su tutti gli spessori cuore bruno fino a 2/3 dello spessore e pezzi leggermente curvi (sciabolati e/o imbarcati). Nella merce di terza scelta sono ammessi tutti i difetti delle precedenti scelte ancor più accentuati. Vengono tollerati pure nodi sani raggiati o cipollati che passano il pezzo da parte a parte, pezzi sobbolliti, spaccature o fenditure diritte fino alla metà della lunghezza; è ammesso qualche nodo non sano, purchè non oltre i 5 cm. di diametro, cuore bruno su tutte e due le facce. Nella merce di quarta scelta sono ammessi tutti i difetti delle precedenti scelte ancora più accentuati. Lo scarto comprende la merce che non rientra nelle cinque scelte, i pezzi con marcio, quelli spaccati, rotti o con qualsiasi altro difetto.

bb) evaporato

Art. 466 - Dimensioni

Il tavolame refilato evaporato viene prodotto nelle dimensioni di cui al faggio naturale.

Art. 467 - Qualità

Si distinguono le stesse qualità del faggio naturale.

b) tavolame non refilato

aa) naturale

Art. 468 - Dimensioni

Si produce nelle seguenti dimensioni:

-lunghezza: da 1,80 m. in avanti;

-larghezza: da 16 cm. in avanti;

-spessore: da 18 a 120 mm.

Per la classificazione e gli assortimenti valgono gli usi vigenti per il tavolame naturale refilato. La lunghezza si determina misurando la tavola a metà nella sua lunghezza ed a metà smusso.

bb) evaporato (nessun uso accertato)

2) Boules naturali ed evaporate

Art. 469 - Caratteristiche

Sono tronchi segati in tavole o tavoloni non refilati e ricostituiti con gli stessi elementi.

Lunghezza: da 2 m. in avanti;

diametro: da cm. 30 in più;

spessore: da 25 a 120 mm.

Art. 470 - Qualità

Si distinguono le seguenti qualità: prima e seconda scelta.

Art. 471

La prima scelta comprende boules prodotte da tronchi classificati di prima scelta, cioè legno sano senza eccessivo cuore bruno, senza cipollature, diritti ed a fibra diritta, cilindrici, senza nodi esterni, senza tarlo od altro difetto. Nella seconda scelta rientrano le boules prodotte da tronchi classificati di seconda scelta, cioè tronchi sani, leggermente curvi o con leggere gobbe, di sezione ellittica, a fibra leggermente contorta o non diritta, con i nodi esterni sani, ma non più di uno per metro, con accentuato cuore bruno, leggere cipollature o spaccature. In entrambe le classi si accettano i pezzi con cuore e midollo ed i difetti conseguenti alla stagionatura, salvo il marcio o macchiato per difetto di manipolazione. Nelle boules non vanno compresi gli scorzoni. Le ultime due tavole devono avere la lunghezza minima di 16 cm.

Art. 472 - *Misurazione*

La misurazione della lunghezza viene calcolata di 10 in 10 cm. La larghezza si misura a metà del pezzo, sulla faccia superiore presentantesi dalla scomposizione della boule, togliendo un pezzo alla volta ed in maniera che metà dei pezzi vengano misurati dalla parte più stretta e metà dalla parte più larga.

Art. 473 - *Tolleranze*

Negli spessori del tavolame di faggio è ammessa una tolleranza di 1 mm. in meno sugli spessori fino a 20 mm; di 2 mm. sugli spessori fino a 50 mm. di 3 mm. sugli spessori oltre i 50 mm. Nelle lunghezze si tollerano fino a 3 cm. in meno (salvo per il supercortame che deve presentare la lunghezza piena).

Art. 474 - *Prezzo*

Il prezzo del tavolame di faggio s'intende per metro cubo.

3) Tronchi

Art. 475 - *Caratteristiche*

I tronchi si distinguono in tronchi da trancia e tronchi da sega. I tronchi di trancia sono tronchi senza difetti rimarchevoli, di forma cilindrica, di fibra diritta, con il cuore vicino al centro, lunghezza da 2 metri in su, con il diametro in punta da 40 cm. in su, con tolleranza del 10-15% da 30 a 39 cm. I tronchi da sega si suddividono in tre qualità: prima, seconda e terza. I tronchi da sega di prima scelta devono avere: lunghezza da m. 2 in sopra, diametro in punta da 25 cm. in sopra; i pezzi da metri 2 a metri 3 devono essere perfettamente diritti; in quelli da metri 3 in sopra si tollera una curvatura non maggiore di 10 cm. Devono essere di fibra diritta, perfettamente sani, scevri da nodi esterni ed altri difetti ed il cuore bruno non deve eccedere i 10 cm. di diametro. Alla seconda scelta appartengono i tronchi da sega non classificati nella precedente scelta, con cuore bruno patito e fibra non diritta, con nodi sani, ma non più di uno per metro di lunghezza e di diametro non superiore a 10 cm., tollerandosi la presenza di qualche piccolo nodo marcio o di leggere macchie di riscaldamento. Per tronchi da sega di terza scelta si intendono tutti quelli non classificabili nella prima o seconda scelta, e cioè con difetti molto più

pronunciati, sempre che siano ancora utilizzabili e non rientrino nella categoria di scarto da fuoco. La misurazione viene fatta a metà del tronco, corteccia esclusa.

Art. 476 - *Prezzo*

Il prezzo si stabilisce a metro cubo e/o a tonnellata.

G) QUERCIA - ROVERE

1) Disposizioni generali

Art. 477 - *Definizione*

S'intendono per legnami di quercia quelli prodotti dalla quercia di montagna (quercusrobur o sessiflora) o rovere propriamente detto, da quella di pianura (quercus pedunculata) o quercia comune.

2) Pilotti

Art. 478 - *Caratteristiche*

Sono pezzi in stato naturale, aventi la corteccia e abbattuti nella stagione invernale. Le loro dimensioni vanno da 5 m. di lunghezza in sopra, e da 20 cm. di diametro in sopra.

Art. 479 - *Qualità*

Si escludono come scarto i pezzi con testa marcia, quelli fradici, tarlati, affetti da tarlo e verme o mancanti di corteccia, i pezzi curvi la cui cima non può essere unita alla base con una linea retta, non uscente dalla massa del pezzo, ed infine quelli prodotti da piante morte.

Art. 480 - *Misurazione*

Viene praticata in lunghezza di 10 in 10 cm. Il diametro reale oppure la circonferenza, si prende da centimetro a centimetro alla metà della lunghezza, diffalcando la corteccia e si cuba il pezzo geometricamente.

Art. 481 - *Prezzo*

Viene stipulato a metro cubo.

3) Tronchi

a) da sega

Art. 482 - *Caratteristiche*

Sono pezzi in stato naturale aventi la corteccia (ove non fosse stata pattuita merce scortecciata) e abbattuti nella stagione invernale, generalmente da m. 2 a 6 di lunghezza e da cm. 30 in sopra di diametro.

Art. 483 - *Qualità*

S'intendono di prima qualità i pezzi perfettamente sani, senza difetti, bene cresciuti, dritti e di fibra diritta; sono da tollerarsi piccoli nodi. Per la seconda

qualità s'intendono pezzi perfettamente sani, non del tutto diritti o di fibra leggermente contorta, con nodi sani in numero non maggiore di uno per metro di lunghezza, come pure pezzi con altri leggeri difetti, che vengono compensati con abbuoni sulla misura, eccetto il tarlo, che resta del tutto escluso. I tronchi da sega s'intendono privi della parte allargantesi alla base della pianta (contrafforti basali).

b) da trancia

Art. 484 - *Caratteristiche*

Sono tronchi senza difetti rimarchevoli, di fibra cilindrica, di fibra diritta, con il cuore vicino al centro, lunghezza da 2 m. in sopra, con il diametro minimo da 40 cm. in sopra.

Art. 485 - *Misurazione*

Viene eseguita: per la lunghezza di 10 in 10 cm., per il diametro da centimetro in centimetro pieno, servendosi del calibro a metà della lunghezza del pezzo e prendendo la media di due misure incrociate dopo aver levato la corteccia fino all'alburno nel punto di misurazione. Se questo punto coincide con un nodo, il diametro è da misurarsi sopra tale nodo. Qualora si usi il nastro metrico per ottenere il diametro per riduzione della circonferenza, questa viene misurata di 2 in 2 cm. pieni.

Art. 486 - *Prezzo*

Il prezzo viene stabilito a metro cubo.

4) Squadrati di rovere

Art. 487 - *Pezzi da costruzione*

I pezzi da costruzione vengono prodotti sempre a spigolo vivo e perfettamente diritti, della lunghezza da m.2 in sopra e della sezione 15×15 cm. in sopra. Quando viene stabilita la lunghezza da m. 2 a 6, si intende una media lunghezza non minore di m. 3.

Art. 488 - *Qualità*

Sono da considerare difetti tollerabili: le spaccature in testa prodotte dalla stagionatura del legno (qualora queste non sorpassino mezzo metro di lunghezza), qualche vena rossa, l'alburno, qualche nodo marcio (se questo non penetra più di un sesto dell'intera grossezza), come pure i buchi di verme grosso in numero limitato. Sono da escludere quale scarto i pezzi che hanno i seguenti difetti: marcio in testa e nodi marci, fradiciume in qualsiasi parte del pezzo, i pezzi cipollati, tarlati o moschettati, la fibra contorta, le fenditure, il grigio e - specialmente per i pezzi da costruzione navale - il cosiddetto "occhio di pernice". Sono però da accettarsi, verso corrispondente abbuono, i pezzi di cui due terzi fossero privi dei suddetti difetti e servibili allo scopo stabilito.

Art. 489 - *Misurazione*

La misurazione dei legnami di quercia squadrati viene fatta in base alla lunghezza e alla sezione a metà del pezzo.

Art. 490 - *Prezzo*

I prezzi s'intendono a metro cubo.

5) Segati di rovere

Art. 491 - *Soprammisura*

Tenendo conto della perdita per restringimento, tutte le specie di segati di rovere devono essere segate con eccedenza di 2 mm. per gli spessori fino a 54 mm. e di 3 mm. per quelli superiori.

Art. 492 - *Distinzione*

I legnami segati di rovere si dividono in:

- a) segati fini di rovere;
- b) segati di rovere comuni o mercantili.

Art. 493

I segati di rovere vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) tavole e tavoloni non refilati;
- b) boules;
- c) segati fini di rovere uso Parigi (surdosse) - refilato;
- d) segati di rovere specchiati (boissur quartier) - refilato.

Le categorie c) e d) possono essere commercializzate anche miste senza separazione.

- a) tavole e tavoloni non refilati

Art. 494 - *Dimensioni*

Le tavole e i tavoloni non refilati sono prodotti nelle seguenti dimensioni:

- lunghezza: da m. 1,80 in avanti;
- larghezza: da cm. 16 in avanti;
- spessore: da mm. 18 a 150.

Art. 495 - *Qualità*

Si distinguono le seguenti qualità:

- a) prima scelta;
- b) seconda;
- c) mercantile;
- d) terza;
- e) quarta;
- f) scarto.

Art. 496 - *Assortimenti*

Si trattano i seguenti assortimenti:

- a) prima scelta;
- b) prima e seconda;
- c) prima, seconda e mercantile;
- d) prima, seconda, mercantile e terza;
- e) mercantile;

- f) mercantile e terza;
- g) terza;
- h) terza e quarta;
- i) quarta.

Art. 497

La merce di prima scelta deve essere perfettamente sana, ben segata, di fibra diritta. Sono assolutamente esclusi i pezzi con marcio interessante il durame, con tarlo, verme o moschettatura, con cipollature, con venature rosse o nere; sono ammessi limitati piccoli nodi sani su una sola faccia, spaccature di testa diritte e non più lunghe della larghezza del pezzo; si tollerano leggere fenditure superficiali diritte, longitudinali; il cuore sano diritto, compatto e su una sola faccia negli spessori da 50 mm. in sopra. Su qualche pezzo, previo bonifico di misura, sono ammesse tarlature o moschettature che intacchino il solo alburno. La seconda scelta deve essere anche di legno perfettamente sano e ben segato. Si tollerano i difetti indicati per la prima scelta se più accentuati, spaccature diritte di testa fino ad un quarto della lunghezza del pezzo, nodi sani che passano il pezzo da parte a parte ma non più di uno per metro, e di diametro non superiore a 4 cm, leggere cipollature, leggere fenditure corticali diagonali. Oltre alle tolleranze previste per la prima scelta è ammesso anche qualche singolo buco di verme, qualche pezzo di fibra non diritta (purchè non contorta o spaccata), qualche lieve vena nera o rossa; si tollera qualche piccolo nodo morto. Nella scelta mercantile sono ammessi difetti più accentuati. In particolare nodi sani passanti di diametro anche superiore a 4.cm, ma in numero non superiore a uno per metro. Sono tollerate le spaccature di testa purchè diritte e di lunghezza non superiore a un terzo della lunghezza del pezzo. La terza scelta comprende i pezzi non classificabili nelle precedenti tre scelte per eccedenza o troppa accentuazione dei difetti in queste tollerati, e inoltre pezzi con nodi trasversali, nodi marci, venature rosse e nere anche passanti il pezzo da parte a parte, cipollature, verme, spaccature e fenditure. Nella quarta scelta sono ammessi tutti i difetti delle precedenti scelte ancora più accentuati.

Art. 498

Per le prime tre scelte, qualora la quasi totalità dei pezzi risponda ai requisiti di classifica propri di ciascuna scelta e si notino solo dei difetti non tollerabili in posizione marginale di testa o di lato, si rinuncia al passaggio alla scelta successiva, previo abbuono nella misurazione della lunghezza e della larghezza.

Art. 499 - *Misurazione*

Nella misurazione della lunghezza si tiene conto delle frazioni di metro di 10 in 10 cm. La lunghezza si determina misurando la tavola a metà nella sua lunghezza ed a metà smusso.

Art. 500 - *Prezzo*

Il prezzo si tratta a metro cubo.

- b) boules

Art. 501 - *Caratteristiche*

Le boules sono tronchi di qualità scelta della migliore fibra e grana, segati e ricostituiti con gli stessi elementi. Essi sono prodotti nelle seguenti dimensioni:

- lunghezza: da m.2 in sopra;
- diametro: da cm.30 in sopra;
- spessore: da mm.25 a 130.

Art. 502 - *Qualità*

Si distinguono boules di prima/seconda scelta e di scelta mercantile. La prima/seconda scelta comprende boules prodotte da tronchi classificati di prima scelta, cioè perfettamente sani, senza difetti visibili, bene cresciuti, diritti ed a fibra diritta e privi di nodi esterni. Nella scelta mercantile rientrano boules prodotte da tronchi di seconda scelta, cioè sani, con nodi sani (ma non più di uno per metro di lunghezza), non perfettamente diritti e di fibra leggermente contorta. E' ammessa la venatura rossa. Il tarlo è assolutamente escluso nel durame e si tollera se intaccante soltanto l'alburno.

Art. 503 - *Misurazione*

Nella misurazione della lunghezza si tiene conto delle frazioni di metro di 10 in 10 cm. La larghezza si misura come per il non refilato sciolto; oppure si misura a metà del pezzo, sulla faccia superiore presentantesi dalla scomposizione della boule, togliendo un pezzo alla volta ed in maniera che metà dei pezzi vengano misurati dalla parte più stretta a metà dalla parte più larga.

Art. 504

Nelle boules non vanno compresi gli scorzoni. Le due ultime tavole devono avere la larghezza minima di cm. 16.

Art. 505

L'alburno marcio, quello farinoso e quello fortemente intaccato da mosca o da tarlo non vengono misurati.

c) segati fini di rovere uso Parigi (surdosse)

Art. 506 - *Caratteristiche*

I segati fini di rovere uso Parigi (surdosse) sono tavolette, tavole e tavoloni segati da legname di rovere di prima qualità, refilati, perfettamente paralleli in ogni senso e senza cuore.

Art. 507 - *Qualità*

Si distinguono due qualità: prima/seconda scelta e scelta mercantile. Per prima/seconda scelta s'intende merce scevra da qualsiasi difetto su tutte le facce, senza cuore e senza alburno. Si tollera qualche piccolo singolo nodo sano su una sola faccia. Nella scelta mercantile rientrano pezzi con leggeri difetti che non passano da una parte all'altra, come nodi sani, di non più di 3 cm. di diametro, piccole screpolature, leggere tracce di cuore, qualche leggera vena rossa o nera, alburno sopra una sola faccia non più largo di 2 cm.

Art. 508 - *Dimensioni*

Le lunghezze si distinguono in:

-supercorto: da cm.50 a cm. 95;

-corto: da cm. 100 a cm. 170;

-lungo: da 180 cm. in avanti.

La larghezza, per tutte le categorie, va considerata da 8 cm. in avanti.

Gli spessori sono i seguenti: 18, 20, 25, 27, 32, 38, 40, 50, 53, 60, 63, 70, 76, 80, 90 e 100 mm.; raramente maggiori.

Art. 509 - *Misurazione*

Le lunghezze vanno misurate di 10 in 10 cm. e la larghezza col mezzo centimetro calcolato per pieno. Le lunghezze del supercorto vanno misurate di 5 in 5 cm.

d) segati di rovere specchiati (sur quartier)

Art. 510 - *Caratteristiche*

Si intendono per tali delle tavolette, tavole e tavoloni ottenuti dai migliori tronchi di rovere di grande diametro e segati più o meno parallelamente ai raggi midollari. Le dimensioni e la misurazione sono identiche a quelle dei segati uso Parigi (surdosse).

Art. 511 - *Qualità*

Si esige legno perfettamente sano e scevro da qualsiasi difetto; tollerabili uno o due nodi in qualche singolo.

H) LEGNAME ESSICATO ARTIFICIALMENTE

Art. 512

Trattasi di legname sottoposto ad essiccazione artificiale, con il sistema ad aria calda o a condensazione o sotto vuoto, allo scopo di abbreviare notevolmente il tempo necessario per essere portato ad una umidità sufficientemente bassa da permettere il suo impiego immediato in prodotti finiti.

Art. 513

Se non diversamente convenuto, il legname essiccato artificialmente viene misurato negli spessori, larghezze e lunghezze prima dell'essiccazione. I segati di latifoglie temperate possono evidenziare ad esito di essiccazione un calo di misura (restringimento) tra il 6 e l'8% rispetto alla misura prima dell'essiccazione.

Art. 514

Il grado di umidità convenuto deve intendersi con una tolleranza di 3 gradi in più o in meno, misurato nel centro dello spessore. In caso di contestazione il controllo del grado di umidità convenuto sarà rilevato attraverso la verifica dell'umidità in relazione al peso riferito all'umidità zero del legno.

Art. 515

Il corrispettivo per l'essiccazione artificiale per conto terzi è convenuto per metro cubo misurato prima dell'essiccazione.

I) PARCHETTI

1) Assicelle o doghe grezze di faggio evaporato per pavimenti (frise)

Art. 516 - *Dimensioni*

Sono segate nelle lunghezze da cm. 20 in avanti (più frequentemente da cm. 20 a 60 o più), da misurarsi di 5 in 5 centimetri. Lo spessore è da mm. 12 a 40 o più. Le larghezze vanno da 4 a 8 cm. o più.

Art. 517 - *Soprammisura*

Sono fornite con una soprammisura di 2 cm. in lunghezza, da 3 a 5 mm. in larghezza e 2 mm. nello spessore, il tutto riferito a materiale fresco.

Art. 518 - *Qualità*

Si distinguono le seguenti qualità:

- a) prima scelta;
- b) seconda scelta;
- c) terza scelta.

Per prima scelta s'intendono pezzi sani, segati a spigolo vivo, di fibra dritta, assolutamente scevri da difetti almeno su una faccia, di buona evaporazione, di colorazione uniforme (per ogni singolo pezzo). Alla seconda scelta appartengono quei pezzi che presentano su ambedue le facce lievi difetti che non siano tali da renderli inservibili alla lavorazione, come ad esempio nodi, forti spaccature o fenditure, buchi di verme. Rientrano nella seconda scelta anche pezzi di deficiente evaporazione, di colore pallido e/o con leggere macchiature. Nella terza scelta, oltre ai difetti della seconda è ammessa la presenza di cuore bruno. In tutte le scelte è escluso il tarlo.

Art. 519 - *Prezzo*

Il prezzo si stabilisce a metro cubo. Le soprammisure non vengono conteggiate.

2) Parchetti di faggio evaporato per pavimenti

Art. 520 - *Caratteristiche*

Sono prodotti dalle assicelle gregge che vengono lavorate a macchina onde renderle atte alla messa in opera.

Art. 521 - *Dimensioni*

Le dimensioni sono le seguenti:

- lunghezza: da 18 cm. a 60 cm.;
- larghezza: da 28 mm. a 80 mm.;
- spessore: da 8 mm. a 27 mm.

Art. 522 - *Misurazione*

La misurazione si effettua senza tener conto del "maschio" e sulle reali dimensioni di larghezza e lunghezza della faccia a vista piallata.

Art. 523 - *Qualità*

Si distinguono e si trattano le seguenti qualità:

- a) prima scelta;
- b) seconda scelta
- c) terza scelta.

La prima scelta deve essere di legno perfettamente sano, di buona evaporazione, la faccia piallata deve essere senza alcun difetto, a spigoli vivi diritti, di colore uniforme per tutti i pezzi della partita, senza nodi nè fenditure. La lavorazione del maschio e femmina deve essere perfetta, senza variazioni di calibro e sbavature o scheggiature che impediscano la congiunzione dei pezzi, che deve potersi effettuare con perfetta aderenza ed in maniera che i bordi dei pezzi a contatto combacino perfettamente. La seconda scelta deve essere pure di legno sano, può avere leggere fenditure, qualche lieve scheggiatura, nodi sani e compatti soltanto sulla faccia inferiore, qualche macchia o venatura e difetti di lavorazione che però non pregiudichino la connessione e messa in opera dei pezzi. Nella terza scelta sono ammessi i difetti della seconda, più tracce di cuore bruno; sono inoltre ammessi piccoli nodi sani sulle due facce. In tutte le scelte è escluso il tarlo.

Art. 524 - *Prezzo*

Il prezzo si tratta a metro quadrato.

3) Assicelle o tavolette grezze di quercia per pavimenti (frise)

Art. 525 - *Dimensioni*

Esse vengono segate nelle lunghezze da m. 0,20 fino a m. 1 o più, con frazioni di 5 in 5 cm. Le larghezze vanno da 4 a 10 cm. o più; lo spessore da 20 a 40 mm. o più.

Art. 526 - *Qualità*

Per prima scelta s'intendono doghe sane e segate a spigolo vivo, di fibra diritta, senza alborno, assolutamente scevre da difetti, almeno su una delle due facce. Per seconda scelta, quelle ricavate da legno sano con tracce d'alborno su una sola faccia e con difetti non tali da renderle inservibili, come ad esempio nodi, spaccature o fenditure, buchi da verme. Nella terza scelta, oltre ai difetti della seconda, è ammesso l'alborno esteso sui 2/3 dello spessore della tavoletta ed inoltre piccoli nodi sani e legati sulla faccia a vista. In tutte le scelte è escluso il tarlo.

Art. 527 - *Soprammisure*

Sono fornite con una soprammisura di 2 cm. in lunghezza, da 3 a 5 mm. in larghezza e 2 mm. nello spessore, il tutto riferito a materiale fresco.

Art. 528 - *Prezzo*

Il prezzo s'intende a metro cubo. Le soprammisure non vengono conteggiate in caso di materiale fresco.

4) Parchetti di quercia (rovere), frassino, faggio ed esotici per pavimenti

Art. 529 - *Caratteristiche*

Sono prodotti dalle assicelle gregge, lavorate a macchina per renderle atte alla messa in opera.

Art. 530 - *Dimensioni*

Le dimensioni sono le seguenti: lunghezza da 18 a 60 cm. o più; larghezza da 28 a 80 mm. o più; spessore da 8 a 22 mm. o più.

Art. 531 - *Misurazione*

La misurazione si effettua senza tener conto del maschio e sulle reali dimensioni di larghezza e lunghezza della faccia a vista piallata.

Art. 532 - *Qualità*

Si distinguono le seguenti qualità: *a), b), c), e d)*. Per merce di qualità *a)* si intendono tavolette senza difetti, di fibratura diritta, con o senza specchiature, di colorazione quasi omogenea. Nessun difetto è ammesso sulla faccia in vista, nel mentre sulla seconda faccia sono ammessi piccoli nodi sani e sgranatura di lavorazione. Per merce di qualità *b)* s'intendono tavolette senza difetti, di fibratura diritta o contorta e di colorazione anche non omogenea. Sulla faccia in vista sono ammessi non più di due nodini sani del diametro massimo di mm. 2, nel mentre sulla seconda faccia si tollerano piccoli nodi sani, sgranatura di lavorazione e porzioni di alburno comprendenti non più di dello spessore e non più di metà della lunghezza della faccia. Per merce di m qualità *c)* s'intendono tavolette con lievi difetti sulla faccia in vista e di colorazione anche non costante. Sulla faccia in vista sono ammessi alcuni piccoli nodi sani, qualche screpolatura, strisce o venature scure, porzioni di alburno su un'area massima corrispondente ad 1/10 dell'area della tavoletta. Sulla seconda faccia sono ammessi nodi, qualche fenditura, difetti di lavorazione non compromettenti l'impiego della tavoletta, porzioni di alburno comprendenti non più di 1/3 dello spessore e non più della metà della larghezza della faccia, tarlature. Per merce di qualità *d)* s'intendono tavolette con difetti anche rilevanti, non compromettenti però l'impiego. La colorazione può essere anche non costante. Sono ammessi, sia sulla faccia in vista che sulla seconda faccia nodi, fenditure non notevoli, tarlature, porzioni di alburno, difetti di lavorazione e difetti di conservazione.

Art. 533 - *Prezzo*

Il prezzo s'intende sempre per metro quadrato, per merce legata in pacchi.

5) Parchetti lamellari

Art. 534 - *Caratteristiche*

Sono costituiti da elementi segati e piallati dello spessore di mm. 8, aventi dimensioni che consentano l'accostamento di più pezzi per la formazione di un

quadrato. Vengono forniti in unione di più quadrati (da 9 a 16) incollati su carta o rete. Gli spessori superiori ad 8 mm. devono considerarsi misure speciali fornibili su richiesta.

Art. 535 - *Lamparquet*

Sono tavolette piattate sui quattro lati, negli spessori da mm. 10 a 13, larghezza da mm. 35 a 80, lunghezze da cm. 20 a 40 o più. Per la classifica e la contrattazione vale quanto contenuto negli articoli relativi ai parchetti di quercia, frassino, faggio ed esotici.

Art. 536 - *Listoncino*

Sono tavolette piattate sui quattro lati negli spessori da mm. 14 a 17, larghezza da mm. 50 a 80 o più, lunghezza da cm. 35 a 60 o più.

Art. 537 - *Listoni*

Sono tavolette lavorate su tre facce di cui la superficiale è piattata e gli spessori laterali sono fresati in modo da ricavare da una parte il maschio e dall'altra la femmina. Gli spessori vanno da mm. 18 a 22 o più; la larghezza da mm. 60 a 105 o più; la lunghezza da cm. 50 a 140.

Art. 538 - *Maxi listoni*

Valgono le caratteristiche dei listoni con dimensione di larghezza e lunghezza maggiorate rispetto a quelle riferite ai listoni.

6) Madieri per pavimento

Art. 539

Si tratta di segati di abete, pino, larice (conifere) lavorati su 3 facce di cui la superficiale è piattata e le due laterali sui fianchi sono fresate in modo da ricavare da una parte il maschio e dall'altra la femmina. La lunghezza è generalmente di 4 metri. Le larghezze sono normalmente di 10-12-14 cm. Lo spessore è di 22 mm. con una tolleranza in meno di 2 mm. I madieri vengono venduti a mq. a 1/2 centimetro per pieno compreso il maschio. Le qualità sono la prima, la seconda e la terza scelta oppure la qualità à montê.

L) PERLINE DI RIVESTIMENTO

Art. 540

Si tratta di segati di diverse essenze lavorati su 3 facce di cui la superficiale è piattata e le due laterali sui fianchi sono fresate in modo da ricavare da una parte il maschio e dall'altra la femmina. Le lunghezze vanno da 1,80 metri in avanti. Le larghezze sono normalmente di 10 e 12,5 cm. Lo spessore è generalmente di 9 mm. con una tolleranza in meno di 1 mm. Le perline vengono vendute a mq. La qualità delle perline di abete, pino e larice comprende un numero di nodi non quantificabile. Tali nodi devono però essere tutti sani e legati. Nessun difetto di lavorazione è ammesso. La qualità delle perline di Ramin, Yellowpine, Douglas Fir, Rovere e Mogano è la prima scelta. Le perline possono essere anche vendute verniciate al naturale oppure tinte, oppure tinte e verniciate.

M) COMPENSATI

Art. 541 - *Caratteristiche*

Il compensato è formato dalla sovrapposizione di diversi sottili strati di legno - almeno tre (e sempre in numero dispari) - disposti con le fibre alternativamente perpendicolari fra loro e incollati in modo da formare un foglio compatto e resistente dello spessore di pochi millimetri fino a qualche centimetro. Per la produzione del compensato si usano legni facilmente sfogliabili, quali pioppo, faggio, betulla, frassino, platano, tiglio, meranti, douglas, hemlock ed ogni altra essenza idonea di qualsiasi provenienza. I legni - eccettuati quelli bianchi - per non alterarne il colore vengono trattati preventivamente con vapore onde rammolirne le fibre ed agevolarne il taglio. Lo sfogliato va accuratamente asciugato mediante gli appositi essiccatoi. Un foglio di compensato di buona qualità commerciale presenta all'incirca eguale resistenza in tutti i sensi. I compensati sono venduti a metro cubo o a metro quadrato.

Art. 542 - *Spessori*

I compensati di origine europea sono in commercio nei seguenti spessori:

- da mm. 3 e 4 a tre strati;
- da mm. 5 e 6 da tre a cinque strati;
- da mm. 8, 10 e 12 a cinque strati;
- da mm. 15 a sette strati;
- da mm. 18, 20, 22 e 25 a nove e più strati.

Art. 543 - *Dimensioni*

Usualmente vanno da cm. 120 a 250 × 100 a 160 circa, salvo misure speciali quali, in particolare, quelle per porte. Nelle indicazioni delle dimensioni, la prima misura si riferisce a quella che corre nel senso della fibra delle facce.

Art. 544 - *Qualità*

Nella produzione nazionale si distinguono le seguenti qualità: prima, seconda e terza scelta. Nella prima scelta la faccia migliore si presenta senza giunte e senza alcun difetto. Sull'altra faccia è ammessa qualche giunta e sono tollerati piccoli difetti, quali screpolature, venature, piccoli nodi. Nella seconda scelta la faccia migliore può anche presentare fino a tre giunte purchè ben fatte, con la tolleranza di piccoli difetti come leggere screpolature, venature, piccoli nodi; sull'altra faccia sono ammesse più giunte e difetti anche grossi, come fori di nodi, fori di tarlo o di altri insetti, fenditure, tasselli, rattoppi, ecc. Nella terza scelta i fogli possono presentare diverse giunte e difetti su entrambe le facce, purchè non pregiudichino la solidità e l'utilizzazione del foglio.

N) PANIFORTI

Art. 545 - *Caratteristiche*

I paniforti sono pannelli composti da un insieme di listelli di legno incollati fra loro e la cui larghezza non supera lo spessore del pannello, e ricoperti su ambo le facce da uno strato di sfogliato o tranciato di essenze varie. Le due facce

esterne sono entrambe levigate, praticamente esenti da difetti. Sono tollerati lievissimi difetti su una sola faccia.

Art. 546 - *Spessori e dimensioni*

Sono normalmente in commercio nei seguenti spessori e dimensioni:

- spessori: mm. 15, 18, 20, 22, 25, 30;
- dimensioni: cm. 185 ×65 ad un massimo di 450×180.

Sono generalmente venduti a metro cubo e/o a metro quadrato.

O) PANNELLI DI FIBRA

Art. 547 - *Caratteristiche*

I pannelli di fibra di legno sono ricavati dalla sminuzzatura e successiva sfibratura, sotto l'azione di vapore ad elevata pressione, dei vari legni scortecciati, specialmente pino e larice, nonché abete, pioppo, ontano ed altri, permettendo così la totale utilizzazione del legname. Le fibre così divise e preparate vengono trattate con macchine analoghe a quelle della fabbricazione della carta, in modo da formare come un tappeto o cartone che viene sezionato in pannelli e messo sotto pressa. Si hanno quindi tipi leggeri assai porosi, usati come isolanti antiacustici e antivibrazioni (tramezzi, pareti per teatri, cinema, sale da concerto, ecc.) e tipi duri che s'impiegano come i pannelli di compensato (mobili, serramenti, arredamento navale, scaffalature, zoccolature). Commercialmente detti pannelli sono contraddistinti da varie denominazioni e vengono prodotti secondo processi coperti da brevetti che, pur presentando anche notevoli differenze, hanno numerose fasi comuni.

Art. 548 - *Spessore e dimensioni*

Lo spessore dei pannelli di fibra di legno è compreso fra 6 e 22 mm, per i tipi porosi; fra 2 e 6 mm. per i tipi duri ed extra duri. Le dimensioni sono, generalmente, da cm. 125 a 205×244 a 560.

Art. 549 - *Prezzo*

I pannelli di fibra di legno sono generalmente venduti a metro cubo o a metro quadrato.

P) TRUCIOLARI

Art. 550

I truciolari possono essere prodotti con una o più essenze legnose che variano di molto a seconda del luogo di produzione. Lo spessore dei truciolari va da 3 mm. a 40 mm. con tolleranze di +/-0,3 mm. Le misure variano da 282/370/560×170/185/220 cm. e/o più in lunghezza se uscite da pressa continua. Le qualità sono la prima scelta senza difetti. La seconda scelta può avere difetti superficiali, come macchie di colla, truciolo grosso e la tolleranza nello spessore è di +/-0,5 mm. I truciolari vengono venduti a metro cubo e/o a metro quadrato.

Q) LEGNAMI TRANCIATI (IMPIALLACCIATURE)

Art. 551 - *Spessori e dimensioni*

Gli spessori dei tranciati generalmente trattati sono di mm. 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2 e talvolta anche di mm. 3 fino a 5 mm. Gli spessori sono sempre nominali. Le tolleranze in meno possono essere dell'ordine di 0,1 mm.

Art. 552 - *Misurazione*

La misurazione viene effettuata di 5 in 5 cm. per la lunghezza; e di centimetro in centimetro per la larghezza. Per la lunghezza i centimetri intermedi, e per la larghezza i millimetri intermedi, vanno a beneficio del compratore.

Art. 553 - *Condizioni di vendita*

I tranciati sono venduti previa visita e accettazione della qualità da parte del compratore. Per i difetti riscontrati si concedono i seguenti abbuoni:

- a) per la rottura in lunghezza, che di solito si verifica alla punta dei fogli, si concede un abbuono in lunghezza di cm. 5;
- b) per i nodi si concede un abbuono adeguato;
- c) si concedono poi abbuoni in larghezza in caso di rilevante conicità del materiale.

Art. 554 - *Prezzo*

I legnami tranciati sono venduti a metro quadrato e, per determinate essenze, anche a foglio.

R) PANNELLI SPECIALI

Art. 555 - *Pannello MDF*

Pannello di fibre legnose a media densità, con densità superficiale ed interna simile. Sono normalmente in commercio spessori da 6 mm a 40 mm. Le dimensioni in formato standard normalmente in commercio sono mm 3660×1870, le tolleranze in spessore sono +/-0,3 mm, le variazioni dimensionali lineari tollerate si aggirano intorno allo 0,40% in lunghezza, l'umidità è dell'8%, il peso specifico da 690 a 820 kg/m³, il carico di rottura, di elasticità e delaminizzazione è simile nei vari spessori. Vengono venduti a metro cubo e/o metro quadrato.

Art. 556 - *Pannello OSB*

Pannello di lamelle legnose orientate, con debole tenore di formaldeide per utilizzazione portante ad alte esigenze in ambiente umido. Gli spessori vanno da 8 a 27 mm. Le qualità si differenziano a seconda dell'incollaggio e dell'utilizzo in:

- OSB 1 per imballi a perdere (incollante ureico)
- OSB 2 per imballi più resistenti alle intemperie o sottotetto (incollante ureico)
- OSB 3 per strutture per tetti (incollante fenolico)
- OSB 4 per strutture portanti (collante fenolico)

Peso specifico fra i 590 e 670 kg/m³. Caratteristiche di flessione e rottura simili nei vari spessori. Vengono venduti a metro cubo e/o lineare.

CAPO XII: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

A) CARTA E CARTONI

1) carta

Art. 557 - *Contrattazione*

La carta è contrattata a peso oppure a risme o a rotoli del peso nominale convenuto. La risma di carta stesa può essere composta da 125, 250 o 500 fogli. La risma di carta allestita (bianca o rigata) è composta da 250 fogli.

Art. 558 - *Riserva di approvazione*

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti per mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggette all'approvazione della casa venditrice. La non approvazione deve essere comunicata nel termine di venti giorni dall'assunzione dell'ordinazione. Il silenzio, oltre questo termine, equivale ad approvazione.

Art. 559 - *Specificazione sull'ordinativo*

Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:

- la quantità, con il numero delle risme e dei rotoli oppure il peso complessivo;
- la qualità, con riferimento ad un tipo, marca, campione e sigla;
- il colore o la tinta, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il formato in centimetri;
- il peso in kg. per risma oppure in grammi per metro quadrato;
- la collatura;
- il grado di lisciatura e di lucidatura;
- la direzione della fibra;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- altre condizioni richieste, quali: prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto (se franco o assegnato), ecc.

Art. 560 - *Ordinazioni speciali*

Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 10% per le commissioni di almeno 2.000 kg. Se la commissione è inferiore ai kg. 2.000 il limite di tolleranza è del 30%. Nel limite del comma precedente il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta fino al 10%. La seconda scelta comporta una riduzione di prezzo. Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10%.

Art. 561 - *Impasto e collatura*

Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base. Se è convenuta carta senza pasta di legno, si intende che la carta, pure essendo composta di fibre vegetali di qualunque genere, non deve contenere pasta di legno meccanica. Su questa carta l'analisi può rilevare tracce di sostanze legnose pur non contenendo l'impasto la pasta di legno meccanica. Le carte da stampa sono sempre fabbricate almeno con mezza colla, ad eccezione di quelle usate per la stampa in rotocalco.

Art. 562 - *Peso ed imballaggi*

Nel peso nominale della carta, indicato per risma, pacchi o rotoli, e compreso il peso della confezione e precisamente il peso della carta da involti, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri e dei cordoncini. Nel peso nominale della carta indicato per metro quadrato, gli involucri di cui sopra sono da considerarsi come merce da fatturare. Nel peso della carta in rotoli è compresa anche l'anima interna del cartone.

Art. 563 - *Termini della consegna*

La consegna è sempre eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice.

Art. 564 - *Termini di spedizione*

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione. Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da causa di forza maggiore, comunicate al committente prorogano il termine di consegna per un tempo eguale alla interruzione, salva la facoltà di recesso da parte del committente.

Art. 565 - *Responsabilità del committente*

La merce viaggia sempre per conto e rischio del committente anche quando i prezzi siano convenuti per merce resa franco destino. La merce è assicurata dietro espresso ordine del committente. Se il compratore non provvede al ritiro della merce dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa o non adempie alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del venditore che se ne sia assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

Art. 566 - *Tolleranza di peso*

Sul peso per metro quadrato della carta indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

a) per la carta in formati (escluse le carte da impacco o da imballo):

sino al 5% per carte da meno di gr.20 per mq. a 40 gr. per mq.;

sino al 4% per carte del peso da 41 a 60 gr. per mq.;

sino al 3% per carte del peso da 61 a 240 gr. per mq.;

sino al 5% per tutte le carte a mano in genere e per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate);

b) per la carta in rotoli, sino al 5%;

c) per le carte da impacco e da imballo, sia in formato sia in rotoli, sino al 6%;

d) per le carte ondulate, sino all'8%.

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattato non è fatto in base al peso di singoli fogli o di pezzi staccati di rotoli eccedenti i limiti di tolleranza.

Art. 567 - Tolleranza di formato

Le carte in formato disteso sono fornite non squadrate e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio. Sulle carte stese è ammessa una tolleranza di misura di 5 mm. in più o in meno sulle loro dimensioni. Uguale tolleranza è ammessa sulle larghezze delle carte in rotoli. Sulle carte refilate e squadrate la tolleranza ammessa è di mm.2. Le carte di paglia greggia sono fornite intonse.

Art. 568 - Differenza di tinta e purezza

Leggere differenze di tinta, di purezza e di tenacità delle carte non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le differenti parti di una medesima ordinazione le quali, per quanto riguarda la tinta, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente in fattura.

Art. 569 - Scarti e rotoli difettosi

Nelle forniture di carte in rotoli non sono accettati dal fabbricante scarti di ritorno. I rotoli difettosi devono essere tenuti a disposizione del fornitore. Per la carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie stampate del giornale.

Art. 570 - Fatturazione

Se la carta è contrattata a prezzo per risma, il peso da fatturare è quello nominale; se la carta è contrattata a peso, il prezzo da fatturare è quello del peso effettivo. Per differenze di peso che restino nei limiti della tolleranza, non è ammesso alcun abbuono o carico.

Art. 571 - Pagamento

Il pagamento effettuato per contante entro 30 giorni dalla consegna dà diritto allo sconto dell'1%.

Art. 572 - Contestazioni

I reclami, nei casi di vizi facilmente riconoscibili, devono essere fatti nel termine di giorni 10 dal ricevimento della merce. Se le eventuali contestazioni relative alle caratteristiche della merce sono di natura tecnica, si ricorre all'arbitraggio (perizie arbitrali), sottoposto al controllo della Camera di Commercio di Trieste.

Art. 573 - Mediazione

La mediazione del 3% è a carico del venditore.

2)Cartoni

Art. 574 - Rinvio

Per i cartoni valgono gli usi suindicati per la carta ad eccezione degli usi particolari di cui agli articoli che seguono.

Art. 575 - Ordinazioni e formati

Nelle ordinazioni e nei formati il committente può indicare la quantità di merce commessa anche per pacchi da Kg. 25, precisando il numero dei fogli per pacco nel formato normale che è di 71x101 cm. I cartoni ordinari, ordinati in base al numero dei fogli per pacchi da 25 Kg., sono fatturati con riferimento al predetto peso teorico per pacco, mentre i cartoni fini sono fatturati in base al peso reale del pacco contenente l'esatto numero di fogli richiesti. Nel peso del pacco è compreso anche quello dell'imballo.

Art. 576 - Tolleranze

Su tutti indistintamente i cartoni è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione. Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da 25 Kg. La tolleranza ammessa è :

- di fogli 1 in più o in meno per i pacchi da 8 a 21 fogli;
- di fogli 2 in più o in meno per i pacchi da 22 a 34 fogli;
- di fogli 3 in più o in meno per i pacchi da 35 a 69 fogli;
- di fogli 5 in più o in meno per i pacchi da 70 fogli in avanti.

B) PRODOTTI TIPOGRAFICI (nessun uso accertato)

C) FONOGRAFI, APPARECCHI FOTOGRAFICI (nessun uso accertato)

D) ARTI GRAFICHE ED AFFINI

Art. 577 - Ordinazioni

L'ordinazione può essere fatta direttamente all'azienda grafica, oppure a mezzo dei suoi viaggiatori od agenti. In entrambi i casi il contratto di vendita, che s'intende sempre pattuito presso la sede dell'azienda grafica, si perfeziona con l'approvazione dell'azienda stessa. La consegna s'intende per merce resa alla sede dello stabilimento grafico fornitore.

Art. 578 - Preventivi

Le offerte scritte ed i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro, sono gratuiti e a carico dell'azienda offerente. I progetti di esecuzione di lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le composizioni, le prove od altro, eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso, qualora non siano seguiti da ordinazione. I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l'azienda grafica per più di 8 giorni e s'intendono fatti:

- per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- per originali dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti ed ordinati;
- per originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e di lavori diversi tracciati o indicati nelle vere proporzioni di testo e di spazio.

Il committente ha diritto al ritiro di una sola copia delle prime bozze in colonna e delle seconde impaginate. Non s'intendono comprese nel prezzo del

preventivo, e vengono perciò fatturate a parte, le spese occorrenti a rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti e tutto il materiale destinato alla riproduzione. Le modificazioni al testo delle composizioni tipografiche, il cambiamento del carattere precedentemente convenuto, la variazione della disposizione del testo, della giustezza dell'impaginazione, le correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate, sono a carico del committente. Eventuali variazioni in più o in meno del costo di mano d'opera, nel corso dell'esecuzione del lavoro, danno diritto ad una equa revisione dei prezzi. La consegna degli originali o del materiale per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo.

Art. 579 - Esecuzione

L'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione delle tonalità dei colori dei bozzetti e degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito. Le spese di arresti di macchina o comunque per sospensioni del lavoro avvenute per causa del cliente, sono a carico dello stesso. Per i lavori grafici comuni, cioè non riguardanti produzioni cromatiche, le bozze vengono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Ove il cliente desiderasse avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative saranno addebitate in fattura. Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro un termine di trenta giorni; quando per ritardi nella restituzione delle bozze la tipografia debba tenere impegnato il materiale di composizione per un tempo superiore, il committente dovrà corrispondere un compenso che verrà valutato sulla base del 5% al mese del valore del materiale impiegato. Tuttavia, trascorsi 50 giorni dal termine suddetto, lo stampatore ha facoltà di procedere alla scomposizione, previa diffida al committente, notificata almeno 15 giorni prima, a mezzo di lettera raccomandata. In tal caso il lavoro eseguito verrà fatturato salvo diritto al risarcimento dei danni. L'azienda non assume responsabilità per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o delle prove, quando il committente abbia apposto il "visto si stampi".

Art. 580 - Modificazioni del lavoro

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a suo carico. Le bozze o prove non sono suscettibili di modificazioni, quando si tratta di riproduzione di bozzetto, disegno o dipinto precedentemente approvato; in tal caso le prove o bozze s'intendono presentate solo per l'approvazione delle tonalità ed intensità dei colori. La presentazione delle bozze non è d'obbligo per tutti i lavori in rotocalcografia, fototipia ed in genere per i manifesti, esclusi i lavori tipografici, di rilievo per qualità o quantità. Le modificazioni al testo delle composizioni tipografiche e alla loro disposizione, il cambiamento di carattere precedentemente convenuto, le variazioni della giustezza e dell'impaginazione, le correzioni d'autore e comunque le correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate, sono a carico del committente.

Art. 581 - Termini di consegna

I termini di consegna s'intendono sempre prorogati per un periodo almeno pari agli eventuali ritardi dovuti a:

- 1) ritardo per consegna di materie prime di espressa fabbricazione;
- 2) scioperi, serrate, interruzioni di energia elettrica, guasti di macchine od altre cause di forza maggiore.

I ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Se a richiesta del committente, il lavoro sia tuttavia compiuto in termine inferiore a quello prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne e festive importa una maggiorazione dei prezzi. Se il cliente non provvede tempestivamente al ritiro della merce, l'azienda grafica ha facoltà di spedirla, per conto e a spese dello stesso. Qualora l'azienda grafica non si avvalga di tale facoltà, ha diritto di emettere la fattura e di chiedere un compenso per il magazzinaggio e non risponde di eventuali perdite o avarie della merce giacente nel suo magazzino, dovute ad umidità, incendio od altro.

Art. 582 - Clichés e fotolito

I clichés e fotolito sono fatturati a superficie e questa si determina moltiplicando la base per l'altezza, ciascun lato maggiorato di un centimetro. I clichés e fotolito di superficie inferiore al cmq 100 squadri e scartonati, cmq 150 di policromie commerciali, sono fatturati in base ai suddetti minimi. Se un cliché o fotolito ha un lato inferiore alla quarta parte dell'altro lato, il lato minore si calcola in ogni caso pari a 1/4 del lato maggiore.

Art. 583 - Tolleranza

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 3 al 10% in più o in meno, a seconda della natura ed entità del lavoro. Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata. Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, valgono per le forniture le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite. Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa sarà ammesso uno scarto dal 3 al 10% a seconda della natura e dell'entità del lavoro. Per la legatoria è ammesso uno scarto dell'1% sui fogli stampati per volumi su carta in formato medio e per tirature di almeno 3000 copie. Questa percentuale potrà raggiungere il 3% quando si tratti di volumi in formato superiore a cm. 20 x 30 od inferiore a cm. 10 x 15 a pieghe speciali o stampati su carta patinata o su carta indiani od in tirature inferiori alle 3000 copie. I fogli di scarto, se portanti il timbro di controllo della Società degli Autori, sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore. Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente, verrà calcolato uno scarto del 2% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

Art. 584 - Stampa periodica

La stampa di giornali, di riviste, di bollettini e di ogni altra pubblicazione di carattere periodico, s'intende assunta con il reciproco impegno per tutta la durata dell'anno solare in corso. L'impegno è tacitamente rinnovato se una delle due parti non ne abbia data disdetta entro il 31 ottobre. Le testate, le

rubriche e la pubblicità nei giornali e nella stampa periodica sono fatturate a parte, oltre il prezzo convenuto. Sono pure conteggiate a parte le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli del pattuito e tutte quelle varianti nel corpo del giornale che comportano una maggiore spesa della composizione corrente.

Art. 585 - Osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti

L'inosservanza da parte del committente delle leggi sulla stampa, sui diritti d'autore e della legge di Pubblica Sicurezza, dà diritto allo stampatore di risolvere in tronco il contratto e di rivalersi verso il committente per tutti i danni derivanti. La consegna da parte del committente degli originali da riprodurre, implica garanzia da parte del committente stesso del suo diritto di proprietà o riproduzione degli originali stessi. Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamento, devono essere consegnate a biblioteche o all'Autorità, sono a carico del committente.

Art. 586 - Proprietà artistica

Il diritto di riproduzione di ogni modello di composizione grafica, di ogni disegno da stamparsi in nero e a colori, di ogni confezione, resta riservato all'azienda grafica, cartotecnica, trasformatrice della carta, che lo ha creato e messo in atto. La consegna del modello o disegno al cliente o committente, non implica la cessione del diritto ad usufruirne per il suo lavoro, nè di trasmetterlo ad altri per le riproduzioni e stampa. Se l'azienda grafica, cartotecnica e trasformatrice della carta è consenziente, il cliente può acquistare il diritto di riproduzione.

Art. 587 - Clichés, incisioni, fotolito, ecc.

I clichés, le incisioni, le fotolito e qualsiasi altra matrice restano di proprietà dell'azienda grafica se non sono state fatturate a parte al committente. Restano di proprietà dell'azienda grafica che le ha eseguite le lastre litografiche, le pellicole fotografiche e gli sterei di qualsiasi materiale su cui siano stati eseguiti incisioni o disegni. I clichés e le pellicole fotografiche, se non fatturate a parte, non si consegnano al committente; a sua richiesta possono venir conservate per eventuali ordini di ristampa. Trascorsi 2 anni senza che il cliente abbia impartito all'azienda grafica detti ordini, questa può procedere alla loro distruzione senza che il cliente abbia diritto a reclami. Il suddetto termine è ridotto ad un anno per i clichés.

Art. 588 - Spese di trasporto ed imballo

Le spese di trasporto ed imballo sono a carico del committente.

Art. 589 - Reclami

I reclami da parte del committente devono essere fatti per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce. Eventuali difetti o differenze di qualità della merce non danno diritto al risarcimento di danni indiretti, ma soltanto ad annullare quella parte del contratto che riguarda la merce trovata difettosa o di qualità differente. Non si tiene conto di eventuali osservazioni comunicate all'azienda grafica solamente all'atto del pagamento.

Art. 590 - *Pagamento*

Il pagamento s'intende convenuto in contanti alla consegna della merce. I pagamenti devono essere fatti alla sede dell'azienda grafica fornitrice. Gli importi occorrenti per spese vive, quali spedizioni in conto corrente, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc. devono essere sempre rimborsati.

Art. 591 - *Assicurazioni*

Le opere o i materiali consegnati dal committente all'impresa esecutrice del lavoro, possono essere assicurati contro gli incendi, furti, ecc. a cura e spese del committente medesimo. In difetto di assicurazione, l'azienda grafica non risponde altro che della comune diligenza del "buon padre di famiglia".

CAPO XIII: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

A) FERRAMENTA

Art. 592 - *Ordinazioni*

Le ordinazioni vengono fatte con riferimento alla nomenclatura ed alla numerazione indicata nei cataloghi o listini di prezzi, attenendosi alle condizioni di vendita contenute negli stessi. In caso contrario, il venditore non assume alcuna responsabilità per gli eventuali errori che potessero derivare per la scarsa chiarezza delle ordinazioni. L'indicazione generica *comeavuto* si riferisce sia alla qualità della merce che al prezzo. In caso di variazione in aumento di quest'ultimo, il venditore è tenuto a comunicarlo all'acquirente prima di evadere l'ordinazione.

Art. 593 - *Pesi e misure di catalogo*

I pesi e le misure esposti nei cataloghi e nei preventivi devono considerarsi approssimativi. Le prescrizioni o aggiunte da parte dei committenti non hanno alcun valore se non vengono accettate e confermate dal fornitore.

Art. 594 - *Ordinazioni a mezzo rappresentante*

Le ordinazioni trasmesse dai clienti a mezzo di viaggiatori, piazzisti, agenti o rappresentanti, sono impegnative definitivamente.

Art. 595 - *Offerte*

Le offerte s'intendono impegnative verso conferma dell'ordine entro otto giorni.

Art. 596 - *Spedizioni*

La merce viaggia per conto e rischio del committente, anche se venduta franco destino. Ogni responsabilità del venditore cessa al momento della consegna della merce al vettore.

Art. 597 - *Assicurazione della merce*

Le merci, comunque spedite, saranno coperte da assicurazione se richiesta dal committente, nel qual caso le relative spese andranno a suo carico. Il committente avrà diritto di indicare la Compagnia presso la quale

l'assicurazione dovrà essere fatta; diversamente il venditore si riterrà autorizzato ad affidare l'assicurazione a Compagnia seria di sua scelta e senza sua responsabilità.

Art. 598 - *Trasporto della merce*

Il venditore, in difetto di istruzioni speciali da parte del compratore, avrà diritto di far eseguire il trasporto della merce da un vettore di sua fiducia, che risulti il più conveniente per il committente.

Art. 599

La perdita totale o parziale della merce durante il viaggio, avarie da questa subite, contestazioni col vettore o ritardi nella consegna non dipendenti dal fornitore, non danno diritto al compratore di ritardare il pagamento stabilito e di respingere le tratte che gli vengano presentate per l'accettazione.

Art. 600 - *Termini di consegna e di spedizione*

I termini di consegna, salvo motivati imprevisti da segnalare tempestivamente, sono impegnativi per il venditore. Trascorsi quelli fissati, il committente ha diritto di annullare l'ordinazione con preavviso di 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di fornitura. L'annullamento s'intenderà accettato se la spedizione e la consegna non abbiano luogo entro il termine di preavviso.

Art. 601

Qualora un'ordinazione sia stata eseguita soltanto in parte per mancanza di disponibilità, il venditore ha la facoltà di spedire la parte restante entro un termine da precisarsi, salva al compratore la facoltà di accettare il nuovo termine o di avvalersi della facoltà di annullamento prevista dall'art. 747. In nessun caso però il compratore può chiedere deroghe di pagamento per forniture eseguite parzialmente o per ritardi nella spedizione.

Art. 602 - *Reclami*

Nessun reclamo viene ammesso trascorsi gli 8 giorni dalla consegna o dall'arrivo della merce, a meno che non si tratti di vizi o difetti occulti.

Art. 603

In caso di contestazione per qualsiasi vizio o difetto della merce, il compratore è tenuto a ritirarla ed a curarne il deposito per conto del venditore, rimanendo fermo l'obbligo del compratore di far accertare nella forma di legge i difetti lamentati.

Art. 604

In caso di vizi e difetti, è in facoltà del venditore di sostituire, a sue spese, la merce oggetto del reclamo.

Art. 605 - *Condizioni di pagamento*

Il pagamento s'intende convenuto in contanti alla consegna della merce. I pagamenti devono essere fatti alla sede del fornitore.

Art. 606 - *Peso accertato*

Per spedizioni effettuate direttamente dalle fabbriche, vale, per la fatturazione ed il pagamento, il peso accertato in partenza.

B) ARGENTO, ORO, PLATINO ED ALTRI METALLI PREZIOSI

1) disposizioni generali

Art. 607 - *Unità di base di contrattazione*

I metalli preziosi sono trattati sulla base del titolo legale espresso in millesimi.

Art. 608 - *Contrattazione*

I contratti vengono conclusi su ordinazione del negoziante al fabbricante data mediante disegni e campioni, oppure consegnando la merce. Fuori piazza i contratti vengono conclusi mediante consegna della copia fattura sulla quale sono indicati le condizioni di pagamento, il titolo e l'epoca della consegna.

Art. 609 - *Misure e pesi*

Per i metalli è in vigore il sistema metrico: l'unità di peso è pertanto il grammo.

Art. 610 - *Prezzi*

I metalli preziosi sono trattati con riferimento ai prezzi del listino delle quotazioni internazionali, con le maggiorazioni per spese, interessi e utili. Il prezzo dell'oro e dell'argento è fissato con riferimento al metallo puro (1000/000). Il compratore rimane vincolato ai prezzi e alle condizioni in vigore all'atto della conferma d'ordine.

Art. 611 - *Imballaggi*

I comuni imballaggi sono a carico del venditore; quelli speciali a carico del compratore.

Art. 612 - *Consegna e trasporto della merce*

La vendita avviene franco magazzino del venditore il quale, a richiesta, può spedire la merce al committente o a persona indicata da questi, addebitandogli le relative spese di spedizione e di assicurazione. La consegna della merce viene effettuata in presenza delle parti, o a mezzo di spedizione assicurata.

Art. 613 - *Verifica della merce*

Il compratore ha la facoltà di verificare il titolo legale dichiarato dal venditore. Le spese di verifica sono a carico del committente, sempre che la verifica confermi il titolo dichiarato dal venditore.

Art. 614 - *Tolleranze*

Il peso e il titolo, comunque e ovunque indicati, si intendono vincolati al dichiarato, salvo le tolleranze ammesse dall'art. 3 del Dlgs. 22 maggio 1999 n. 25.

Art. 615 - *Mancato o ritardato pagamento*

Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento della merce, decorrono a favore del venditore, sulla somma dovuta, gli interessi nella

misura di tre punti superiore al tasso ufficiale della Banca d'Italia. Nel caso di pagamento frazionato, il mancato o ritardato pagamento di una rata produce la decadenza del beneficio del termine e, nel caso di vendita a consegne ripartite, il venditore può subordinare le eventuali residue consegne al pagamento anticipato delle forniture.

Art. 616 - Obblighi di garanzia del venditore

Il venditore è garante della qualità del metallo.

Art. 617 - Reclami

I reclami per difformità del metallo dal pattuito devono essere proposti, per iscritto, a pena di decadenza, entro otto giorni dal ricevimento della merce. Non vi sono termini di decadenza per i metalli preziosi in lingotti fino a quando resta integro il punzone o marchio del venditore. Se il reclamo è fondato, il compratore ha diritto alla sostituzione del metallo, franco di ogni spesa.

Art. 618 - Mediazione

Quando gli affari in oro, argento e pietre preziose vengono conclusi a mezzo di mediatori o di rappresentanti, questi sono incaricati, in assenza del contraente per cui agiscono, di consegnare la merce con la relativa fattura o bolla di accompagnamento e ritirarne il contante o le cambiali. Per gli articoli in oro, argento e pietre preziose viene corrisposta al mediatore ufficialmente riconosciuto una provvigione del 2% da ambo le parti.

2) Oggetti preziosi

Art. 619 - Consegna

La consegna viene effettuata al domicilio del venditore. Qualora sia chiesta la spedizione degli oggetti, le relative spese di trasporto e di assicurazione sono a carico del compratore.

Art. 620 - Prezzo

Nella compravendita di oggetti in metallo prezioso il prezzo è stabilito indifferentemente a peso, con riferimento al titolo, oppure a pezzo.

Art. 621 - Permuta

Nella permuta di oggetti in metallo prezioso le parti hanno facoltà di procedere alla verifica del titolo legale del metallo. Le spese di verifica sono a carico di chi la richiede quando la verifica stessa confermi il titolo dichiarato dall'altro contraenti.

Art. 622 - Tolleranze e garanzia del peso e del titolo

Gli oggetti di metallo prezioso vengono contrattati con l'indicazione del titolo legale del metallo impiegato con le tolleranze di lavorazione previste dal Dlgs. 22 maggio 1999 n. 251. Il venditore è garante, verso il compratore, del peso e del titolo dichiarati.

Art. 623 - Reclami

I reclami relativi agli oggetti venduti devono essere proposti, per iscritto, a pena di decadenza, entro otto giorni dal ricevimento della merce. Se il reclamo è fondato, il compratore ha facoltà, a sua scelta, di chiedere la sostituzione dell'oggetto o la risoluzione del contratto.

3) Lavori su commissione

Art. 624 - *Fornitura del metallo*

Gli oggetti di metallo prezioso possono essere eseguiti con metallo fornito dall'artigiano o fabbricante. Il committente nel caso voglia che il lavoro sia eseguito con il suo oro può fornire il metallo, che potrà essere controllato e saggiato prima dell'esecuzione della lavorazione.

Art. 625 - *Verifica del peso e titolo*

L'artigiano o fabbricante, all'atto della consegna da parte del committente del metallo necessario per l'esecuzione dell'ordine, ne verifica il titolo e il peso.

Art. 626 - *Calo di lavorazione*

Nelle lavorazioni di oreficeria e gioielleria, è ammesso un calo di lavorazione non superiore al 15% sia per l'oro sia per l'argento, a seconda della complessità della lavorazione.

Art. 627 - *Residui di lavorazione*

Nella lavorazione con metallo prezioso fornito dal committente, i residui di lavorazione, nei limiti già indicati, restano di proprietà dell'orefice.

Art. 628 - *Disegni e modelli*

Qualora i disegni, progetti e modelli vengano forniti dall'artigiano o fabbricante, il committente ha facoltà di acquistarli a prezzo da convenirsi; ha l'obbligo di acquistarli se, avendone richiesto l'esecuzione all'artigiano o fabbricante, non faccia seguire alcun ordinativo. I modelli e i campioni di proprietà del committente consegnati alla fonderia o ad altre imprese ausiliarie per le riproduzioni, vengono da queste conservati a disposizione del committente, senza l'obbligo di provvedere alla loro assicurazione contro il furto e l'incendio, ma con il compito della diligenza nella custodia. La riconsegna dei modelli o campioni di proprietà del committente avviene nello stato di usura in cui essi si trovano. La fonderia e le altre imprese ausiliarie non possono servirsi dei modelli del committente per forniture a terzi. Le imprese anzidette non sono responsabili dell'esecuzione di lavori eseguiti con modelli o disegni forniti dal committente e che siano già brevettati da terzi.

Art. 629 - *Acconti sulle lavorazioni*

All'atto dell'accettazione di ordini per l'esecuzione di lavori di oreficeria, gioielleria e argenteria, è facoltà dell'artigiano o fabbricante di chiedere al committente un acconto sul prezzo convenuto. Quando il metallo necessario per la lavorazione è fornito dal committente, non viene richiesto alcun acconto.

Art. 630 - *Esecuzione*

Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a regola d'arte, con impiego di metallo esattamente rispondente al titolo dichiarato e secondo i disegni, progetti o modelli forniti dal committente o da questo commissionati e accettati.

Art. 631 -Prezzi

I prezzi degli oggetti e delle lavorazioni vengono convenuti tra le parti preventivamente con riferimento al peso o al singolo pezzo.

Art. 632 - Imballaggi

Gli astucci, le scatole e gli imballaggi in genere sono a carico del committente.

Art. 633 - Termini di consegna

I termini per la esecuzione di lavori in metallo prezioso, in conio, incisione e fusione hanno valore indicativo.

Art. 634 - Consegna

Gli oggetti commissionati vengono consegnati franco domicilio dell'artigiano o fabbricante. Le spese di spedizione o assicurazione per l'eventuale consegna in località diversa, indicata dal committente, sono a carico di quest'ultimo.

Art. 635 - Mancato ritiro della merce

I manufatti devono essere ritirati entro novanta giorni dall'avviso di approntamento. Qualora il committente non provveda al ritiro entro detto termine, l'artigiano o il fabbricante, hanno diritto di ritenere l'acconto eventualmente versato a titolo di caparra, fatta salva ogni azione per i maggiori danni. Nei rapporti con committente non imprenditore, il termine è elevato a un anno. L'artigiano o fabbricante terrà a disposizione del committente il metallo e il materiale fornitogli per la lavorazione.

C) ROTTAMI DI METALLI VARI (nessun uso accertato)

D) GHISA, FERRO, ACCIAIO, ECC. (nessun uso accertato)

E) ALLUMINIO E SUE LEGHE (nessun uso accertato)

F) RAME E SUE LEGHE (nessun uso accertato)

G) ALTRI METALLI (nessun uso accertato)

CAPO XIV: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

A) MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI (nessun uso accertato)

B) MEZZI DI TRASPORTO (nessun uso accertato)

C) OROLOGERIA (nessun uso accertato)

CAPO XV: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

A) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE, NATURALI E SINTETICHE (nessun uso accertato)

B) MARMO, PIETRE ED ALABASTRO LAVORATO (vedi Capo V, lettera b), punto 2)

C) CALCE, GESSO E CEMENTI

Art. 636 - Peso ed imballaggio

Il cemento viene fornito in sacchi originari di carta kraft a valvola, di 3 o più fogli, del peso di kg.25 o kg.50 lordo per netto, ovvero sfuso, con una tolleranza di peso dell'1%. La calce ed il gesso vengono forniti in sacchi di carta. I sacchi di carta si forniscono perduti.

Art. 637 - Consegna

La consegna s'intende pattuita per merce franco partenza deposito su mezzo di trasporto.

Art. 638 - Reclami

Reclami per ammanchi o per avarie palesi devono invece essere avanzati all'atto della consegna, se la stessa avviene franco deposito del fornitore, ed all'atto del ricevimento se la merce viene fornita franco destino.

D) MATERIALI DA COSTRUZIONE

1) Laterizi

Art. 639 -Contrattazioni

Sono oggetto di contrattazione: il mattone pieno e semipieno, il bimattone, il mattone forato, il laterizio per solai, il tavellone, la tegola, il colmo e la canna fumaria.

Art. 640 - Dimensioni

a) Le dimensioni dei laterizi per muratura esterna sono le seguenti:

- 1) mattone pieno e semipieno: cm. 6 x 13 x 26, nominali;
- 2) bimattone a fori verticali: cm 12 x 13 x 26, nominali;
- 3) blocco leggero a fori orizzontali: cm.12 x 25 x 30;
- 4) blocco pesante a fori orizzontali: cm 12 x 25 x30; 26 x 26 x 13; 12 x 25 x 30.

b) Le dimensioni dei laterizi per muratura interna sono le seguenti:

- 1) forati leggeri da cm. 6-8 x 13 x 26, nominali;
- 2) forati leggeri da cm. 40 x 20 x 8-10-12; 8 x 25 x 30; 8 x 25 x 33; 8 x 25 x 50.

c) I tipi dei solai sono i seguenti:

Tipo A:

Laterizio "pignatte" da solaio da gettare in opera con l'ausilio di un'armatura provvisoria di sostegno;

Laterizio "elemento" che permette la formazione di solai senza l'ausilio di un'armatura provvisoria di sostegno (solaio prefabbricato tipo Rex).

Tipo B:

Trave prefabbricata armata di laterizio o di cemento normale o precompresso con riempimento di "pignatte" o tavelloni di tipo "Rapid", "Varese", ecc.

d) Tavelloni delle dimensioni seguenti:

lunghezza superiore a cm. 40, spessore da 3 a 6 cm., larghezza cm. 25.

e) Laterizi per copertura delle seguenti dimensioni:

1) tegole comuni (coppi) della lunghezza di cm. 45;

2) tegole marsigliesi delle dimensioni corrispondenti a 14-16 pezzi per mq. di copertura;

3) colmi per tegole marsigliesi;

4) tegole compresse in cemento tipo "inglese" corrispondenti a 10 pezzi per mq. di copertura;

f) Canne fumarie in laterizio che hanno un'altezza da 50 cm. a camera d'aria.

Art. 641 - Qualità

La fornitura per i materiali da muro avviene generalmente in base ad un campione preventivamente accettato dal committente.

Art. 642 - Quantità contrattata

I mattoni pieni e semipieni, i bimattoni, i mattoni forati, i blocchi e le tegole sono contrattati a pezzo; I solai, le tavelle ed i tavelloni sono contrattati a mq.; Le canne fumarie sono contrattate a metro lineare; I forati per muratura interna sono contrattati sia a pezzo che a mq.

Art. 643 - Tolleranze sulle misure

E' ammessa una tolleranza massima del 4% sulle misure.

Art. 644 - Reclami

Nei casi di ammanchi, rotture o vizi palesi della merce il compratore, per le piccole quantità, deve - all'atto del ricevimento della merce stessa - far constatare l'ammanco, la rottura o i vizi denunciandoli al venditore e, nel caso di vizi, concorderà un'equa riduzione di prezzo. Egli può rifiutare la merce solo nel caso in cui essa presenti vizi gravi.

2) Materiali per l'isolamento termo-acustico nell'edilizia

Art. 645 - Contrattazioni

I mattoni porosi e gli elementi speciali di laterizio sono contrattati a pezzo; I conglomerati cellulari a metro quadrato per centimetri di spessore o a pezzo (per piccole quantità); La vermiculite e l'argilla espansa a metro cubo; I pannelli a metro quadrato per centimetri di spessore e per densità; Il sughero

a metro quadrato per centimetro di spessore od a peso, a seconda che venga fornito in pannelli o granulato.

3) Manufatti in cemento e fibra

Art. 646 - *Definizione*

Vengono così denominati quei manufatti formati con impasto compresso oppure vibrocompressso di cemento "Portland" di adatta qualità e di fibre, escluso l'amianto.

Art. 647 - *Classificazioni*

Formano oggetto di contrattazione i seguenti manufatti: lastre ondulate o sagomate e colmi.

Art. 648 - *Contrattazione*

Le lastre sagomate od ondulate sono contrattate a pezzo o a metro quadro secondo le misure; I colmi sono contrattati a pezzo.

Art. 649 - *Consegne*

La consegna a luogo franco deposito su mezzo di trasporto.

Art. 650 - *Reclami*

Nei casi di ammanchi, rotture o vizi palesi della merce, il compratore per le piccole quantità - all'atto del ricevimento della merce stessa, deve far constatare l'ammanco, la rottura o i vizi denunciandoli al venditore e, nel caso di vizi, concorderà un'equa riduzione di prezzo. Egli può rifiutare la merce solo nel caso in cui essa presenti vizi gravi.

4) Manufatti in cemento pressato

Art. 651 - *Definizione*

Vengono così denominati quei manufatti formati con impasto di calcestruzzo, o sabbia granita e cemento.

Art. 652 - *Classificazioni*

Formano oggetto di contrattazione le tubazioni ed i loro pezzi speciali.

Art. 653 - *Contrattazione*

Le tubazioni sono contrattate a metro lineare;
I pezzi speciali sono contrattati a pezzo.

E) PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE (nessun uso accertato)

F) LAVORI DI VETRO E CRISTALLO (nessun uso accertato)

CAPO XVI: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

A) CONCIMI CHIMICI (nessun uso accertato)

B) ANTICRITTOGAMICI (nessun uso accertato)

C) SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIA (nessun uso accertato)

D) PRODOTTI FARMACEUTICI (nessun uso accertato)

E) COLORI E VERNICI ([vedi all. 5](#))

Art. 654 - Condizioni di vendita

I prodotti vernicianti (pitture smalti vernici) si trattano per chilogrammo, lordo per netto, peso netto, oppure a litro, intendendosi compreso nel prezzo anche il contenitore. L'imballo è gratuito, salvo il caso di imballaggi particolari. I prodotti vernicianti si vendono su denominazione, su dati analitici, oppure secondo campione.

Art. 655 - Aggravi fiscali

Il prezzo della merce si riferisce al regime fiscale vigente al giorno della stipulazione del contratto. Vanno però a carico e rispettivamente a favore del compratore, eventuali differenze per variazioni, in più o in meno subentrate successivamente nel regime fiscale.

Art. 656 - Peso

E' considerato ufficiale il peso determinato in partenza dalla società ferroviaria o, in difetto, quello accertato dalla società ferroviaria stessa all'arrivo della merce. Se la merce è spedita mediante automezzo, il peso ufficiale è quello accertato o riconosciuto dal vettore. Se la merce è spedita via mare, il peso ufficiale è quello accertato dal documento doganale.

Art. 657 - Rischi

La merce viaggia a rischio e pericolo del venditore, se venduta in porto franco, fino alla firma per presa incarico del documento di transito.

Art. 658 - Contestazioni sulla qualità

In caso di contestazioni sulla qualità del prodotto, se danno origine a dispute legali, sono normative le analisi eseguite dal Laboratorio Chimico Merceologico della C.C.I.A.A. di Trieste.

F) MATERIE PLASTICHE

1) Manufatti da costruzione in materiale plastico

Art. 659 - Definizione

Vengono così denominati quei manufatti formati con materiale plastico (cloruro di polivenile).

Art. 660 - Oggetto di contrattazione

Formano oggetto di contrattazione le lastre piane per chiusure, tamponamenti e rivestimenti.

Art. 661 - Contrattazione

Le lastre piane sono contrattate a kg.

Art. 662 - *Consegne*

La consegna ha luogo franco deposito su mezzo di trasporto.

G) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE

1) Disposizioni generali

Art. 663 - *Prezzo*

Nelle contrattazioni il prezzo si riferisce sempre a quello ufficiale del giorno dell'ordinazione.

Art. 664 - *Aggravi fiscali*

Il prezzo si riferisce al regime fiscale vigente nel giorno della stipulazione del contratto. Vanno però a carico o a favore del compratore eventuali differenze per variazioni, rispettivamente in più o in meno, subentrate successivamente nel regime fiscale.

Art. 665 - *Rischio*

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta in porto affrancato.

Art. 666 - *Peso dichiarato*

Se la spedizione del prodotto è fatta a mezzo di bettoline, carri cisterna, o autobotti da raffineria o depositi (doganali, fiscali o liberi), vale il peso dichiarato in partenza e risultante dai documenti fiscali o in difetto dai documenti commerciali.

Art. 667 - *Cisterne ferroviarie e autocisterne*

Il venditore non può pretendere alcun nolo per le cisterne, in quanto il prezzo della merce è fissato franco partenza o franco destino.

Art. 668 - *Vuotatura e restituzione delle cisterne di proprietà della società ferroviaria*

Il compratore è tenuto a vuotare la cisterna ed a metterla a disposizione della società ferroviaria entro i termini dalla stessa stabiliti. La vuotatura viene fatta a spese del compratore.

Art. 669 - *Vuotatura e restituzione delle cisterne di proprietà privata*

Il compratore è tenuto a vuotare ed a mettere a disposizione della società ferroviaria la cisterna entro 24 ore dal suo arrivo per l'inoltro al proprietario.

Art. 670 - *Danni*

Danni eventuali sofferti dalla cisterna durante il viaggio sono a carico del rispettivo proprietario della stessa; quelli causati dal ricevitore sono a carico di quest'ultimo.

Art. 671 - *Contestazioni sulla qualità*

In caso di contestazioni sulla qualità del prodotto, se danno origine a dispute legali, sono normative le analisi eseguite dal Laboratorio Chimico Merceologico della C.C.I.A.A. di Trieste.

Art. 672 - *Reclami*

Difetti immediatamente riscontrabili devono essere denunciati subito all'atto del ritiro sul luogo di consegna. In caso di difetti che non possono essere riscontrati subito, il compratore deve darne avviso al venditore al più tardi entro 8 giorni dall'avvenuta consegna.

2) Olii minerali e lubrificanti

Art. 673 - *Condizioni di vendita*

Gli olii lubrificanti si trattano per litro e per kg. netto, tara reale per qualsiasi consegna. Trattandosi di merce in cartoni o latte, il prezzo viene stabilito per unità di cartone o latta, imballo a perdere. Per i lubrificanti sfusi vale il peso per kg. netto.

Art. 674

Gli olii lubrificanti si vendono per tipo, su dati analitici.

Art. 675 - *Prezzo*

Il prezzo s'intende per contanti alla consegna.

Art. 676 - *Caratteristiche*

Per le caratteristiche valgono come limite le norme doganali vigenti in materia.

Art. 677 - *Recipienti*

Il peso lordo di ciascun fusto di ferro è di circa 200 kg. I cartoni o latte, anche se litografate, sono compresi nel prezzo. I fusti di ferro sono forniti a perdere.

3) Grassi minerali lubrificanti

Art. 678 - *Rinvio*

Per i grassi minerali lubrificanti valgono le stesse norme statuite per gli olii minerali e lubrificanti.

4) Petrolio (nessun uso accertato)

5) Petrolio lampante agevolato per riscaldamento domestico (cherosene)

Art. 679 - *Condizioni di vendita*

Il cherosene viene trattato a litro.

Art. 680 - *Consegna*

La consegna avviene in carri cisterna, autotreni, autobotti o in recipienti (canestri) della capacità di 15 o 20 litri (pari a 12-16 kg. circa), in plastica o in ferro.

Art. 681 - *Prezzo*

Trattandosi di consegne in canestri, il prezzo viene stabilito a litro, imballi a rendere.

Art. 682 - Recipienti (canestri)

I recipienti (canestri) devono essere ben condizionati, non spandenti, forti ed atti al trasporto.

Art. 683 - Restituzione dei canestri

I canestri messi a disposizione del compratore sono da restituire a fine utenza o a fine stagione invernale. Per fine utenza s'intendono i casi di cambi di alloggio, o di sostituzione del sistema di riscaldamento.

Art. 684 - Cauzione

Sta in facoltà del venditore richiedere un deposito cauzionale a garanzia della restituzione dei canestri. Tale deposito sarà restituito all'atto della riconsegna del canestro da parte del compratore. Eventuali danneggiamenti dei canestri sono a carico del compratore. In caso di mancata restituzione dei canestri, la ditta venditrice ha diritto di incamerare il deposito cauzionale.

6) Benzine

Art. 685 - Condizioni di vendita

Le benzine vengono trattate a litro o a kg., tara reale se la consegna avviene in carri cisterna.

Art. 686 - Caratteristiche

Per le caratteristiche valgono come limite le norme doganali vigenti in materia.

Art. 687 - Pagamento

Il pagamento s'intende per contanti alla consegna.

Art. 688 - Recipienti

Le consegne vengono fatte mediante navi cisterna, autotreni, autobotti a chilolitro.

Art. 689 - Cisterne

Il compratore è tenuto a vuotare le autobotti o autotreni all'atto del loro ricevimento. La vuotatura viene fatta salvo patto contrario a spese del compratore.

Art. 690 - Restituzione dei recipienti

Le spese di restituzione dei recipienti sono a carico del compratore. In caso di mancata restituzione entro il termine predetto, la ditta venditrice avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale, conteggiato separatamente nella fattura.

7) Gasolio per autotrazione o per riscaldamento

Art. 691 - Condizioni di vendita

Il gasolio viene trattato a litro o a kg., tara reale se la consegna avviene in carri cisterna od in fusti di ferro cerchiati.

Art. 692 - *Caratteristiche*

Per le caratteristiche valgono come limite le norme doganali vigenti in materia.

Art. 693 - *Pagamento*

Il pagamento s'intende per contanti alla consegna.

Art. 694 - *Recipienti*

Le consegne vengono fatte mediante navi cisterna, autotreni, autobotti a chilolitro o in fusti di ferro cerchiati. Questi ultimi vengono messi a disposizione del compratore e devono essere restituiti al venditore entro 30 giorni dalla consegna. Sta in facoltà del venditore chiedere un deposito cauzionale a garanzia della restituzione dei fusti.

Art. 695 - *Cisterne*

Il compratore è tenuto a vuotare le autobotti o autotreni all'atto del loro ricevimento. La vuotatura viene fatta, salvo patto contrario, a spese del compratore.

Art. 696 - *Restituzione dei recipienti*

Le spese di restituzione dei recipienti sono a carico del compratore. In caso di mancata restituzione entro il termine predetto, la ditta venditrice avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale, conteggiato separatamente nella fattura

8) Gasolio agevolato per riscaldamento domestico (nessun uso accertato)

9) Olii combustibili

Art. 697 - *Rinvio*

Gli olii combustibili si trattano a kg. e valgono, in quanto applicabili, gli usi di cui agli artt. 846-851.

10) Bunker

Art. 698 - *Definizione*

Il bunker è il prodotto petrolifero utilizzato a bordo delle navi e può essere delle seguenti qualità:

- olio combustibile;
- gasolio;
- marine diesel;
- olio lubrificante.

Art. 699 - *Condizioni di vendita*

L'olio combustibile, il gasolio ed il marine diesel si trattano a tonnellata, l'olio lubrificante si tratta a litro o a chilogrammo. Il prezzo si intende da pagare a trenta giorni dalla data di consegna.

11) Bitumi ed emulsioni bituminose

Art. 700 - *Condizioni di vendita*

I bitumi vengono trattati a chilogrammo netto, per le consegne a caldo sfuso in autocisterne coibentate. Possono essere trattati anche in fusti a uno o due fondi, in sacchi di carta da 50 kg. e tara/merce, od anche in forme, prezzo netto.

Art. 701 - *Emulsioni bituminose*

Si trattano in autocisterne coibentate e in fusti di ferro da 200 kg., tara reale, fusti a rendere.

Art. 702 - *Paraffina*

Per la paraffina valgono, in quanto applicabili, gli usi concernenti gli olii lubrificanti, con il cenno che la vendita viene effettuata in cartoni o fusti a perdere, lordo per netto.

H) GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE

1) Gas tecnici

Art. 703 - *Contrattazioni e consegne*

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas utilizzati per applicazioni industriali sono venduti in bombole normalmente di proprietà del venditore, franco sua fabbrica. Se la consegna avviene in un magazzino del venditore medesimo in località diversa dalla fabbrica, fanno carico al compratore le risultanti maggiori spese. Il compratore ha facoltà di chiedere il controllo di quantità e qualità all'atto della consegna dopo la quale non è ammesso alcun reclamo.

Art. 704 - *Misurazione e tolleranza*

La misurazione del contenuto delle bombole è effettuato secondo le leggi fisiche con una tolleranza massima complessiva del 10%. Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione della bombola sia riscontrata una deficienza superiore a gr. 70 di acetone per chilogrammo di acetilene, la differenza è addebitata.

Art. 705 - *Cauzione e restituzione bombole*

Il compratore del gas deve versare un deposito cauzionale infruttifero proporzionale alla quantità e al valore del giorno delle bombole. Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote e comunque non oltre un termine massimo di tolleranza di giorni 60 dalla data della consegna. Quando manchi nell'ambito del rapporto la comunicazione da parte del produttore del valore di stima delle bombole, ai sensi dell'art. 1806 del Codice civile, il valore stesso si intende coincidente con il prezzo corrente di mercato di bombole nuove di caratteristiche uguali a quelle consegnate in comodato.

Art. 706 - *Responsabilità ed obblighi del compratore*

Il compratore del gas è responsabile delle bombole dal momento dell'avvenuta presa in consegna fino a quando le bombole non siano rientrate nel magazzino di provenienza. Trascorso il termine di tolleranza di giorni sessanta, il

compratore e altresì responsabile di conseguenza dell'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali. Il compratore è inoltre responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi di trasporto da esso utilizzati. Il compratore di gas non può, per alcun motivo, far riempire presso fornitori diversi dal proprietario le bombole, nè può effettuare neppure temporaneamente la cessione a terzi e deve renderle in perfette condizioni rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.

Art. 707 - Bombole di proprietà del compratore o di terzi

Le bombole di proprietà del compratore o di terzi affidate per il riempimento al fornitore del gas, devono, a cura e sotto la responsabilità del compratore, rispettare le disposizioni di legge ed in particolare non devono contenere od avere contenuto materie che possano rappresentare un pericolo in contatto con il gas per il quale risultano abilitate.

5) Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.)

Art. 708 - Contrattazioni e consegne

I gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) utilizzati per uso domestico (propano e butano) e per applicazioni industriali (propano) sono venduti sia in bombole sia sfusi. Le bombole, per ambedue gli usi, sono di proprietà dell'imbottigliatore (salvo i recipienti per campeggio che di norma sono di proprietà del compratore) e vengono vendute attraverso una rete di distributori sia franco magazzino di questi ultimi sia franco domicilio del compratore. Se la consegna avviene a destino le spese di trasporto restano a carico del compratore.

Art. 709 - Cauzione e restituzione bombole

Le bombole sono consegnate al compratore del gas a titolo di comodato e restano quindi di proprietà dell'imbottigliatore. Il compratore del gas, con la firma di un certificato di utenza o altro documento equivalente si impegna a restituire la bombola in buone condizioni entro un termine medio di 60/90 giorni dalla data della consegna. Nel caso di mancata restituzione, quando il documento che regola il comodato non fissi il valore di stima delle bombole, il valore stesso si intende coincidente col prezzo corrente di mercato di bombole nuove di caratteristiche uguali a quelle consegnate in comodato.

Art. 710 - Responsabilità ed obblighi del compratore

Il compratore del gas è responsabile delle bombole dal momento dell'avvenuta presa in consegna fino a quando le bombole non siano riconsegnate al venditore. Trascorso il termine di tolleranza di 60/90, giorni il compratore del gas è altresì responsabile di conseguenza dell'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali. Il compratore è inoltre responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi di trasporto da esso utilizzati. Il compratore di gas non può, per alcun motivo, far riempire presso fornitori diversi dal proprietario le bombole, nè può effettuare neppure temporaneamente la cessione a terzi e deve renderle in perfette condizioni rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.

Art. 711 - *Bombole di proprietà del compratore (recipienti per campeggio)*

Le bombole per campeggio di proprietà del compratore affidate per il riempimento al fornitore del gas, devono, a cura e sotto la responsabilità del compratore, rispettare le disposizioni di legge ed in particolare non devono contenere od avere contenuto materie che possano rappresentare un pericolo in contatto con il gas per il quale risultano abilitate.

CAPO XVII: PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA (nessun uso accertato)

CAPO XVIII: PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

A) LAMPADE E CAVI ELETTRICI (nessun uso accertato)

B) STRUMENTI MUSICALI (nessun uso accertato)

C) STRACCI (nessun uso accertato)

D) APPARECCHI RADIO, TELEVISORI ED ELETTRODOMESTICI

Art. 712 - *Contrattazioni*

Le contrattazioni si effettuano con campione o con riferimento a cataloghi, listini dei prezzi, ecc., nei quali sono fissate le condizioni di fornitura. In mancanza di questi, la fornitura si intende per merce franca partenza, escluso imballo; gli eventuali reclami sono accettati se presentati entro otto giorni dalla data di ricevimento della merce.

Art. 713 - *Spese del contratto*

Nel caso di vendita rateale con patto di riservato dominio, le spese, comprese quelle di registrazione, sono a carico dell'acquirente.

Art. 714 - *Periodo di prova*

Per i televisori e le radio date in prova il periodo massimo è di giorni 10 più 10 come da autorizzazione R.A.I., previa licenza in prova rilasciata dal commerciante.

Art. 715 - *Accessori*

Nei prezzi riportati nei listini per i televisori e le radio non sono compresi gli accessori, quali le antenne, lo stabilizzatore, il carrello portante ed inoltre le pile negli apparecchi ad alimentazione mista, i cavi di collegamento degli altoparlanti, salvo diversa indicazione del venditore.

Art. 716 - *Imposta sul valore aggiunto*

Nei prezzi riportati nei listini per televisori, le radio, i registratori, i complessi hi-fi ed elettrodomestici in genere non è compresa l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 717 - *Termini di garanzia ([vedi all. 6](#))*

La garanzia sui prodotti viene prestata dalle case costruttrici tramite i loro Centri di Assistenza. Il diritto fisso di chiamata per interventi a domicilio è a carico dell'acquirente.

Art. 718 - Ordinazione e prenotazione (forma)

Le ordinazioni e le prenotazioni si svolgono secondo le seguenti modalità:

- a) nei rapporti fra industria e commercio in forma scritta;
- b) nei rapporti fra commercio e acquirente privato, in forma orale.

Le prenotazioni per la casa fabbricante hanno valore indicativo. Le ordinazioni sono sempre subordinate all'approvazione della casa fabbricante o del commerciante che si riserva la facoltà di comunicare, entro un periodo di tempo indicato, la non accettazione.

Art. 719 - Unità di base di contrattazione

La compravendita degli apparecchi si effettua a numero.

Art. 720 - Concessione di vendita con deposito

Il rapporto contrattuale fra la casa fabbricante e il concessionario è, normalmente, regolato con scambio di lettere.

Art. 721 - Imballaggio

L'imballaggio è a carico della casa fabbricante. L'imballaggio normale è realizzato in cartone, cartone ondulato, carta, materiale plastico, ecc. L'imballaggio speciale è a carico del committente. L'imballaggio non viene restituito.

Art. 722 - Esecuzione del contratto

Il committente provvede alla eventuale assicurazione e sostiene le spese di deposito degli apparecchi nei magazzini.

Art. 723 - Consegna

I termini e le modalità della consegna, previsti in contratto, sono indicativi. Qualora si verificasse un ritardo nella consegna, il committente ha facoltà di disdire l'ordine per iscritto, trascorsi 30 giorni dal termine fissato per la consegna per gli articoli stagionali e 60 giorni per tutti gli altri. E' riconosciuta, in tal caso, la sola restituzione di eventuali versamenti anticipati.

Art. 724 - Tolleranze

E' riconosciuta una tolleranza riferita al colore e alla confezione esterna degli apparecchi nei confronti dei modelli riportati nei cataloghi e listini di produzione.

Art. 725 - Pagamento

Nelle vendite fra casa fabbricante e commerciante, il pagamento avviene per contanti entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura con riconoscimento di uno sconto cassa, oppure netto contro tratte a 30, 60 e 90 giorni dalla data fattura.

Art. 726 - *Garanzia*

I termini di garanzia sono indicati dalla casa fabbricante in appositi certificati, acclusi alla merce e devono essere comunque redatti in lingua italiana.

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSA VALORI

CAPO I: USI BANCARI (nessun uso accertato)

CAPO II: USI DELLE ASSICURAZIONI (nessun uso accertato)

CAPO III: USI DELLA BORSA VALORI (nessun uso accertato)

CAPO IV: LEASING LOCAZIONE FINANZIARIA, LOCAZIONE MOBILIARE ED IMMOBILIARE (nessun uso accertato)

TITOLO VII

ALTRI USI

CAPO I: PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

A) LAVANDERIE, PULITURE A SECCO E TINTORIE DI ABITI ED INDUMENTI

Art. 727 - *Consegna della merce e disposizione per la lavorazione*

Il committente, all'atto della consegna dei capi, può richiederne la verifica alla ditta e deve dare l'esatta disposizione della lavorazione. La ditta ricevente rilascia al committente una ricevuta, documento indispensabile per il ritiro dei capi consegnati.

Art. 728 - *Responsabile della ditta*

La ditta deve eseguire le commissioni ad essa affidate a regola d'arte e tenendo conto delle indicazioni e istruzioni riportate nell'etichetta obbligatoria

(L.26/11/73 n°883). La lavorazione - qualora la ditta ne faccia espressa riserva scritta - è eseguita a rischio e pericolo del cliente, declinando essa ogni responsabilità circa l'esito della lavorazione e la conservazione degli oggetti. La tintoria o pulitura non risponde dell'esito della lavorazione e della conservazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso. Non risponde, inoltre, di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni che si verificano su stoffe tinte e lavate, per la natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione; nè del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, foderami e bottoni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati e simili. Le lavanderie non rispondono per i deterioramenti derivanti dall'usura o da precedente eccessivo uso di prodotti smacchiatori (candeggina, acido muriatico, ecc.). La ditta può sempre recedere dal contratto se da un migliore esame della merce accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito. La ditta non assume responsabilità circa l'identità della persona che ritiri la merce, purchè la stessa si sia presentata con la ricevuta suddetta, salvo comunicazione tempestiva del committente di un avvenuto furto o smarrimento del documento.

Art. 729 - Risarcimento danni in caso di smarrimento o deterioramento

Nelle ipotesi di smarrimento, perdita o deterioramento totale o parziale della merce, imputabile alla tintoria - pulitoria, il risarcimento al committente è corrisposto in relazione al valore ed allo stato d'uso del capo al momento della consegna alla tintoria - pulitoria. Il risarcimento è corrisposto nella misura stabilita in ragione del danno commisurato all'usura dell'oggetto. L'avente diritto è tenuto a provare idoneamente valore a nuovo dell'oggetto all'epoca dell'acquisto.

Art. 730 - Tintura su campione

Nelle commissioni di tintura secondo campione la ditta è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantire la perfetta imitazione. Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura in colore più scuro e diverso da quello della prima ordinazione. In tal caso la ditta ha facoltà di chiedere una maggiorazione del 50% sul prezzo originariamente pattuito.

Art. 731 - Termini per il ritiro

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la riconsegna. Trascorso tale termine la ditta ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento per diritto di deposito in ragione del 10% annuo del prezzo pattuito per la lavorazione. La ditta comunque non risponde del deterioramento che potesse derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito nella commissione, salvo colpa da parte sua nella conservazione o custodia.

Art. 732 - Smarrimento degli indumenti

Se i capi consegnati per la lavorazione non sono reperibili alla scadenza del termine di consegna, non si considerano smarriti prima del novantesimo giorno del reclamo presentato dal committente.

Art. 733 - Verifica degli oggetti e reclami

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna. I reclami del committente, se non presentati all'atto della riconsegna, devono essere fatti non oltre cinque giorni dalla stessa.

Art. 734 - Lavatura di biancheria in abbonamento - Ritiro e consegna

Per la lavatura di biancheria in abbonamento gli indumenti da lavare sono ritirati al domicilio del committente dall'incaricato della lavanderia ed il committente deve unire al sacchetto la nota dei capi consegnati. Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti, ecc., il committente può chiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Art. 735 - Diritto di ritenzione

Trascorso il termine di un anno, un mese ed un giorno dalla consegna degli oggetti da parte del cliente per la lavorazione, il tintore o pulitore ha facoltà di trattenerli e di venderli con le modalità di cui agli art. 2756 e 2796 e seguenti del Codice Civile.

B) NAUTICA DA DIPORTO

Art. 736 - Provvigione

Nella compravendita d'imbarcazioni spetta al mediatore la provvigione dell'8% di cui il 4% a carico del compratore e il 4% a carico del venditore.

C) AUTORIMESSE E PARCHEGGI ALL'APERTO

Art. 737 - Oggetto del contratto

Sono oggetto del contratto di posteggio in autorimessa e in parcheggi all'aperto il deposito e la custodia di autoveicoli e motocicli, nonché rimorchi e roulotte. La materia è regolata dai regolamenti comunali e delle società concessionarie dei servizi.

D) CAMPEGGI (nessun uso accertato)

E) AFFARI DI SPEDIZIONE

Art. 738 - Responsabilità dello spedizioniere

Lo spedizioniere non risponde per ritardi, danni, perdite, avarie, errate dichiarazioni da parte del mandante ed altre conseguenze derivanti da casi provati di forza maggiore, da vizio inerente alla merce, da insufficiente o difettoso imballaggio, nè per rotture di fragili e spandimenti di liquidi, nè per merci trasportate in containers, così come previsto dalle norme consuetudinarie della presente Raccolta che disciplinano il settore dei containers.

Art. 739 - Responsabilità per fatto altrui

Lo spedizioniere che si sia impegnato a rispondere per fatti che riguardano le Amministrazioni e/o vettori cui deve far capo per l'espletamento del mandato, assume - salvo patto contrario - soltanto le responsabilità alle quali le Amministrazioni e/o vettori stessi sono tenuti nei suoi confronti per legge, regolamenti e condizioni di contratto. Qualora il mittente faccia obbligo allo spedizioniere di servirsi di un determinato vettore, il mittente stesso ne assume la responsabilità. Negli autotrasporti, lo spedizioniere risponde soltanto per la scelta del vettore.

Art. 740 - Carri ferroviari a collettame (groupage)

Lo spedizioniere è tenuto a spedire nel minor tempo possibile la merce assunta per l'inoltro mediante carro collettame (groupage).

Art. 741 - *Verifica dei colli*

Quando i colli non presentino alcuna traccia di manomissione, ed il loro imballaggio appaia intatto, lo spedizioniere non è tenuto a verificare se il peso dei colli corrisponda a quello indicato nel documento di trasporto.

Art. 742 - *Annotazioni sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico*

Lo spedizioniere è responsabile delle annotazioni da lui accettate ed apposte dall'Amministrazione ferroviaria sulle lettere di vettura di merce in partenza per ferrovia o dalle Compagnie di navigazione sulle polizze di carico di merce imbarcata, soltanto nel caso che dette annotazioni siano dipendenti da fatti a lui imputabili. Non ne risponde quando le annotazioni dipendano da vizio proprio della merce, da insufficienza o difetto degli imballaggi o dalla effettuata apertura dei colli per verifiche doganali del contenuto.

Art. 743 - Consegna della merce al vettore

Anche se la merce è dallo spedizioniere affrancata fino al luogo di destinazione, la responsabilità dello stesso cessa con la regolare consegna della merce al vettore prescelto per il trasporto contro il ritiro della relativa ricevuta e/o duplicato della lettera di vettura, o con la regolare consegna della merce a bordo della nave ed invio della polizza di carico secondo le disposizioni del mandante a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 744 - Pesatura

La merce dovrà essere pesata solo se specificatamente richiesto. Nell'ambito portuale la pesatura delle merci viene effettuata da pesatori incaricati o dall'Autorità Portuale o dalle imprese concessionarie.

Art. 745 - Avaria

In caso di avaria alle merci, lo spedizioniere fa constatare il danno da competente perito e con intervento di un rappresentante della compagnia assicuratrice quando la merce è assicurata, ma non è responsabile della mancata constatazione dell'avaria se questa non è esternamente visibile. Le spese relative alla constatazione dell'avaria sono a carico della merce.

Art. 746 -Indicazioni nella polizza di carico

In mancanza di disposizioni da parte del mandante, lo spedizioniere può indicare o far indicare nella polizza di carico la propria ditta come caricatrice, inserendo l'indicazione "all'ordine" nello spazio riservato alla designazione del ricevitore e indicando un "notify".

Art. 747 - Spedizione contro rimborso spese

Lo spedizioniere, il quale riceve l'ordine dal mandante di inoltrare la merce al destinatario contro rimborso spese grava le spese stesse in assegno sul documento di trasporto (col preventivo consenso del vettore) oppure trasmette i documenti relativi alla merce ad una banca, od anche ai propri corrispondenti nel luogo di destinazione, per il recupero di tali spese dal destinatario.

Art. 748 - Spedizione combinata

Quando lo spedizioniere, in una spedizione combinata (terrestre, marittima, aerea), effettua come vettore il trasporto per uno o più tratte, si presume che per tali tratte sia stato pattuito un regime di responsabilità corrispondente a quello normalmente vigente per tale tipo di trasporto.

Art. 749 - Spedizione con assicurazione

Lo spedizioniere, il quale riceve l'ordine generico di assicurare la merce spedita via mare, è tenuto soltanto a provvedere all'assicurazione della stessa alle condizioni generali della polizza italiana in vigore al momento della spedizione.

Art. 750 - Cessioni di merci tra spedizionieri

Nei casi di cessioni di merci fra spedizionieri il cessionario è tenuto a corrispondere al cedente un rimborso per spese ed altre competenze la cui entità -se non pattuita espressamente dalle parti in precedenza -viene riferita alle tariffe di compenso per cessioni fra spedizionieri emesse periodicamente dalla Associazione degli Spedizionieri del Porto di Trieste.

CAPO II:USI MARITTIMI

1) Disposizioni generali

Art. 751 - Pagamento del nolo per merci in arrivo, sia per carichi completi che per carichi generali

In caso di trasporto di carico completo, il nolo - quando non risulti prepagato - deve essere corrisposto al vettore o al suo rappresentante, prima dello sbarco. Invece per il caso di trasporto di carico completo di prodotti petroliferi, il nolo deve essere immediatamente pagato dopo lo sbarco. Per i carichi generali il nolo è da pagarsi prima della consegna della merce. Va precisato che, qualora il carico venga sbarcato direttamente su vagoni ferroviari o camions del ricevitore, il nolo deve essere regolato prima dello sbarco, salvo il caso in cui il pagamento del nolo sia previsto contrattualmente sul peso sbarcato.

Art. 752 - Pagamento in valuta estera

Quando nel contratto di trasporto o nella polizza di carico - e ciò tanto per i carichi completi che per quelli generali - il nolo è pattuito in valuta estera, esso deve essere pagato in valuta estera, come indicato nella polizza di carico, nelle forme e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia. Se il nolo, pattuito in valuta, viene pagato in euro, si applica il cambio medio ufficiale della giornata feriale precedente l'arrivo della nave, salvo diversa pattuizione.

2) Sbarco ed imbarco

Art. 753 - Sbarco a terra

Lo sbarco da navi convenzionali su rive/banchine/moli è dal capo di banda a spese e rischio del ricevitore.

Art. 754 - Sbarco di merci alla rinfusa ed in sacchi

a)Merce arrivata alla rinfusa: Quando lo sbarco di cereali, semi oleosi, vallonee ed altri articoli affini, giunti alla rinfusa, avviene in sacchi, il ricevitore fornisce i sacchi che sono riempiti e legati a sue spese. Qualora parte della rinfusa sia insaccata per ragioni di stivaggio, la tagliatura o slegatura e vuotatura dei sacchi fermacarico, se richieste, si effettuano a spese del ricevitore.

b)Merce arrivata in sacchi: Sacchi di cereali, granaglie, copra ed altri articoli affini, che al momento dello sbarco si trovino in condizioni di non poter essere ulteriormente manipolati, vengono sostituiti con altri sacchi forniti dal

ricevitore, in difetto di che la nave ha facoltà di provvedervi a spese di quest'ultimo.

Art. 755 - *Imbarco da terra*

La merce da imbarcarsi dalle rive, banchine e moli, deve essere portata sotto il paranco della nave convenzionale a cura, spese e rischio del caricatore nei termini richiesti dal vettore.

Art. 756 - *Imbarco e sbarco a mezzo di natanti in genere*

Quando, pur sussistendo la possibilità di effettuare l'imbarco o lo sbarco di merci in genere a terra o da terra, queste operazioni avvengono, su richiesta del comandante o del vettore o dell'agente marittimo raccomandatario, via mare, le spese di utilizzo dei relativi mezzi d'imbarco o di sbarco, nonché quelle di stivaggio e distivaggio su tali mezzi, sono a carico del vettore, sempre che non si tratti di merce della quale l'Autorità Marittima proibisce l'imbarco e lo sbarco entro il perimetro del porto. In quest'ultimo caso, dette spese sono a carico dell'avente diritto alla merce. In entrambi i casi d'imbarco e sbarco via mare il rischio è a carico dell'avente diritto alla merce.

Art. 757 - *Rate di sbarco e imbarco nei punti franchi commerciali*

Nei punti franchi commerciali (vecchio, nuovo e scalo legnami), la rata media giornaliera di sbarco ed imbarco "per mano", per turno normale di lavoro, tempo permettendo, è la seguente:

Rinfuse di granaglie al silo portuale

	sbarco	imbarco	
Cereali pesanti alla rinfusa:			
- per aspiratore	1.000	1.000	t
Cereali leggeri alla rinfusa			
- per aspiratore	800	600	t
Avena, malto, semi oleosi e similari:			
- per aspiratore	700	700	t
Orzo proveniente dai porti del Mediterraneo:			
- per aspiratore	500	500	t
Semi di girasole, semi oleosi leggeri e similari:			
- per aspiratore	350	350	t

Rinfuse di minerali e carboni

	sbarco	imbarco	
Minerali e carboni fossili alle banchine attrezzate, servite da gru da 8 tonn.:			
- in pezzatura minuta	380	-	t
- in pezzatura media	320	-	t
- in pezzatura grossa	280	-	t
Carboni, trasbordo su chiatte	1.500	-	t

mediante "cavalletto" privato			
Cromo concentrato	550	-	t
Ghisa in pani	350	-	t
Magnesite	500	400	t
Rottami di ferro	160	-	t

Merci in colli su navi convenzionali

	sbarco	imbarco	
Frutta in colli non palettizzati	130	-	t
Frutta, in unità di carica palettizzate	250	-	t
Animali vivi su navi attrezzate (stalla):			
- bovini	600	-	capi
- ovini	2.500	-	capi
Arachidi in guscio	80	-	t
Billette di ferro	500	700	t
Carta:			
- in balle e in rotoli	300	300	t
- in unità di carico palettizzate	-	180	t
Caffè in sacchi	150	200	t
Cellulosa:			
- in balle	1.200	1.000	t
- in unità di carico da 1.600/2.000 kg	800	1.000	t
- in unità di carico da 4.500 kg	1.200	-	t
Cipolle	100	-	t
Cotone greggio in balle pressate	150	-	t
Saccheria	120	120	t
Frutta secca	100	-	t
Juta greggia in balle pressate	120	-	t
Pelli in balle	60	-	t
Rotaie	-	400	t
Tabacco in balle	70	-	t
Tessuti in balle	100	120	t
Tondino in ferro	-	350	t
Merci varie in colli:			
- non altrimenti specificate	80	80	t
- unitizzate su palette di carico da 1 t circa cadauna, non altrimenti specificate	250	250	t
Merci varie pesanti, in colli, non altrimenti specificate	200	200	t
Metalli non ferrosi:			
- alluminio (pani in legacci)	200	200	t
- rame (pani in legacci)	250	300	t
- piombo (pani in legacci)	350	400	t
- zinco (pani in legacci)	300	350	t
- alluminio - T - bars (monoblocco)	300	350	t
Sacconi unitizzati (BIG-BAGS) di circa			

1 t:			
- patate	220	220	t
- farina	220	220	t
- P V C	220	220	t
- polimeri sfusi	220	220	t
- Vergella (rotoli filo di ferro)	350	350	t

Legname in pacchi o legacci di peso Superiore a kg. 500

	sbarco	imbarco	
Legname pesante e/o duro	200	180	t
Legname leggero e/o resinoso	200	300	t
Pannelli truciolari (pacchi paletizzati)	250	300	t

Navi ai terminali per traffici specializzati

	sbarco	imbarco	
Contenitori con gru portainer	125	90	unità-box
Mezzi rotabili attraverso rampa di nave traghetto	140	140	mezzi
Automobili marcianti, attraverso rampa di nave traghetto	1.500	1.300	mezzi

Art. 758 - *Contestazioni*

In caso di contestazione sulle possibilità di imbarco e sbarco, decide di volta in volta la Autorità Marittima, tenuto conto dell'ubicazione della nave, della conformazione delle stive, del genere della merce, delle condizioni metereologiche, dell'efficienza dell'attrezzatura portuale.

Art. 759 - *Spese di misurazione e pesatura*

Quando il nolo deve essere pagato sul peso consegnato, la spesa di pesatura è a carico del caricatore o del ricevitore. La spesa di misurazione e pesatura per i legnami, se richiesta dal comandante, dal vettore o dall'agente marittimo raccomandatario, è a carico della nave.

3) Bunkeraggi

Art. 760 - *Definizioni*

Il servizio di bunkeraggio è costituito dall'insieme delle operazioni relative alla caricazione del bunker a bordo della bettolina, al trasporto fino sottobordo alla nave da rifornire, ed alla consegna del bunker alla nave stessa. La bettolina è la nave cisterna impiegata per la consegna di bunker alle navi.

4) Stallie

Art. 757 - *Rinvio*

Se nel contratto di noleggio o nella polizza di carico non sono fissate le stallie e la loro decorrenza per l'imbarco o lo sbarco, si procederà a norma delle

disposizioni di cui all'art 1010 (rate di sbarco e imbarco nei punti franchi commerciali) e degli altri articoli del presente capo.

Art. 762 - Inizio delle stallie

Le stallie decorrono dalle ore 14, se il capitano o chi per esso ha dichiarato verbalmente o per iscritto al caricatore o al ricevitore la pronta della nave entro le ore 12, e dalle ore 8 del giorno successivo se tale dichiarazione è stata fatta entro le ore 17 semprechè la nave sia realmente pronta a ricevere o a consegnare la merce.

Art. 763 - Calcolo delle stallie

Nelle stallie non si calcolano nè le domeniche, nè le feste legali, nè il sabato pomeriggio a partire dalle ore 12, nè i giorni o frazioni di giorni dichiarati non lavorativi dalla Autorità Portuale, salvo che non sia stato convenuto di calcolare le stallie "giorni correnti". Nelle giornate seguenti: vigilia di Natale, ultimo giorno dell'anno e ultimo giorno di carnevale, il lavoro nel porto segue ininterrottamente fino alle ore 14. Il periodo che intercorre dalle ore 14 alle ore 8 del giorno successivo è considerato non lavorativo.

5) Controstallie

Art. 764 -Controstallie

Allo scadere delle stallie, il comandante, o l'agente marittimo raccomandatario, o il vettore, è tenuto a consentire - contro corrispondente compenso - controstallie per il termine necessario al compimento delle operazioni di imbarco e di sbarco.

Art. 765 - Calcolo delle controstallie

L'applicazione delle controstallie avviene sempre per giorni correnti. Le controstallie vengono calcolate a giorni interi ed a frazioni di giorno secondo le ore impiegate.

Art. 766 - Clausola "dice essere"

Con la clausola "dice essere", nei carichi alla rinfusa, il comandante si esonera dalle responsabilità per la qualità, il peso e la misura del carico, nonché per il numero dei pezzi. Se la clausola "dice essere", o "dice contenere" si riferisce a merci imbarcate in mazzi, legacci, gabbie, pacchi e balle, come ad esempio doghe, dogherelle, cantinelle, tondini di ferro da cemento, tubi ed in genere ad articoli il cui numero -per le dimensioni o natura -non è possibile contare, il comandante risponde per il numero dei colli, ma non per il numero dei contenuti nei singoli colli. Per i legnami di dimensioni superiori, il comandante risponde per il numero dei pezzi anche se legati in mazzi.

Art. 767 - Spese di stivaggio, distivaggio e paleggio

Le spese di stivaggio e distivaggio, nonché paleggiatura sono a carico della nave, fatta eccezione per la navigazione costiera (cabotaggio), nel quale caso tali spese sono a carico della merce.

Art. 768 - Domanda di caricazione - Compilazione della polizza di carico

Per imbarcare una merce il caricatore o chi per esso è tenuto a presentare al vettore domanda di caricazione. Qualora tale domanda contenga l'indicazione di una linea determinata, il vettore è tenuto ad imbarcare la merce con una nave della linea indicata nella domanda stessa. Qualora ciò non sia possibile il vettore ne informa il caricatore. La polizza di carico, se richiesta dal caricatore, viene compilata dal vettore o dall'agente marittimo raccomandatario, in base ai dati forniti dal caricatore con la domanda di caricazione, emettendo tanti originali e copie non negoziabili quanti richiesti

Art. 769 - Diritti di polizza

L'agente marittimo raccomandatario che rilascia originali di polizza e copie non negoziabili della stessa, ha diritto ad un corrispettivo in base al numero degli originali e delle copie non negoziabili richieste. Parimenti l'agente raccomandatario marittimo ha diritto ad un corrispettivo per gli altri servizi svolti in connessione alle polizze di carico, come stabilito da apposito tariffario formulato sentita l'Associazione Spedizionieri del Porto di Trieste.

Art. 770 - Contributi suppletivi per approdo nave

L'agente marittimo raccomandatario deve corrispondere alla Associazione di categoria cui appartiene i contributi suppletivi approdo nave (administration charges), previsti dalla tabella della stessa Associazione. L'armatore deve rimborsare all'agente tali diritti.

Art. 771 - Clausola "nave diretta"

La condizione "nave diretta" è da interpretarsi nel senso che la nave è tenuta a portare la merce a destino senza trasbordo, salvo quanto previsto nel Capo V (Containers) del presente Titolo.

Art. 772 - Ricevute di bordo

L'imbarco della merce avviene contro l'immediato rilascio di una ricevuta di bordo firmata dal comandante o da chi per esso. La ricevuta di bordo è un documento provvisorio del carico che serve per il ritiro della polizza di carico.

Art. 773 - Clausola "notify" (avviso d'arrivo)

Il "notify" apposto sulla polizza di carico obbliga il vettore o chi per esso a dare avviso di arrivo della merce all'indirizzo indicato nel notify con i mezzi di comunicazione tecnicamente invalsi.

Art. 774 - Caricazione sopra coperta

L'imbarco della merce sopra coperta avviene solo col consenso del caricatore, esclusi i legnami dolci, per i quali è ammessa la caricazione sopra coperta per un terzo circa. La merce caricata sopra coperta viaggia a proprio rischio e con l'inserzione in polizza riguardante l'imbarco sopra coperta.

Art. 775 - Misurazione delle merci

Il vettore ha la facoltà di fare accertare da un perito misuratore la misura delle merci per le quali il nolo si calcola in base al volume. Tale calcolo viene effettuato in base alla lunghezza, larghezza ed altezza massime dei colli e, per quelli di forma irregolare, col metodo del massimo parallelepipedo circoscritto

al pezzo. Nel caso di legname confezionato in pacchi, qualora in blocco si presenti con una massa compatta e in una unica lunghezza del suo contenuto e senza che vi siano dei vuoti, la misurazione va fatta nella maniera usuale come se si trattasse di legname sciolto.

6) porti di ormeggio (nessun uso accertato)

7) cali (nessun uso accertato)

8) noli (nessun uso accertato)

9) clausole speciali (nessun uso accertato)

10) compensi e provvigioni

Art. 776 - Provvigioni sui noli di navi di linea

In mancanza di accordi generali o individuali, nei trasporti marittimi il vettore o chi per esso corrisponde allo spedizioniere che procura il carico e presenta la domanda di caricazione la provvigione sul nolo per trasporti di cose determinate: tale provvigione è pari al 3,6% del nolo stesso.

Art. 777 - Provvigione per compravendita di navi

La provvigione per la compravendita di navi è in parte a carico del venditore ed in parte a carico del compratore, ed è stabilita - salvo diversa pattuizione - in misura del 2% (due per cento) per la parte a carico del venditore ed in misura dell'1% (uno per cento) per la parte a carico del compratore. Ove vi siano più mediatori la provvigione aumenta secondo le pattuizioni.

Art. 778 - Provvigioni

Per i contratti di trasporto marittimo a carico completo, spetta al mediatore - salvo diversa pattuizione - una provvigione del 4%. La percentuale suddetta è a carico dell'armatore e viene calcolata in base al nolo lordo.

11) assicurazione

Art. 779 - Accertamento di danni

Il Commissariato d'avaria, in caso d'avaria alla nave o al carico, interviene, a richiesta degli interessati col solo compito di fare accertare il danno, rilasciando il certificato d'avaria con la clausola "sotto riserva di tutti i diritti degli assicuratori e salve ed impregiudicate le condizioni della polizza di assicurazione" oppure con altra clausola equivalente.

CAPO III: USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

1) Disposizioni comuni

Art. 780 (ex art. 1042) - Obblighi del committente

Il committente ha l'obbligo di dichiarare esattamente il contenuto, il peso ed il valore dei colli, ed è pienamente responsabile per tutti i danni, conseguenze od altro derivanti da dichiarazione od indicazioni false, inesatte od incomplete. Il committente è obbligato a consegnare tempestivamente al vettore la completa documentazione necessaria per l'inoltro della spedizione fino a destino e risponde della verità e regolarità dei documenti stessi, nonché della loro sufficienza ed idoneità, rimanendo esonerato il vettore da ogni obbligo di controllo.

2) Trasporto a carico completo

Art. 781 - Ordinazione del trasporto

All'atto dell'ordinazione del trasporto, i contraenti devono concordare il luogo in cui deve trovarsi il veicolo per effettuare il carico, la giornata, nonché l'ora.

Art. 782 - Termine di carico e scarico

Le operazioni di carico e scarico hanno luogo a cura, spese e responsabilità del mittente e, rispettivamente del destinatario. Per i trasporti destinati o provenienti dai magazzini e dalle aree situati nei Punti Franchi del porto di Trieste, ovvero dai magazzini doganali, i termini di carico e scarico di cui sopra sono di 6 ore e mezzo di lavoro a partire dalle ore 07.30 e rispettivamente dalle ore 14.00, nell'ambito dei turni lavorativi programmati. Se si tratta di magazzini situati nei Punti Franchi in concessione ad un operatore privato l'usuale orario di carico è dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00. Per ciò che attiene all'Autoporto di Ferneti, gli orari di operatività da considerarsi sono dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, semprechè l'automezzo sia pronto per il carico e/o scarico entro questi termini. Per i magazzini doganali in città, s'intendono tutti i magazzini fuori dalla cinta portuale, soggetti alla vigilanza doganale per merci vincolate a dogana. Qualora si dovessero rendere necessarie particolari operazioni (doganali, sanitarie, sbarchi-imbarchi diretti od altre impreviste) che costringano l'automezzo ad una sosta maggiore, le relative spese sono a carico del committente. Le spese per inoperosità sostenute dal committente, maturatesi per tardiva presentazione del veicolo al carico o allo scarico rispetto a quanto convenuto, sono da addebitarsi al vettore inadempiente. Le indennità di sosta, che hanno avuto inizio nel periodo lavorativo, proseguono anche nei giorni non lavorativi.

Art. 783 - Indennità di sosta

Le indennità di sosta sono per ogni 24 ore indivisibili. La sosta non potrà in alcun caso superare le 48 ore senza il consenso del vettore.

Art. 784 - Prezzo

Il prezzo del trasporto è stabilito normalmente per 100 kg. trasportati rispetto alla destinazione (per presa e consegna in un solo posto) ovvero a "forfait" per camion fino alla massima portata. Fanno eccezione le merci voluminose, fragili, pericolose e deperibili, per le quali il prezzo di trasporto è proporzionato alla portata legale ed all'idoneità specifica del mezzo impiegato.

Art. 785 - Obblighi del vettore

Il vettore ha l'obbligo di sorvegliare le operazioni di stivaggio, ordinando spostamenti ed assestamenti del carico sul veicolo, e ciò perchè soltanto egli è responsabile di tutti gli inconvenienti che possono verificarsi durante il viaggio in dipendenza da un inadeguato stivaggio. La ricevuta che il vettore rilascia al committente conferma implicitamente che il carico è stato fatto a regola d'arte. Verificandosi soste od interruzioni di viaggio dovute a causa di forza maggiore, queste devono venir comprovate e, comunque, il vettore ha l'obbligo d'informare subito il committente, telegraficamente o telefonicamente, precisando la località in cui si trova.

3) Trasporto a collettame

Art. 786 - Assunzione del trasporto

Il trasporto di merce a collettame viene assunto al domicilio del mittente e consegnato al domicilio del destinatario, se in luogo accessibile ai veicoli normali ed al pianoterra, e per colli e merci di peso non superiori ai 100 chilogrammi.

Art. 787 - Termine di partenza, resa e consegna per merci nazionali e comunitarie

Il vettore s'impegna a far partire le merci entro il periodo di 3 giorni dalla presa in consegna delle stesse, escluse le domeniche ed i giorni festivi. La consegna a domicilio dovrà avvenire entro 2 giorni lavorativi dall'arrivo del veicolo a destinazione.

Art. 788 - Prezzo di trasporto

Il prezzo di trasporto viene computato:

- a) per 100 kg. trasportati con arrotondamento da 50 a 50 kg., per quantitativi superiori ai 100 kg. fino a 500 kg.; oltre i 500 kg. arrotondamento da 100 a 100 kg.;
- b) per pesi inferiori ai 100 kg., il vettore applicherà una tariffa scalare, oppure un minimo tassabile;
- c) il peso tassabile in chilogrammi viene determinato moltiplicando il volume della spedizione in metri cubi per il valore 300.

Art. 789 - Accessori

Sono a carico del committente i seguenti oneri:

- a) provvigione incasso assegni;
- b) addizionale assicurativa sul valore dichiarato, in eccedenza al valore concordato;
- c) I.V.A. e bolli;
- d) diritto fisso stampati;
- e) documento di trasporto (d.d. t.);
- f) diritto di pesatura (se richiesta);
- g) spese di giacenza.

Art. 790 - Mediazione

La mediazione a carico del vettore è del 5%, salvo diversa pattuizione.

Art. 791 - (ora art. 780)

CAPO IV: USI NEI TRASPORTI AEREI (nessun uso accertato)

CAPO V: CONTAINERS

Art. 792 - Definizione di "container yard"

S'intende per "container yard" il terminale per lo sbarco, imbarco e tramutamento dei containers gestito in concessione. A Trieste tale punto si identifica con il Molo VII del Punto Franco Nuovo.

Art. 793 - Clausola "pier" o "container yard" (CY)

E' normale pratica a Trieste che contenitori giunti con la condizione "pier" o "container yard" possano venir presi in consegna dai ricevitori, purchè questi si accollino le derivanti spese di movimentazione, trasporto e restituzione al container yard.

Art. 794 - Restituzione di containers vuoti

Per restituzione dei containers vuoti si intende il ritorno degli stessi nel medesimo punto ove questi sono stati presi in consegna.

Art. 795 - Responsabilità dello spedizioniere per trasporti in contenitori

Per quanto riguarda il carico nei contenitori, lo spedizioniere non risponde del contenuto dei contenitori riempiti e sigillati dal mandante, e non è responsabile delle conseguenze di errate indicazioni del mandante in ordine al contenuto stesso.

Art. 796 - Sbarco - imbarco di contenitori

Le operazioni di sbarco e imbarco al Terminal Container Molo VII avvengono a spese e per conto della merce, a cura del vettore.

Art. 797 - Certificazione stato fisico contenitori e sigilli

Il passaggio del contenitore tra i vari operatori che partecipano alla spedizione viene formalizzato da un documento internazionalmente usato, l'"interchange receipt", o similare, che certifica lo stato fisico del contenitore e l'esistenza e l'integrità del sigillo.

Art. 798 - Clausola "dice contenere"

Il comandante non è responsabile per la qualità ed il numero dei pezzi di merci contenute in contenitori accettati sotto la clausola FCL e con la dizione in polizza "dice contenere" (o "said to contain"), o simili, ferma restando l'integrità dei sigilli.

Art. 799 - Clausola "nave diretta" per trasporti con navi porta contenitori

La limitazione di cui all'art. 770 (clausola "nave diretta") non è applicabile nel caso di servizi con navi porta contenitori per le quali sia nota dagli itinerari l'effettuazione del trasporto con il sistema del "feeder".

Art. 800 - Contenitori caricati sopra coperta

La merce in containers non viene considerata sopra coperta anche se imbarcata sopra coperta delle navi.

Art. 801 - Multimodalità del trasporto containerizzato

Essendo il trasporto dei containers per natura multimodale, va fatto riferimento, per i singoli segmenti di trasporto, agli usi rispettivamente marittimi e terrestri.

CAPO VI: USI NELLA CINEMATOGRAFIA (nessun uso accertato)

CAPO VII: FILATELIA E NUMISMATICA

1) Disposizioni generali

Art. 802 - Valutazione

La compravendita o la permuta di oggetti di filatelia e numismatica per collezione e di quanto comunque attenga alla filatelia e alla numismatica viene su una valutazione concordata tra le parti con riferimento ai più noti cataloghi. Gli usi concernenti la trattazione e la valutazione di oggetti di numismatica composti da metalli preziosi non ostano alla concorrente applicazione usi relativi alla trattazione e valutazione dei metalli preziosi.

Art. 803 - Conclusione del contratto

Il contratto, quasi sempre verbale, si perfeziona con la consegna del materiale; le aste e le vendite per corrispondenza in genere sono regolate da condizioni di volta in volta indicate nei singoli cataloghi d'asta o di vendita.

Art. 804 - Garanzia per vizi occulti

I singoli pezzi e le serie sono assistiti dalla garanzia per vizi occulti. In particolare, i francobolli per quanto concerne l'autenticità e l'integrità, l'esatta classifica, la gomma (se nuovi), l'annullo (se usati), la dentellatura, l'eventuale sovrastampa; per le monete e medaglie per quanto concerne l'autenticità, l'integrità, il grado di conservazione, le manomissioni, le tracce di montatura e le perforazioni. Le partite, i lotti e le collezioni sono assistiti dalla garanzia per vizi occulti sostato se la parte venditrice l'ha offerta o ha fatto esplicito riferimento ad un valore globale di catalogo: in caso diverso, partite, lotti e collezioni si intendono venduti con la clausola "visto e gradito". I francobolli, sia in serie sia a pezzi singoli, sono garantiti autentici ed in perfetto stato, le monete in condizioni normali d'uso, salvo precisa dichiarazione del venditore accettata dal cliente. I pezzi di particolare rarità o di eccezionale pregio (a seconda di casi per stato di conservazione, per centratura e per ampiezza di

marginii) vengono garantiti, a richiesta dell'acquirente, mediante attestazione del venditore ed eventualmente accompagnati dall'attestazione dell'autenticità del pezzo da parte di esperto gradito da entrambi i contraenti. La garanzia è limitata all'originalità dell'esemplare e non s'estende ai requisiti esteriori rilevabili all'atto dell'acquisto.

Art. 805 - Denuncia dei vizi

Le denunce relative alla qualità dei pezzi devono essere fatte entro il termine prefissato dal venditore ed accettato dall'acquirente (oppure entro un certo numero di giorni). Ove la contestazione sia fondata, l'acquirente ha diritto di domandare la sostituzione dei pezzi con altri di uguale valore e della qualità promessa, qualora ciò sia possibile, oppure la restituzione del prezzo. Il rimborso deve essere effettuato immediatamente. La sostituzione deve essere effettuata in un periodo da concordare tra le parti. La denuncia per difetto di autenticità non è soggetta al suddetto termine; per essa valgono le disposizioni del Codice Civile. Il vizio occulto dev'essere denunciato non oltre sei mesi dal perfezionamento del contratto, il cedente potrà sostituire i pezzi contestati oppure restituire il prezzo riscosso con contestuale riconsegna del materiale. Qualora peraltro dopo la denuncia il cedente esibisca il pezzo autenticato da un perito di comune gradimento, è esclusa la garanzia per vizi occulti e le spese della perizia sono a carico di chi ha denunciato il vizio.

Art. 806 - Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto comporta soltanto la restituzione con esclusione del diritto di risarcimento del danno, salvo il caso di comprovata malafede del venditore.

Art. 807 - Diritto di certificazione di autenticità e di stima

Il diritto di stima richiesta ad un commerciante, mediatore o perito, è del 2% sul valore stimato. Qualora il commerciante stesso acquisti la merce stimata o la compravendita della merce stimata si concluda per l'intervento del mediatore, il diritto di stima non è dovuto. Il diritto per la certificazione di autenticità, quando non ricompreso nella stima, è concordato in anticipo tra le parti e le eventuali spese di documentazione sono a carico del committente.

Art. 808 - Consegna

La consegna viene fatta al domicilio del venditore. Qualora sia richiesta la spedizione degli oggetti, le relative spese di trasporto e di assicurazione sono a carico del compratore.

Art. 809 - Scambi fra collezionisti

Tutti gli usi di cui sopra si applicano anche negli scambi fra collezionisti privati.

Art. 810 - Mediazione e provvigione

Per la filatelia la provvigione per mediazione è del 2% da parte di ciascuno dei contraenti, senza obbligo solidale. Per la numismatica, salvo diverso patto, la provvigione per mediazione, commissione, consulenza o assistenza per la vendita o per l'acquisto è del 5% complessivo. Salvo diversa evidenza, l'intervento degli operatori commerciali nella compravendita di monete avviene

per conto terzi, assumendo normalmente le figure del mandato, della commissione, della mediazione, ecc. Nella mediazione per oggetti di numismatica e filatelia, l'obbligo del mediatore di cui all'art. 1759 del Codice Civile si intende riferito anche alla autenticità e alla qualità dei pezzi trattati, per quanto a lui noto.

2) Usi negli scambi fra collezionisti

Art. 811 - Oggetto del contratto

Costituiscono oggetti di scambio fra collezionisti i francobolli, i documenti postali e quanto analogo (es.: saggi, prove di stampa, ristampe, interi postali, ecc.); le monete, le medaglie e quanto analogo.

Art. 812 - Valutazione

Lo scambio avviene sulla base di una valutazione concordata tra le parti. Il conguaglio può essere corrisposto anche in denaro.

Art. 813 - Perfezionamento del contratto

Il contratto si perfeziona con la consegna dei pezzi.

Art. 814 - Forme del contratto

La forma del contratto è, normalmente, verbale.

Art. 815 - Unità di contrattazione

Nello scambio fra collezionisti l'unità di contrattazione può essere il singolo pezzo o una serie, o una partita, o un lotto, o una collezione. Per "serie" s'intende un insieme di francobolli appartenenti alla stessa emissione. Per "partita" s'intende un insieme di francobolli classificati (catalogati o singolarmente elencati). Per "lotto" s'intende un insieme di francobolli non classificati. Per "collezione" s'intende un insieme di francobolli ordinati con determinati criteri. Nello scambio tra collezionisti numismatici si tiene altresì conto della minore certezza e, talvolta, dell'inesistenza di classificazione specifiche.

Art. 816 - Requisiti

I francobolli scambiati, se non diversamente classificati, devono essere originali, perfetti privi di difetti occulti. Le monete devono essere originali, in condizioni d'uso normali, prive di difetti occulti. Eventuali difetti devono essere denunciati dal venditore o dal mediatore almeno verbalmente. Per perfetto s'intende il francobollo completo di marginatura o denti, non assottigliato, o ridipinto, o riparato; con gomma originale (se nuovo) e senza annullo deturpante (se usato). Per condizioni normali d'uso di una moneta si intende l'usura che si rileva nella media dei pezzi analoghi, senza particolari tracce di abrasioni, colpi deturpanti, lucidature o altre manomissioni.

Art. 817 - Garanzia

I francobolli singoli, le serie e le partite sono assistiti anche dalla garanzia specifica di giusta classificazione. Per giusta classificazione s'intende il

riferimento del francobollo alla specifica classificazione fatta da pubblicazione specializzate. I lotti e le collezioni sono contrattati "visti e piaciuti".

Art. 818 - Denuncia dei vizi per pezzi permutabili (sostituibili con altri uguali)

Qualora si riscontrino, a scambio concluso, vizi relativi alla qualità od alla errata classificazione, la denuncia deve essere fatta entro 30 giorni dalla consegna. Qualora il vizio sussista, il cedente può, a sua scelta, sostituire gli esemplari difettosi con altri uguali o restituire l'esemplare ricevuto e l'eventuale conguaglio. Se l'esemplare difettoso fa parte di una serie, il cedente che non intende sostituirlo è tenuto a riprendere la serie e a rimborsare il controvalore. Qualora in una partita risultassero pezzi difettosi, il cedente è tenuto, se non provvede alla loro sostituzione, al rimborso del controvalore dei soli esemplari risultati difettosi. In ogni caso non è dovuto alcun risarcimento del danno.

Art. 819 - Denuncia dei vizi per pezzi non permutabili

Qualora si riscontrino, a scambio concluso, vizi relativi alla qualità o alla classificazione, la denuncia deve essere fatta entro 30 giorni dalla consegna. La denuncia per vizi occulti deve essere fatta entro 6 mesi dalla consegna. Il denunciante, se è accertata o riconosciuta la esistenza del vizio, ha diritto ad ottenere la restituzione del valore scambiato e dell'eventuale conguaglio. In ogni caso non è dovuto alcun risarcimento del danno.

Art. 820 - Vendite per via telematica (internet)

Le vendite per via telematica (internet) vengono assimilate alle vendite per corrispondenza e delle stesse ne adottano le regole. Gli ordini vengono conferiti via e-mail. Il pagamento può venir effettuato dall'acquirente con le seguenti modalità:

- 1) per contrassegno;
- 2) tramite bonifico bancario;
- 3) con carta di credito;
- 4) con vaglia postale o altro, che però sia già previsto nelle condizioni offerte dal venditore.

CAPO VIII: ATTIVITA' TURISTICHE ED ALBERGHIERE

Art. 821 - Arrivo e partenza

L'albergatore tiene le camere riservate a disposizione del cliente a partire dalle 14.00 del giorno di arrivo alle 12.00 del giorno di partenza. Tutti gli arrivi della notte sino alle 5.00 del mattino sono considerati come arrivi del giorno precedente.

Art. 822 - Prenotazioni (individuali o di gruppo)

Per gruppo si intende un numero di persone di norma non inferiore a 10 per il quale è prevista una fornitura di servizi uguale ed omogenea, al quale l'albergatore pratica delle riduzioni tariffarie ed altre facilitazioni. Le prenotazioni devono essere fatte per iscritto (via lettera raccomandata, telegramma, telefax o E-mail) o possono essere telefoniche e successivamente confermate da una richiesta scritta, in cui si specifica il tipo di servizio

richiesto. L'albergatore deve a sua volta confermare per iscritto, specificando le tariffe, e può richiedere una caparra equivalente alla prima giornata dei servizi prenotati, a convalida della prenotazione. Per perfezionare la prenotazione il committente ha l'onere di inviare entro il tempo utile (minimo 2 settimane) la "rooming list" (fatti salvi diversi accordi scritti intercorsi alla conferma).

Art. 823 - *Annullamenti*

a) Annullamenti per prenotazioni di gruppo: L'annullamento deve essere confermato per iscritto (lettera raccomandata, telegramma, telefax o E-mail) con effetto dalla data della comunicazione verbale. L'annullamento dà diritto all'albergatore di richiedere una penale, se fatto in un periodo inferiore a 2 settimane precedenti l'arrivo del cliente (fatti salvi diversi accordi scritti intercorsi al momento della conferma). Se la prenotazione è per più giornate, tale penale non può superare comunque i 2/3 del costo dei servizi annullati.

b) Annullamenti per prenotazioni individuali: Per le prenotazioni individuali, in mancanza di riconferma ("assicurato arrivo") l'albergatore tiene a disposizione la camera fino alle ore 18.00. Per prenotazione con assicurato arrivo, si intende una prenotazione garantita da parte del prenotante con una caparra, una carta di credito, o altro documento scritto impegnativo al pagamento accettato dalla struttura ricettiva. In caso di riconferma e di mancato arrivo ("no-show") l'albergatore ha diritto a richiedere una penale pari ad un pernottamento, o a rivalersi sull'eventuale caparra o carta di credito in maniera automatica, per il limite massimo del costo della prima notte. Le eventuali richieste di cancellazione di una prenotazione garantita, devono essere inviate per iscritto alla struttura (lettera raccomandata, fax, E-mail, telegramma) entro le ore 18.00 del giorno precedente all'arrivo del cliente (salvo diversi accordi scritti intercorsi). Le cancellazioni pervenute dopo tale limite non verranno considerate valide e di conseguenza trattate come no-show.

Art. 824 - *Overbooking*

Per tutte le prenotazioni accettate e confermate in buona e dovuta forma, l'albergatore è tenuto a rispettare gli impegni contrattuali. Nel caso contrario è tenuto ad indennizzare il committente per il danno subito. L'albergatore può alloggiare dei clienti nell'albergo più vicino di categoria equivalente o superiore senza che il committente possa richiedere indennizzo per la sostituzione. La differenza di tariffa risultante e le spese di trasporto per le persone e le cose sono a carico dell'albergatore.

Art. 825 - *Percentuale*

La percentuale di commissione dovuta alle agenzie di viaggio da parte dell'albergatore è dell'8 % + IVA.

CAPO IX: USI NELL'EDILIZIA

Art. 826 - *Sistema di liquidazione delle opere in edilizia*

Le opere edili ed affini possono essere liquidate a seconda degli accordi stabiliti:

- a) a misura;
- b) a "forfait" o a corpo;
- c) in economia.

Art. 827 - Compenso per i lavori a misura o a corpo

Il prezzo stabilito per ogni categoria di lavoro comprende tutte le provviste, la mano d'opera, l'impiego di tutti i mezzi d'opera, le opere provvisorie temporanee ed in genere ogni altra spesa necessaria a dare l'opera perfettamente completa e collaudabile. Restano esclusi gli oneri professionali compresi quelli per la sicurezza.

Art. 828 - Compenso per i lavori a corpo (detti anche a "forfait")

Nella descrizione delle opere da liquidarsi deve essere chiaramente indicata la quantità e l'entità delle lavorazioni da eseguire. Variazioni di piccola entità (circa il 5%), sia in aumento che in diminuzione della quantità stabilita non modificano il compenso pattuito. Lavorazioni non previste che vengono ad aggiungersi saranno compensate a parte secondo quanto stabilito in contratto d'appalto, o in carenza, in economia secondo quanto previsto all'articolo seguente.

Art. 829 - Compenso per i lavori in economia

Si considerano come lavori non liquidabili a misura o a corpo tutte quelle lavorazioni sia in muratura sia in scavo, di arricciatura, di pavimentazione ecc. che per la loro esiguità o per la particolare contingente difficoltà d'esecuzione o per volontà delle parti, devono essere compensati a consuntivo cioè in economia. Nel consuntivo devono essere indicate le spese:

- a) per la mano d'opera (ore realmente impiegate ordinarie, straordinarie, notturne, festive, ecc.);
- b) per i materiali impiegati;
- c) per i noli di macchinario e mezzi d'opera in genere;
- d) per i trasporti;
- e) per gli oneri di scarica;
- f) eventuali oneri professionali e di direzione di cantiere.

Nel compenso orario della mano d'opera sono compresi l'impiego e l'usura degli attrezzi minuti. Si deducono le interruzioni superiori all'ora anche se dovute a causa di forza maggiore. Le ore di lavoro si computano a partire dalla presenza delle maestranze in cantiere. Per eventuali trasferimenti fuori Provincia si computa anche il tempo necessario per il viaggio. Ai costi certi nella provincia di Trieste per la mano d'opera, per i materiali, per i noli ed i trasporti si aggiunge una percentuale per le spese generali, tasse e utile dell'impresa variabile generalmente dal 25 al 28%. I costi della mano d'opera e dei noli sono quelli rilevati dall'Ufficio Genio Civile di Trieste.

Art. 830 - Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse direttamente connesse con ogni tipo di lavoro sono a carico del committente.

Art. 831 - Scavi

Gli scavi, salvo patto contrario espressamente menzionato, si misurano a metro cubo di scavo.

Art. 832 - Scavi subacquei ed asciugamenti

Il compenso stabilito per gli scavi subacquei si applica al volume di scavo al di sotto del piano orizzontale situato a m 0.20 dal livello costante a cui si trovano naturalmente le acque; non si accordano compensi quando l'altezza dell'acqua nel fondo degli scavi è minore di 0.20.

Art. 833 - Inerti e malte

La sabbia, la ghiaia e gli inerti in generale si valutano a mc. franco cantiere; analoga valutazione si usa per la malta e i calcestruzzi. Per le piccole quantità si usa la misura a secchi o a carriole.

Art. 834 - Murature e tavolati

La muratura di qualsiasi tipo si conteggia a metro cubo quando lo spessore è maggiore di una testa di mattone. Si misurano a mq. i tavolati ed in genere le pareti divisorie dello spessore di una testa di mattone o inferiore. Nella misurazione delle murature e delle pareti non si deducono i vani inferiori a mq. 4.00; nel caso questi superassero tale misura viene dedotta solo la parte eccedente, a compenso di lavorazione per architravi e spallette.

Art. 835 - Arricciatura, rinzaffi, intonaci e stuccature

Nella misurazione delle arricciature, rinzaffi, intonaci e stuccature a superficie non si deducono i vani che misurano fino a mq. 4.00; in compenso non vengono conteggiate le spalle, gli architravi e le mazzette dei vani stessi. L'arricciatura bugnata ed in genere gli intonaci a rilievo si misurano in proiezione senza tener conto delle rientranze, delle bugne e delle lesene. Nelle impermeabilizzazioni non vengono dedotti i fori inferiori a 1 mq. mentre non vengono conteggiati gli accavallamenti nelle congiunzioni o nei ripiegamenti. Le eventuali risalite verticali saranno pagate a misurazione effettiva.

Art. 836 - Pavimentazioni

Le pavimentazioni in genere quali pavimenti in pietra (lastricati), in marmo, in ardesia, in tutti i tipi di piastrelle o marmette, i battuti di cemento, asfaltici, i ciottolati nonché gli accoltellati anche per coronamento dei muri si misurano sulla loro superficie effettiva non diffalcando i vani o le superfici occupate da colonne, pilastri, paraste o simili, minori di mq. 0,25.

Art. 837 - Coperture

Le coperture di tetti in lastra di pietra e tegole di qualunque forma e qualità si misurano sulla superficie effettiva escludendo comignoli, lucernai, converse che superino 1 mq.

Art. 838 - Tubazioni orizzontali e verticali

Le tubazioni di cemento pressato o plastica pesante per scarichi orizzontali, le tubazioni verticali sia per acque bianche sia per acque luride eseguite in gres, plastica o simili si valutano a ml. senza tener conto delle parti che si compenetrano. I pezzi speciali di qualsiasi tipo sono conteggiati a parte,

secondo quanto previsto nel cap. A2.4, punto 445 della pubblicazione "Prezzi informativi delle opere edili" edita dalla C.C.I.A.A. di Milano.

Art. 839 - *Metalli*

I metalli usati nelle costruzioni quali travate in ferro profilato di qualsiasi tipo e sezione, inferriate, cancellate, bolzoni, arpioni, cantonali ecc. si computano a peso.

Art. 840 - *Serrande avvolgibili*

Le serrande avvolgibili in lamiera ondulata cieca o a giorno si computano a metro quadrato, la misura compresa fra le mazzette viene maggiorata della profondità dalle guide; quella tra la soglia e l'architrave viene maggiorata di 45 cm. per la parte avvolta. La misura minima liquidabile è di mq. 2.00. Le persiane avvolgibili in legno o in plastica si misurano a mq. conteggiando a parte gli eventuali apparecchi a sporgere, gli avvolgitori, i riduttori ed i comandi automatici. La misura compresa fra le mazzette viene maggiorata di cm. 3,00 (1,5 per parte), quella tra la soglia (o piana) e l'architrave di 25 cm. La misura minima liquidabile è di mq 1,75.

Art. 841 - *Opere da pittore o decoratore*

Tutta la tinteggiatura sia a tempera che a calce e in colore lavabile si misura a mq non deducendo i vani inferiori a mq. 4.00 a compenso di spallette a rientranze di detti vani. Per i fori superiori ai mq. 4.00 viene diffalcata solamente la superficie eccedente. La coloritura ad olio sui muri e la marmoreggiatura si misurano sulla superficie effettiva. La coloritura dei serramenti interni ed esterni si conteggia nel seguente modo:

a) porte piene: viene conteggiata una volta la superficie del telaio per faccia trattata;

b) porte vetrate: viene conteggiata una volta e mezza la superficie del telaio;

c) finestre: viene conteggiata una volta la superficie del telaio; nel caso di finestre a doppio telaio i due telai vengono misurati una volta ciascuno;

d) portiere vetrate: viene conteggiato una volta e mezza ciascun telaio.

Le parti fisse di cui ai punti precedenti a),b),c), e d) quali casse, cassonetti, fodere e davanzali si misurano sulla loro superficie effettiva;

e) persiane ordinarie a paletto: viene conteggiata una volta e mezza ciascuna faccia colorita;

f) serrande avvolgibili in legno e serrande in lamiera ondulata: viene conteggiata ciascuna faccia colorita aumentata di 1/3; La coloritura degli apparecchi a sporgere di cui ai punti precedenti e) ed f) viene conteggiata separatamente a pezzo;

g) inferriate e ringhiere semplici: la coloritura delle inferriate, ringhiere e cancellate a disegno semplice viene computata misurando a mq una sola volta una faccia;

h) inferriate e ringhiere lavorate: la coloritura delle inferriate, ringhiere e cancellate con disegno a volute ed in genere ornamentale complesso nonchè le reti metalliche con maglia superiore a cm. 3 di lato si computa moltiplicando per 1,5 la superficie di una faccia;

i) radiatori: la coloritura dei radiatori e dei termosifoni si misura sulla superficie radiante denunciata dalla fabbrica produttrice; in assenza di tale dato vengono misurati due volte i singoli elementi sulla loro dimensione maggiore.

Art. 842 - Stucature e lavori in gesso

Le lisciature e le rasature a gesso o a patina di superfici piane in locali interni si misurano sulla loro superficie effettiva senza difalchi per vani o vuoti inferiori a 1 mq. o per fasce di larghezza inferiore a 30 cm. Non sono praticate deduzioni per le superfici occupate da cornici, scuretti, gole, gusce, zoccoloni e decorazioni di qualsiasi genere e dimensione nè per le superfici corrispondenti a lavori di rappezzo eseguiti in economia o altrimenti. Le cornici di qualunque genere, le gusce, le gole, le sagome, gli scuretti, le fasce sia rientranti che sporgenti, sia verticali che orizzontali, vengono conteggiate a metro lineare sul massimo sviluppo. Le decorazioni in stucco vengono compensate a parte secondo la complessità del loro disegno. I paraspigoli in genere vengono conteggiati a metro lineare.

Art. 843 - Ponteggi

I ponteggi sia interni che esterni necessari per lavori di imbiancatura, tinteggiatura, verniciatura e per le opere in gesso da eseguirsi fino a 3,50 metri di altezza sono a carico dell'impresa esecutrice in quanto compresi nell'onere delle relative opere. Per tutti i lavori da eseguirsi sia all'interno che all'esterno ad altezza superiore a 3,50 metri, l'apprestamento dei ponteggi è a carico del committente e sarà compensato a parte.

Art. 844 - Opere da tappezziere

La fornitura della tappezzeria in carta o altro materiale si valuta a rotolo; la preparazione del fondo e l'applicazione vengono compensate a mq. con le stesse modalità delle tinteggiature a tempera e a calce.

Art. 845 - Vetrature

I vetri trasparenti vengono suddivisi in:

- a) vetri Float da 2 mm;
- b) vetri Float da 3 mm;
- c) vetri Float da 4 mm;
- d) vetri Float da 5 mm.

Tutte le vetrature si misurano sul minimo rettangolo circoscritto alla parte a vista quando sono dati in opera nei relativi telai comprendendo nella misura anche la parte coperta dal mastice. Per la sola fornitura la misurazione viene fatta sulla dimensione risultante multiplo di quattro per eccesso.

Art. 846 - Misura dei fabbricati vuoto per pieno

La valutazione dei fabbricati "vuoto per pieno" viene espressa a metro cubo. Il volume si calcola moltiplicando la sezione orizzontale sopra all'eventuale zoccolo (escludendo perciò la sporgenza o la rientranza di questo dal vivo del muro) per l'altezza presa dal piano del marciapiede al filo superiore del canale di gronda. Separatamente vengono computati gli eventuali piani interrati. Quando il marciapiede è in pendenza viene computata ai fini dell'altezza la

quota media. Eventuali logge, purchè coperte, non danno origine ad alcun diffalco.

Art. 847 - Garanzia nelle opere edili

Nel pagamento parziale o totale del corrispettivo per l'esecuzione di opere edili ed affini viene applicata una trattenuta per garanzia per la buona esecuzione del 5%. Tale trattenuta deve venir svincolata dopo tre mesi dall'ultimazione dell'opera. E' dovuto lo svincolo parziale in presenza di vizi per il valore eccedente degli stessi.

Art. 848 - Impianto elettrico: valutazioni

Gli impianti elettrici negli edifici di civile abitazione vengono valutati unitariamente per punto luce di diverso tipo, presa luce, presa forza elettrodomestica pure di diverso tipo, presa telefonica, punto di collegamento informatico, ecc. Nei prezzi unitari sono compresi i vari circuiti fino al quadretto di distribuzione. I quadretti si valutano a parte a seconda della qualità e quantità delle apparecchiature contenute. Le colonne montanti dall'entrata della conduttura aziendale fino al quadretto di cui sopra si valutano separatamente. Sono escluse, e quindi da compensare a parte, tutte le opere murarie necessarie. Gli impianti di campanello e gli impianti citofonici vengono valutati a pezzo includendo nel prezzo l'onere per quadretto di segnalazione, centralini, alimentatori, apparecchi citofonici, quadri esterni, colonne montanti.

Art. 849 - Impianto TV

La predisposizione della presa TV viene effettuata dall'elettricista, mentre la predisposizione dell'impianto viene effettuata dall'impiantista TV e sarà comprensiva di 1 punto TV per ogni alloggio, dell'antenna collettiva, del centralino amplificatore e del relativo alimentatore; gli eventuali ulteriori punti TV saranno conteggiati a parte.

Art. 850 - Impianto di riscaldamento - dimensionamento

Nel calcolo degli impianti di riscaldamento viene assunta come premessa una temperatura interna di 20°(+/- 2°) da ottenere negli ambienti con temperatura esterna di -5° con bora. Il controllo delle temperature si effettua al centro dell'ambiente ad un'altezza di m. 1.50 dal pavimento.

Art. 851 - Impianto idraulico - igienico sanitario. Valutazione

I vari oggetti sanitari si valutano a pezzo e non includono nel prezzo i normali accessori (sistemi di sciacquamento, rubinetterie, sifoni ecc.), che saranno conteggiati a parte. Le tubazioni, sia montanti che di distribuzione, i vari campi contatore, la rete degli scarichi secondari e tutta la rete degli scarichi verticali vengono valutati a parte separatamente. Le opere murarie sono sempre escluse e vanno compensate a parte.

Art. 852 - Impianto ascensore. Valutazione

Nella valutazione dell'impianto ascensore generalmente espresso a corpo non viene compreso l'onere delle opere murarie per la costruzione del vano corsa, la sala macchine. Parimenti viene escluso l'allacciamento elettrico e la messa a terra dell'impianto. Spetta alla ditta fornitrice dell'impianto l'onere per la

compilazione del progetto e l'assistenza al collaudo o il certificato di collaudo da parte dell'organo competente, per il rilascio delle licenze d'impianto e d'esercizio. Il pagamento dei relativi oneri e tasse per l'impianto e l'esercizio spetta invece alla parte committente.